

Indice

1	Oggetto, disposizioni transitorie e campo d'applicazione	7
1.1	Oggetto	7
1.2	Disposizioni transitorie	7
1.2.1	Cittadini provenienti dai vecchi Stati dell'UE e dell'AELS (UE-15/AELS) .	8
1.2.2	Cittadini provenienti dagli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-8), da Cipro e Malta	9
1.2.3	Cittadini della Bulgaria e della Romania (UE-2)	10
1.3	Campo d'applicazione delle presenti istruzioni	12
1.3.1	L'ALC e i suoi Protocolli	12
1.3.2	Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)	13
1.4	Rapporto con la legge federale sugli stranieri (LStr)	14
1.5	Deroghe al campo d'applicazione	14
1.6	Applicabilità limitata dell'ALC e dei suoi Protocolli	15
2	Disposizioni concernenti l'ingresso, la procedura di notifica e i documenti di legittimazione.....	16
2.1	Presentazione della domanda	16
2.2	Condizioni d'ingresso	16
2.2.1	Condizioni d'ingresso per cittadini UE-27/AELS	16
2.2.2	Condizioni d'ingresso per familiari e prestatori di servizi distaccati provenienti da Stati terzi	17
2.2.3	Assicurazione di un permesso di dimora	18
2.3	Procedure di notifica e di notifica dell'arrivo; permessi per stranieri	19
2.3.1	Principio	19
2.3.2	Cittadini UE-2.....	20
2.3.3	Disposizioni speciali per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori indipendenti di servizi nonché i lavoratori dell'UE-25/AELS con attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro svizzero	21
2.3.4	Disposizioni speciali per frontalieri.....	31
2.3.5	Libretti per stranieri e tipi di permesso	32
2.3.6	Estratti del casellario giudiziale.....	34
3	Diritto al rilascio di un permesso di dimora	35
3.1	Principio	35
3.2	Esame giudiziario del rilascio di un permesso di dimora.....	35
3.3	Possibilità di verifica del divieto d'ingresso	36
3.4	Deroghe al diritto garantito per legge.....	37
3.4.1	Ammissione di prestatori di servizi indipendentemente dagli accordi speciali sulla prestazione di servizi e in caso di prestazioni che superano i 90 giorni lavorativi	37
3.4.2	Ammissione non sottostante a contingente o per motivi importanti	37



4	Condizioni d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera	38
4.1	Introduzione	38
4.2	Permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS e permessi di dimora UE/AELS.....	38
4.3	Attività lucrativa indipendente	39
4.3.1	Principio	39
4.3.2	Dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente.....	40
4.3.3	Attività indipendente dei cittadini UE-2	41
4.4	Mobilità geografica e professionale	41
4.4.1	Mobilità geografica.....	41
4.4.2	Mobilità professionale	42
4.5	Proroga e rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata in vista di un'attività lucrativa per cittadini UE-25/AELS.....	43
4.5.1	Proroga del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per i cittadini UE-25/AELS	44
4.5.2	Rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per i cittadini UE-25/AELS	44
4.6	Proroga del permesso di dimora UE/AELS per i cittadini UE-27/AELS ..	45
4.7	Statuti speciali.....	46
4.7.1	Cittadini UE-25/AELS che seguono una formazione (allievi, studenti ecc.).....	46
4.7.2	Tirocinanti UE-25/AELS	47
4.7.3	Giovani alla pari UE-27	47
5	Condizioni d'ammissione specifiche ai cittadini UE-2 in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera	49
5.1	Introduzione	49
5.1.1	Memento: Cittadini degli Stati dell'UE-8, di Cipro e di Malta	49
5.1.2	Cittadini UE-2.....	49
5.1.3	Applicazione dell'accordo di base agli Stati UE-2 (senza accesso al mercato del lavoro)	50
5.2	Contingenti.....	50
5.2.1	Contingenti UE-2	50
5.2.2	Casi non computati sui contingenti	53
5.3	Proroga, rinnovo e trasformazione del permesso in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa per i cittadini UE-2	54
5.3.1	Proroga del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS	54
5.3.2	Rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.....	55
5.3.3	Trasformazione del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS ..	55
5.4	Deroghe ai contingenti	56
5.4.1	Principio	56
5.4.2	Permessi di breve durata di quattro mesi al massimo	56
5.4.3	Cittadini UE-2 diventati invalidi e ammissione nel contesto di un caso di rigore personale	57



5.4.4	Artisti.....	57
5.4.5	Cittadini UE-2 che seguono una formazione (allievi, studenti, perfezionamento ecc.)	58
5.4.6	Altre persone escluse dai contingenti	59
5.4.7	Trasformazione dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS ...	59
5.4.8	Deroghe ai contingenti giusta il capitolo 3 OASA non applicabili ai cittadini UE-2	60
5.4.9	Competenza dell'UFM	60
5.5	Decisione cantonale di massima relativa al mercato del lavoro.....	61
5.5.1	Controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro	61
5.5.2	Controllo della priorità dei lavoratori indigeni	62
5.6	Esercizio di un'attività lucrativa indipendente.....	62
5.7	Permessi per tirocinanti	63
5.7.1	Accordi sui tirocinanti	63
5.7.2	Disciplina del soggiorno per tirocinanti	64
5.7.3	Tirocinanti residenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del protocollo all'ALC	64
5.8	Giovani alla pari UE-2.....	65
5.9	Frontalieri UE-2.....	65
5.10	Disposizioni speciali nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE dimoranti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC.....	66
5.10.1	Soggiorno precedente dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata superiore a un anno o di un permesso di dimora annuale	66
5.10.2	Soggiorno precedente dei titolari di un permesso di durata inferiore a un anno.....	67
6	Prestazione di servizi transfrontalieri UE-25/AELS.....	69
6.1	Principio.....	69
6.2	Prestazione di servizi nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizi.....	69
6.2.1	In generale.....	69
6.2.2	Contenuto del permesso.....	70
6.3	Prestazione di servizi fuori degli speciali accordi sulla prestazione di servizi.....	70
6.3.1	Beneficiari	70
6.3.2	Contenuto del permesso.....	71
6.3.3	Obbligo del visto per cittadini di Stati terzi	72
6.3.4	Prestazione di servizi non contemplata dall'ALC	72
6.3.5	Prestazione di servizi di oltre 90 giorni lavorativi	73
7	Prestazioni transfrontaliere di servizi fornite da cittadini degli Stati UE-2.....	76
7.1	Oggetto e campo d'applicazione in virtù del Protocollo II all'ALC	76



7.2	Memento: Cipro e Malta (<=>disciplina identica a quella prevista per l'UE-15/AELS).....	77
7.3	Prestazioni di servizi fornite indipendentemente da un pertinente accordo specifico	77
7.3.1	In generale.....	77
7.3.2	Procedura di notifica per prestazioni della durata massima di 90 giorni lavorativi nei <i>settori detti generali</i>	78
7.3.3	Prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza	78
7.3.4	Prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi indipendentemente dal settore d'attività (<=>disciplina identica a quella prevista per l'UE-25/AELS, n. II.6.3.5).....	79
7.4	Prestazioni di servizi rette da pertinenti accordi specifici	80
7.4.1	In generale.....	80
7.4.2	Procedura di notifica per prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei settori generali.....	80
7.4.3	Prestazioni di servizi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza, indipendentemente dalla durata.....	81
7.4.4	Prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi nei <i>settori detti generali</i> (<=>disciplina identica a quella prevista per i cittadini UE-25/AELS)	82
7.5	Prestazioni di servizi fornite da imprese con sede nell'UE-25/AELS	82
7.6	Prestazioni di servizi non comprese nell'ALC	82
8	Soggiorno senza attività lucrativa.....	84
8.1	Principio	84
8.2	Condizioni per il rilascio del permesso.....	84
8.2.1	Redditieri e altre persone non esercitanti attività lucrativa	84
8.2.2	Persone in formazione (studenti, perfezionamento ecc.)	85
8.2.3	Mezzi finanziari sufficienti	85
8.2.4	Durata di validità	86
8.2.5	Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego.....	87
8.2.6	Destinatari di prestazioni di servizi.....	89
8.2.7	Rilascio di un permesso per motivi gravi.....	89
9	Rilascio del permesso di domicilio	90
9.1	Principio	90
9.2	Rapporto tra il permesso di dimora UE/AELS e il permesso di domicilio UE/AELS.....	92
10	Ricongiungimento familiare.....	93
10.1	Principio	93
10.2	Beneficiari	94



10.3	Alloggio conveniente.....	94
10.4	Accesso all'attività lucrativa	95
10.5	Mezzi finanziari	95
10.6	Ricongiungimento del coniuge.....	96
10.6.1	Soggiorno dopo la separazione dei coniugi	96
10.6.2	Soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio	97
10.7	Ricongiungimento dei figli.....	98
10.8	Ricongiungimento di parenti in linea ascendente e di figli maggiori di 21 anni.....	100
10.9	Regolamento del soggiorno dei cittadini UE-27/AELS familiari di cittadini svizzeri.....	101
11	Diritto di rimanere e diritto al ritorno	103
11.1	Diritto di rimanere	103
11.1.1	Diritto di rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa.....	104
11.1.2	Diritto di rimanere dei familiari	105
11.1.3	Modalità del diritto di rimanere.....	105
11.2	Diritto al ritorno	106
11.2.1	Lavoratori dipendenti	107
11.2.2	Giovani.....	107
12	Fine della residenza; misure di allontanamento o di respingimento	108
12.1	Misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (riserva dell'ordine pubblico).....	108
12.1.1	Condizioni generali per le misure di allontanamento o di respingimento	108
12.1.2	Espulsione e divieto d'ingresso per lavoro nero.....	110
12.1.3	Allontanamento e divieto d'entrata per mendicITÀ	111
12.2	Soppressione delle condizioni per il diritto di soggiorno	112
12.2.1	Principio	112
12.2.2	Eccezioni alla revoca e alla mancata proroga.....	112
12.2.3	Conseguenze della dipendenza dall'assistenza sul diritto di soggiorno	113
12.2.4	Perdita di validità del permesso in caso di soggiorno all'estero	114
12.3	Competenza	115
12.4	Termine di partenza.....	115
13	Procedura e competenze	115
14	Emolumenti	116
14.1	Principio.....	116
14.2	Importo e calcolo degli emolumenti	116
14.3	Emolumenti in materia di mercato di lavoro	117
15	Disposizioni penali e sanzioni amministrative.....	117



Allegato 1	Atti legislativi	118
Allegato 2	Facsimile di libretti per stranieri.....	119
Allegato 3	Link utili	120
Allegato 4	Accesso al mercato del lavoro per i cittadini UE-2: esempi concreti	121
Allegato 5	Collocamento e personale a prestito	122
Allegato 6	Ricongiungimento familiare.....	123
Allegato 7	Liechtenstein.....	124
Allegato 8	Servizi connessi all'agricoltura	125
Allegato 9	Pulizia industriale	127
Allegato 10	Condizioni d'ammissione per i cittadini UE-2 (cfr. n. II.5)	129
Allegato 11	Prestazioni di servizi transfrontaliere UE-2	131
Allegato 12	Schema: notifica e permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera	134
Allegato 13	Schema: notifica e permesso per prestatori di servizi	135
Allegato 14	Ammissione e soggiorno dei lavoratori indipendenti e distaccati	136



1 Oggetto, disposizioni transitorie e campo d'applicazione

1.1 Oggetto

Le presenti istruzioni illustrano l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹, dei due Protocolli (Protocolli I e II) all'ALC² e dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone (OLCP)³; vogliono offrire un aiuto per l'applicazione del diritto nella prassi.

Al momento dell'entrata in vigore del Protocollo I all'ALC (il 1° aprile 2006), i nuovi Stati membri dell'Unione europea (UE)⁴ al 1° maggio 2004⁵ diventano Parti contraenti all'Accordo. La Bulgaria e la Romania (UE-2), dal canto loro, sono diventate Parti contraenti all'Accordo con l'entrata in vigore del protocollo II ALC, ovvero il 1° giugno 2009. Le disposizioni dell'Accordo sono dunque vincolanti per tutte le Parti. Un regime transitorio differenziato è tuttavia ancora applicabile alla Bulgaria e alla Romania.

1.2 Disposizioni transitorie

Art. 10 e 25 ALC, art. 2a), 7 e 8 Protocollo I ALC, art. 2b), 7 e 8 Protocollo II ALC

L'ALC e il suo Protocollo I prevedevano diverse tappe per quel che concerne le disposizioni transitorie relative all'introduzione della libera circolazione delle persone e all'accesso al mercato del lavoro a seconda che i beneficiari fossero cittadini provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea al 21 giugno 1999 (UE-15), dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), da Cipro e Malta o dagli otto Stati membri dell'Unione europea al 1° maggio 2004 (UE-8). Il Protocollo II prevede ancora una disciplina transitoria per la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all'UE il 1° gennaio 2007 (UE-2)⁶.

La disciplina transitoria definita nel Protocollo I all'ALC è terminata il 30 aprile 2011. Era applicata ai nuovi Stati membri dell'UE che hanno aderito nel 2004 ad eccezione di Cipro e Malta. I cittadini provenienti da

¹ FF **1999** 5978, Allegato 1, RS **0.142.112.681**

² Il Protocollo all'ALC è parte integrante dell'Accordo (art. 4 del Protocollo I ALC, FF **2004** 5253; art. 5 par. 1 del Protocollo II all'ALC; FF **2008** 1909).

³ RS **142.203**

⁴ Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la denominazione «Unione europea» (UE) ha sostituito la vecchia denominazione «Comunità europea» (CE).

⁵ Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

⁶ Per ragioni di comprensione, le formule seguenti, utilizzate nelle istruzioni - «UE-27/AELS» o «UE/AELS»- si riferiscono a tutte le Parti contraenti alla libera circolazione delle persone.



questi due Paesi erano sottoposti al periodo transitorio già in corso nei confronti dell'UE-15/AELS, cui erano stati integrati d'ufficio. Di conseguenza, il medesimo regime era applicato ai cittadini di tutti questi Stati (UE-17/AELS).

1.2.1 Cittadini provenienti dai vecchi Stati dell'UE e dell'AELS (UE-15/AELS), Cipro e Malta

La libre circulation complète des personnes est en vigueur depuis le 1er juin 2007 à l'endroit des ressortissants de l'UE_15, Chypre et Malte.

- *Fino al 31 maggio 2004 – durante i primi due anni dall'entrata in vigore dell'ALC – ai cittadini dell'UE-15/AELS erano applicate, oltre ai contingenti preferenziali, anche disposizioni relative al mercato del lavoro per l'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).*
- *Tra il 1° giugno 2004 e il 1° giugno 2007 erano applicabili soltanto i contingenti preferenziali (contingenti per permessi di breve durata e per permessi di dimora). Il controllo preliminare delle condizioni del mercato del lavoro era stato sostituito con le disposizioni di controllo sancite dalla legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera⁷), segnatamente un obbligo generale di notifica (n. II.2.3). Le disposizioni relative ai contingenti e alle zone di frontiera sono invece rimaste applicabili fino al 31 maggio 2007. I cittadini di Cipro e Malta sono stati integrati in tale regime a decorrere dal 1° aprile 2006. Per quanto concerne i cittadini degli altri nuovi Stati membri al 1° maggio 2004 e al 1° gennaio 2007, vedi n. II.1.2.2 e 1.2.3.*
- *La libera circolazione totale delle persone è introdotta per la prima volta - a titolo di prova - a partire dal 1° giugno 2007 conformemente alle disposizioni dell'ALC e per analogia con il diritto comunitario («acquis comunitario»). A decorrere da tale data sono abbandonati - nei confronti dei cittadini UE-17/AELS e dei lavoratori indipendenti UE-8 che si stabiliscono in Svizzera - i contingenti preferenziali (contingenti per permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS e per permessi di dimora UE/AELS), il periodo d'installazione per i lavoratori indipendenti e le zone di frontiera (le zone di frontiera sono invece state mantenute per i cittadini UE-8, compresi i lavoratori indipendenti UE-8, fino al 30 aprile 2011).*
- *Tra il 2008 e il 2014 la Svizzera avrà la possibilità, grazie a una speciale clausola di salvaguardia (clausola valvola), di reintrodurre contingenti se l'immigrazione di lavoratori dovesse superare di oltre il 10 per cento la media degli ultimi tre anni. In tal caso, durante i due anni successivi l'immigrazione della manodopera potrà essere limitata alla media degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Nonostante siano state adempiute le condizioni formali per fare appello a tale clausola*

⁷ FF 1999 7564, RS 823.20 e RS 823.201



di salvaguardia, il Consiglio federale ha deciso, in data 20 maggio 2009, di rinunciare a tale possibilità.

- La libera circolazione delle persone sarà introdotta definitivamente a partire dal 1° giugno 2014, ossia 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC.
- L'Assemblea federale ha adottato, il 13 giugno 2008 un decreto federale sottoposto a referendum facoltativo⁸ per rinnovare l'ALC. Il Popolo svizzero ha approvato tale riconduzione nella votazione federale dell'8 febbraio 2009. In tale occasione ha altresì accettato l'estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania.

1.2.2 Cittadini provenienti dagli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-8), da Cipro e Malta

- Con l'entrata in vigore del Protocollo I all'ALC questi nuovi Stati membri dell'UE sono diventati Parti contraenti dell'ALC. Ad eccezione di Cipro e Malta, lo statuto giuridico dei cittadini provenienti dall'UE-8 è **retto dall'ALC**, fatte salve le disposizioni transitorie definite nel Protocollo I all'ALC per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro (cap. II.5).
- Queste disposizioni transitorie sono state valide fino al 30 aprile 2011. Depuis le 1^{er} mai 2011, la libre circulation complète des personnes s'applique à l'égard des ressortissants de l'UE-8

Malta e Cipro non sono stati sottoposti ai termini transitori definiti nel Protocollo I all'ALC. Sin dall'inizio, lo statuto giuridico dei cittadini di questi due Stati è stato retto esclusivamente dall'ALC (accordo di base). Fino al 31 maggio 2007, in caso di ammissione al mercato del lavoro sottostavano ai contingenti previsti dall'ALC (UE-17/AELS).

- *Periodo transitorio*: durante il regime transitorio previsto dal Protocollo I occorre applicare, oltre ai **contingenti preferenziali**, anche le disposizioni relative al mercato del lavoro per l'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, (cap. II.5). Tale periodo è stato prorogato per la prima volta, alla fine di maggio 2007, sino al 31 maggio 2009. Il 13 maggio 2009 è stato prorogato una seconda volta fino al suo limite massimo, ovvero fino al 30 aprile 2011.

I **contingenti preferenziali** dei permessi di breve durata e dei permessi di dimora fissati per l'UE-8 sono aumentati progressivamente di anno in anno. L'inizio e la fine del periodo di contingentamento coincidono con quelli in vigore per la Bulgaria e la Romania dal 1° giugno 2009.

⁸ FF 2008 4655; FF 1999 7585



- Per determinate categorie di persone attive, il Protocollo I all'ALC prevede condizioni particolari per accedere al mercato del lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori ammessi per una **durata massima di quattro mesi**, hanno continuato ad applicarsi le esigenze in materia di qualifica professionale (applicazione per analogia dell'art. 23 LStr). L'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori poco qualificati è stato reso possibile a condizione che fosse disponibile un'unità del contingente di permessi di breve durata (n. II.5.4.2).

Ai **prestatori di servizi** operanti nei quattro settori economici **orticoltura, edilizia, pulizia industriale e sicurezza** si applicavano il rispetto delle condizioni di retribuzione e di lavoro nonché le esigenze in materia di qualifica professionale (per analogia con l'art. 23 LStr). La prestazione di servizi in questi settori specifici ha continuato a soggiacere a permesso fino al 30 aprile 2011. Negli altri settori (settori cosiddetti generali), i prestatori di servizi non sono stati sottoposti ad alcun termine transitorio. Come i cittadini provenienti dagli Stati dell'UE-15/AELS, sono tenuti a notificarsi (cfr. n. II.2.3, cap. II.5 e II.7).

I lavoratori indipendenti provenienti dall'UE-8 che si sono stabiliti in Svizzera non sono stati sottoposti al periodo transitorio definito nel Protocollo I all'ALC. Hanno fruito degli stessi diritti di cui godevano i cittadini provenienti dall'UE-17/AELS che si stabilivano in Svizzera. Ainsi, dal 1° giugno 2007 la loro ammissione non è più limitata dai contingenti preferenziali fissati nel Protocollo I all'ALC ed è abbandonato il periodo d'installazione. Le zone di frontiera non sono più applicabili a queste persone a partire dal 1° maggio 2011 (n. II.5.6 e II.5.10). Ils doivent en revanche prouver le caractère effectif de l'activité et les moyens d'existence....

- I cittadini provenienti dagli Stati dell'UE-8 possono **beneficiare dello statuto di frontaliere**. Sia il periodo transitorio definito dal Protocollo I all'ALC sia le disposizioni relative alle zone di frontiera non sono più applicabili a queste persone a partire dal 1° maggio 2011 (n. II.5.9).
- La **clausola di salvaguardia speciale** prevista dall'ALC è applicabile anche ai cittadini dell'UE-8. In caso d'immigrazione di manodopera superiore alla media degli anni precedenti, tale clausola permette di reintrodurre fino al 31 maggio 2014 contingenti, senza misure di ritorsione da parte dell'UE.
- Prestataires de services : depuis le 1er mai 2011, les restrictions pour les branches sensible en matière de prestations de services sont tombées. Ainsi, la procédure d'annonce vaut pour tous les prestataires de services (idem UE-17).

1.2.3 Cittadini della Bulgaria e della Romania (UE-2)



- Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2009, del Protocollo II all'ALC, la Bulgaria e la Romania sono diventate Parti contraenti all'ALC. Lo statuto giuridico dei cittadini di tali Paesi è **retto dall'ALC**, fatte salve le disposizioni transitorie definite nel Protocollo II all'ALC per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro.
- *Periodo transitorio*: fino al massimo al 31 maggio 2016 (a seconda che la Svizzera proroghi o meno il regime transitorio previsto dal Protocollo II all'ALC), è d'uopo applicare, in occasione dell'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa, i **contingenti specifici** nonché le disposizioni del mercato del lavoro (priorità degli indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative, cfr. capitolo 5).

I **contingenti specifici** di permessi di soggiorno di breve durata e di permessi di dimora fissati per la Bulgaria e la Romania aumenteranno progressivamente di anno in anno. L'inizio e la fine del periodo di contingente coincide con quanto stabilito per l'UE-8.

- Per determinate categorie di persone attive, il Protocollo II all'ALC prevede condizioni particolari per accedere al mercato del lavoro:

Nei confronti dei lavoratori ammessi per una **durata massima di quattro mesi**, sono mantenute le condizioni inerenti alle buone qualifiche professionali (applicazione dell'art. 23 LStr per analogia). L'accesso al mercato del lavoro dei lavoratori poco qualificati è possibile purché sia disponibile un'unità di contingente per permessi di soggiorno di breve durata (cfr. n. 5.4.2).

Nei confronti dei **prestatori di servizi** attivi nei quattro settori economici seguenti: **servizi connessi all'orticoltura, edilizia, servizi di vigilanza o servizi di pulizia in aziende**, sono applicabili la priorità dei lavoratori indigeni, il rispetto delle condizioni salariali e lavorative nonché l'esigenza di una buona qualifica professionale (per analogia con l'art. 23 LStr). La prestazione di un servizio in questi settori specifici continuerà a sottostare a permesso. Negli altri settori (detti generali), i prestatori di servizi non sottostanno a nessun termine transitorio e, come i cittadini degli Stati dell'UE-25 (UE-15, Cipro, Malta e UE-8) e dell'AELS, soggiacciono all'obbligo di notificarsi (cfr. cap. 7).

I lavoratori indipendenti – avec établissement en Suisse - cittadini della Bulgaria e della Romania soggiacciono al periodo transitorio definito nel Protocollo II all'ALC in quanto sono tenuti a conformarsi a un periodo di installazione e soggiacciono ai contingenti specifici stabiliti nel Protocollo II all'ALC (cfr. n. 5.6), fino al 31° maggio 2011. A partir du 1er juin 2011, ils bénéficient de la libre circulation complète. Ils doivent toutefois prouver que l'activité indépendante est



effective et durable et qu'elle permet à l'étranger de subvenir à ses besoins.

- I cittadini bulgari e rumeni possono **beneficiare dello statuto di frontaliere**. Le disposizioni inerenti alle zone di frontiera sono parimenti applicabili a queste persone. Il periodo transitorio definito nel Protocollo II all'ALC è applicabile ai frontalieri cittadini dell'UE-2 (n.5.9).
- Ai cittadini bulgari e rumeni è applicabile una **clausola di salvaguardia specifica** prevista dal Protocollo II all'ALC. In caso d'immigrazione di manodopera superiore alla media degli anni precedenti, tale clausola permette di reintrodurre fino al 31 maggio 2019 contingenti, senza misure di ritorsione da parte dell'UE.

1.3 Campo d'applicazione delle presenti istruzioni

1.3.1 L'ALC e i suoi Protocolli

Art. 2 OLCP e art. 1, 5 e 7 ALC, art. 1, 2 e 5 Protocollo all'ALC e art. 1 - 5 Protocollo II all'ALC

Viste le disposizioni dell'ALC e dei suoi Protocolli, le presenti istruzioni si applicano ai seguenti gruppi di persone:

- a) i cittadini provenienti da uno Stato membro⁹ dell'Unione Europea (cittadini UE¹⁰);
- b) i familiari di cittadini UE/AELS che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono autorizzati a soggiornare in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare giusta le pertinenti disposizioni dell'ALC e dei suoi Protocolli (n. II.10.2);
- c) i lavoratori distaccati che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono inviati in Svizzera per fornirvi una prestazione di servizi per il conto di una società fondata secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e con sede statutaria, amministrazione centrale o sede centrale in uno Stato dell'UE o dell'AELS e che in precedenza erano stati ammessi in maniera

⁹ Stati membri al momento della firma dell'ALC (21 giugno 1999): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Stati membri al momento della firma del Protocollo all'ALC (26 ottobre 2004): Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; Stati membri al momento della firma del Protocollo II all'ALC (27 maggio 2008) : Bulgaria e Romania.

¹⁰ Nel presente testo è adottata la designazione «cittadini dell'UE/AELS» in quanto Islanda e Norvegia hanno ripreso le disposizioni dell'ALC. Per il Principato del Liechtenstein si applica un disciplinamento speciale (n. II.1.3.2).



duratura - durante almeno 12 mesi - sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (prestatori dipendenti di servizi, cap. II.6 e II.7).

1.3.2 Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

L'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio¹¹ contiene in larga misura le stesse disposizioni dell'ALC (all 1) .

Le presenti istruzioni sono pertanto applicabili anche ai cittadini dei due Stati dell'AELS Norvegia e Islanda (cittadini AELS), ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati per il conto di imprese con sede in uno Stato membro dell'AELS (n. II.1.3.1 lett. c).

La circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein è retta da un protocollo speciale¹²: in virtù di uno scambio di note del 29 ottobre 2004, i cittadini del Liechtenstein beneficiano della libera circolazione completa in Svizzera dal 1° gennaio 2005¹³. I contingenti non si applicano ai permessi rilasciati (art. 12 cpv. 4 OLCP). Un secondo scambio di note del 21 dicembre 2004 estende inoltre il campo d'applicazione del protocollo finale del 29 aprile 2003 a tutti i settori di prestazione di servizi¹⁴.

¹¹ FF **2001** 4435 segg.; RS **0.632.31**.

¹² Cfr. Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein (n. 2.2 e 2.4, FF **2001** pag. 4786, consultabile sotto <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2001/4435.pdf> e <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2001/4499.pdf> nonché n. 02.1.1 e allegato 4).

¹³ Si veda l'allegato 7: circolare del 10 dicembre 2004 relativa al secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati. Applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS (Convenzione di Vaduz), disponibile all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0021.File.tmp/rundschreiben_3_i.pdf

¹⁴ Si veda l'allegato 7: circolare del 20 dicembre 2007 relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein - quadro normativo vigente in considerazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Disponibile all'indirizzo : http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0034.File.tmp/Rundschreiben_Liechtenstein_20120-i.pdf



1.4 Rapporto con la legge federale sugli stranieri (LStr)

Art. 2 LStr

Alle persone di cui ai numeri II.1.3.1 e II.1.3.2 (cittadini UE-25/AELS) le disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e quelle dei pertinenti atti esecutivi sono applicabili in maniera sussidiaria, vale a dire soltanto se la LStr prevede per esse uno statuto più vantaggioso e se l'ALC e i suoi Protocolli non dispongono altrimenti (art. 2 LStr e il messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE; FF 1999 5092 segg.).

La LStr resta parzialmente applicabile segnatamente ai prestatori di servizi, dipendenti o indipendenti, di uno Stato dell'UE o dell'AELS, la cui attività non rientra nel campo d'applicazione degli accordi bilaterali sulla prestazione di servizi. Si tratta segnatamente delle prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi per anno civile (n. II.3.4.1 e II.6.3.5).

L'Accordo e i suoi Protocolli non comprendono inoltre il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS (n. II.9.1). Rinviamo in merito alle Istruzioni relative al settore degli stranieri (n. I.3.4).

1.5 Deroche al campo d'applicazione

Art. 3 cpv. 1 OLCP

I seguenti cittadini UE-27/AELS, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), non sottostanno alle disposizioni dell'ALC e dei suoi Protocolli:

- a) i membri di una rappresentanza diplomatica, di una missione permanente o di una sede consolare;
- b) i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e altre persone che lavorano per queste organizzazioni;
- c) il personale a servizio di tali persone, indipendentemente dalla cittadinanza, a condizione che possieda una carta di legittimazione del DFAE.

Per tali persone vigono già tuttora disposizioni speciali. Esse ottengono la carta di legittimazione precisata giusta le pertinenti direttive del DFAE. La carta di legittimazione del DFAE è rilasciata dal Servizio del Protocollo e dalla Missione permanente della Svizzera presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra (art. 43 cpv. 1 lett. a–d dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA, RS 823.21 nonché il n. I.7.1.3).



Il coniuge e i figli minori di 21 anni di un membro di una rappresentanza straniera o di un funzionario internazionale che desiderano svolgere un'attività lucrativa beneficiano di un permesso di dimora denominato permesso Ci (cfr. n. II.7.1.4.2 segg.), valido sull'intero territorio svizzero.

Quando non beneficiano più di una carta di legittimazione del DFAE, le persone menzionate all'articolo 43 capoverso 1 lettere a–c OASA e i loro familiari sottostanno alle disposizioni dell'ALC e dei suoi Protocolli sempre che si tratti di cittadini UE/AELS o di loro familiari provenienti da Stati terzi. A partire dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS esercitanti un'attività lucrativa non sottostanno più ai contingenti (n. II.4.1). A partire dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8. I cittadini UE-2, invece, continuano a sottostare ai contingenti preferenziali e al controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro) secondo l'ALC e i suoi Protocolli (cfr. n. II.5.5). Lo stesso vale per i cittadini di uno Stato dell'UE/AELS che possedevano sinora una carta di legittimazione del DFAE in qualità di familiari e che hanno rinunciato consapevolmente al loro statuto speciale (p.es. divorzio dal titolare principale).

1.6 Applicabilità limitata dell'ALC e dei suoi Protocolli

Art. 3 cpv. 3 OLC

I corrispondenti di media esteri, i funzionari di amministrazioni straniere e le persone che il Consiglio federale ha dispensato dalle disposizioni d'ammissione non sottostanno alle disposizioni previste dall'ALC e dai suoi Protocolli in materia di contingenti e di controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, sempre che si tratti di cittadini UE-2. Dal 1° giugno 2007 i cittadini UE-17/AELS esercitanti un'attività lucrativa non sottostanno infatti più alle disposizioni transitorie (n. II.4.1). Dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8.

Secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettere e–g OASA, tali persone sono già attualmente escluse dal campo d'applicazione dell'OASA. Sulla base della disposizione «standstill» dell'ALC e dei suoi Protocolli (art. 13 ALC), tale disciplina speciale va mantenuta. Essa è segnatamente applicabile anche in caso di privatizzazione delle ditte statali in questione (cfr. anche n. I.7.1.4).

I corrispondenti di media esteri e i funzionari di amministrazioni straniere possono beneficiare di tale statuto speciale solo fintanto che svolgono un'attività lucrativa presso questi particolari datori di lavoro.

Per questo motivo, il cambiamento d'impiego o di professione sottostà a permesso. I cittadini UE-2 continuano a sottostare ai contingenti preferenziali e al controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni di retribuzione e



di lavoro) secondo l'ALC e il suo Protocollo II, come indicato nel libretto per stranieri (n. II.5.4 e II.5.5).

2 Disposizioni concernenti l'ingresso, la procedura di notifica e i documenti di legittimazione

2.1 Presentazione della domanda

Art. 26 e 27 OLCP

I Cantoni determinano le autorità competenti per le procedure di permesso e di notifica.

Spetta di principio allo straniero stesso notificare il proprio arrivo in Svizzera presso il Comune di domicilio in Svizzera e fare il necessario per ottenere il titolo di soggiorno corrispondente, presentando i documenti necessari ai servizi amministrativi che il Cantone competente gli avrà designato.

In linea di principio, le autorità preposte al mercato del lavoro sono competenti per il ricevimento e il trattamento delle notifiche (cfr. n. I.2.3.3).

Per quanto concerne i cittadini UE-2, fintanto che è effettuato il controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, contingenti ed esigenze in materia di qualifica professionale in determinati casi, cap. II.5), le domande devono essere presentate dal datore di lavoro presso la competente autorità cantonale (di norma si tratta delle autorità preposte al mercato del lavoro).

2.2 Condizioni d'ingresso

2.2.1 Condizioni d'ingresso per cittadini UE-27/AELS

Art. 1 par. 1 Allegato I ALC e art. 7 - 9 OLCP

I cittadini dell'Unione europea (UE-27) e dell'AELS che possono prevalersi dell'ALC e dei suoi Protocolli necessitano, per l'ingresso in Svizzera, unicamente di un passaporto nazionale valido o di una carta d'identità valida. L'ingresso può essere loro negato solo se la loro presenza costituisce una minaccia concreta per l'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese (n. II.12.1; riserva dell'ordine pubblico).



2.2.2 Condizioni d'ingresso per familiari e prestatori di servizi distaccati provenienti da Stati terzi

Art. 1 Allegato I ALC; art. 7 - 9 OLCP

Ai familiari (cfr. n. II.1.3.1 e II.10.2) che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS si applicano le disposizioni generali in materia di documenti di viaggio e di visto previste dall'ordinanza del 22 ottobre 2008¹⁵ concernente l'entrata e di rilascio del visto (OEV). Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a OEV, i familiari titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora durevole rilasciato da uno Stato Schengen e figuranti all'Allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (manuale visti) non necessitano di un visto per un soggiorno inferiore a tre mesi.

D'altro canto, i cittadini di Stati terzi che, in qualità di lavoratori distaccati (n. II.6.3.1 e II.7.1), forniscono in Svizzera una prestazione di servizi sulla base delle disposizioni dell'ALC e dei suoi Protocolli, per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile¹⁶, non necessitano di un visto se sono titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen e figurano all'allegato 2 del manuale visti. Se l'ammissione in vista dello svolgimento di una prestazione di servizi è retta dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), restano applicabili le disposizioni in materia di visto fissate nell'OEV.

Il visto rilasciato ai familiari che risiedono in uno Stato terzo e ai cittadini di Stati terzi distaccati per una durata superiore a 90 giorni lavorativi effettivi è emesso dalla rappresentanza svizzera all'estero sulla base di un'autorizzazione cantonale per il rilascio del visto. Tale documento è rilasciato dall'autorità competente del futuro luogo di residenza o dall'UFM. Occorre esaminare se sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS conformemente alle disposizioni dell'OASA (ricongiungimento familiare o prestazione di servizi, n. II.10.1, II.6.3.5, II.7.3.4 e II.7.4.4). Tali persone sottostanno anche alle tasse cantonali e federali previste per il rilascio di visti conformemente all'ordinanza sugli emolumenti LStr (OEmol-LStr)¹⁷.

¹⁵ RS 142.204

¹⁶ O per una durata superiore se la prestazione è fornita nell'ambito di accordi speciali relativi alla prestazione di servizi (p. es. accordi bilaterali del 1999 con l'UE sui mercati pubblici e i trasporti terrestri e aerei, n. II.6.2 e II.7.4 delle presenti istruzioni).

¹⁷ RS 142.209



2.2.3 Assicurazione di un permesso di dimora

Art. 8 OLCP

Secondo l'ALC, i cittadini UE-27/AELS e i prestatori di servizi distaccati non necessitano dell'assicurazione di un permesso di dimora. La domanda deve essere presentata all'estero o in Svizzera, direttamente presso le competenti autorità cantonali. In linea di principio, l'attività lucrativa sottostà ancora a permesso (n. II.2.3).

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS beneficiano della libera circolazione totale delle persone. Salvo in caso di deroga, segnatamente per i permessi detti di 120 giorni o di breve durata compresi fra tre e quattro mesi, le autorità cantonali non devono pertanto più rilasciare loro l'assicurazione di un permesso di dimora prima dell'ingresso in Svizzera. In caso di trasferimento in Svizzera, queste persone beneficiano del medesimo trattamento riservato ai cittadini svizzeri per quel che concerne il passaggio di confine con gli effetti personali. Le autorità doganali sono state informate conseguentemente.

Per quel che concerne i cittadini UE-2 - nonché i cittadini UE-25/AELS che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa di breve durata compresa fra tre e quattro mesi o di 120 giorni al massimo per anno civile -, si raccomanda alle autorità cantonali di continuare a concedere l'assicurazione di un permesso di dimora. Tale è il caso in particolare qualora l'ingresso in Svizzera esuli dal campo d'applicazione dell'ALC e dei suoi Protocolli.

Il rilascio preliminare – sotto forma di decisione - dell'assicurazione di un permesso di dimora permette di fornire al richiedente e soprattutto al suo datore di lavoro la garanzia del rilascio del permesso.

Quest'assicurazione agevola inoltre il passaggio al confine in quanto funge da conferma del trasferimento in Svizzera, cosicché gli oggetti mobili che l'interessato reca con sé non vengano sdoganati. Ciò vale per analogia anche per le persone che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere sottostanti a permesso (n. II.6.2, II.6.3.5 e cap. II.7).

I cittadini comunitari e dell'AELS (UE-27/AELS) che non adempiono le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora possono entrare in Svizzera unicamente in vista di un soggiorno senza attività lucrativa (turisti, visitatori o persone in cerca di un impiego, n. II.8.2.5).

Non è possibile garantire a queste persone il rilascio di un permesso di dimora che consenta loro di svolgere un'attività lucrativa. Infatti, il rilascio di un tale permesso dipende anche da considerazioni inerenti all'ordine pubblico. I cittadini UE-2 possono ottenere un permesso soltanto se le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni,



controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro nonché contingenti) sono adempite (cfr. cap. II.5).

Per i cittadini UE-2, i servizi cantonali possono utilizzare la funzione SIMIC «Decisione d'entrata» (vecchia funzione RCS 704) e accordare a tale titolo l'assicurazione di un permesso di dimora. Non è invece più possibile effettuare una prenotazione di contingenti (vecchia funzione RCS 1350).

2.3 Procedure di notifica e di notifica dell'arrivo; permessi per stranieri

2.3.1 Principio

Art. 2 par. 4 Allegato I ALC e art. 9 OLCP

L'articolo 2 capoverso 4 Allegato I ALC prevede esplicitamente che gli Stati contraenti possono emanare disposizioni di notifica e di notifica dell'arrivo; tali disposizioni non possono tuttavia essere discriminanti.

Ai cittadini UE-27/AELS e alle altre persone che possono prevalersi dell'ALC e dei suoi Protocolli si applicano pertanto, in materia di notifica e di permessi, gli obblighi e i termini previsti dagli articoli 10-15 LStr nonché dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA. È prevista una procedura specifica qualora l'attività possa essere esplicita su una durata breve senza il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 6 LDist¹⁸ e 6 Odist¹⁹; art. 9 cpv. 1^{bis} OLCP).

Per la notifica da parte di Cantoni e Comuni sul sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), si applica l'articolo 4 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006²⁰.

Per le ulteriori disposizioni in caso di cambiamento di Cantone o di luogo di residenza, si vedano le considerazioni al n. II.4.4.1.

Sono applicabili disposizioni speciali per i seguenti gruppi di persone:

- i lavoratori dipendenti distaccati;
- i prestatori indipendenti di servizi;
- i lavoratori dipendenti dell'UE-25/AELS con attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro svizzero (n. II.2.3.3);
- i frontalieri (n. II.2.3.3.9).

¹⁸ Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, RS **823.20**).

¹⁹ Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS **823.201**).

²⁰ RS **142.513**



2.3.2 Cittadini UE-2

Art. 10 par. 1a, 1b, 2a e 2b ALC, art. 26 par. 2 Allegato I ALC, art. 27 OLCP

Il n. 2.3.3 relativo alle disposizioni speciali non è applicabile integralmente ai cittadini UE-2. In virtù del Protocollo II all'ALC, i cittadini UE-2 sottostanno a una disciplina transitoria distinta da quella dell'ALC (accordo di base) applicabile ai cittadini UE-25/AELS.

A partire dal primo giorno di **assunzione dell'impiego**, i lavoratori UE-2 necessitano di un permesso di dimora / lavoro **anche in caso di assunzione per una durata inferiore a tre mesi**. Non possono beneficiare della procedura di notifica nella misura in cui l'accesso al mercato del lavoro resta sottoposto a una decisione di massima delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro conformemente all'articolo 27 OLCP (rispetto della priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro e, di principio, esigenze in materia di qualifica professionale, cfr. cap. II.5).

I **prestatori di servizi** (distaccati o indipendenti) UE-2 che operano nell'ambito dei settori economici seguenti:

- edilizia: ramo principale, genio civile e rami accessori dell'edilizia,
- attività dei servizi connessi all'orticoltura²¹,
- servizi di pulizia industriale²²,
- servizi di sorveglianza e sicurezza,

continuano a sottostare a permesso a partire dal primo giorno per tutta la durata del periodo transitorio. Tali prestatori di servizi ricevono un **permesso di breve durata UE/AELS** a partire dal primo giorno di attività. In questi quattro settori l'accesso al mercato del lavoro soggiace al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro e alle esigenze in materia di qualifica professionale (cap. II.7.3.2).

Negli **altri settori economici** (settori cosiddetti generali), i prestatori di servizi dell'UE-2 non soggiacciono ad alcun termine transitorio e, come i cittadini UE-25/AELS, devono rispettare la **procedura di notifica** (n. II.7.3.2).

²¹ Tale attività comprende i **servizi connessi alla produzione agricola e servizi connessi alla produzione orticola** (n. 01.41 della Nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 2002). Per una definizione dettagliata, cfr. l'allegato 8.

²² Per una definizione dettagliata, cfr. l'allegato 9.



2.3.3 Disposizioni speciali per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori indipendenti di servizi nonché i lavoratori dell'UE-25/AELS con attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro svizzero

Art. 9 OLCP, art. 14 LStr

2.3.3.1 Persone sottostanti all'obbligo di notificarsi

I cittadini UE-25/AELS che esercitano un'attività lucrativa con assunzione d'impiego in Svizzera, i cittadini di uno Stato membro dell'UE-25/AELS che vengono in Svizzera in qualità di prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati possono – indipendente dalla loro cittadinanza – soggiornare in Svizzera per tre mesi (prestatori indipendenti di servizi e lavoratori dipendenti distaccati: 90 giorni lavorativi effettivi) per anno civile senza permesso delle autorità competenti in materia di stranieri (art. 5 par. 1 ALC e art. 6 par. 2 Allegato I ALC). Sottostanno tuttavia **all'obbligo di notificarsi**.

Conformemente al Protocollo II all'ALC, per i prestatori indipendenti di servizi, che sono **cittadini UE-2**, e per i lavoratori distaccati di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-2, **la procedura di notifica si applica** soltanto alla **fornitura di servizi nei settori cosiddetti generali** (n. II.2.3.2 e II.7.3.2).

Per un soggiorno di oltre tre mesi o di oltre 90 giorni lavorativi per anno civile – lequel ne relève pas du domaine de l'ALCP- occorre sempre un permesso di dimora di breve durata o un permesso di dimora (n. II.4.2, II.4.3, cap. II.5, n. II.6.3.5, II.7.3.4 e II.7.4.4). Ciò vale anche qualora il previsto soggiorno non sottostante a permesso debba essere prolungato o se la persona in questione abbia già soggiornato precedentemente per tre mesi in Svizzera senza svolgervi un'attività lucrativa (p.es. in cerca di un impiego) (cfr. n. II.8.2.5).

In pratica può verificarsi che persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS), di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) o di un permesso per frontalieri (permesso G UE/AELS) in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale o di un soggiorno senza attività lucrativa, effettuino nel contempo prestazioni di servizi transfrontaliere per conto di un datore di lavoro all'estero. In tal caso la procedura di notificazione può essere applicata, in via eccezionale, a una prestazione di servizi (fino a 90 giorni per anno civile) parallelamente all'esistenza di un permesso di soggiorno.

Può essere rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA (permesso detto di 120 giorni) unicamente in casi eccezionali e giustificati (p.es. ad autisti, accompagnatori di treni ecc.). Questo regime particolare non deve infatti indurre a eludere la



procedura di notifica. Un tale permesso non può inoltre essere concesso per prorogare il periodo di notifica (cfr. n. II.6.3.5).

Prima del distacco in Svizzera, i **cittadini di Stati terzi** devono essere stati **ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro** di uno Stato dell'UE o dell'AELS²³. Si può considerare che ciò è il caso se la persona in questione ha dimorato per almeno 12 mesi in uno Stato dell'UE/AELS (art. 2 cpv. 3 OLCP, n. II.6.3.1).

I **prestatori indipendenti di servizi** (p.es. consulenti aziendali o informatici) e i lavoratori distaccati (art. 17 lett. b allegato I ALC) sottostanno all'obbligo di notificarsi unicamente se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni complessivi per anno civile.

I lavoratori indipendenti, che sono cittadini UE-25/AELS, e i lavoratori distaccati di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS attivi nei settori seguenti²⁴:

- edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia,
- settore alberghiero e ristorazione,
- lavori di pulizia industriale o domestica,
- servizi di sorveglianza e di sicurezza,
- *commercio ambulante*²⁵,
- settore a luci rosse,

sono tenuti a notificarsi in tutti i casi sin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata dei lavori (art. 6 cpv. 2 ODist, cfr. foglio

²³ Si tratta di cittadini di Stati non membri dell'UE-25/AELS.

²⁴ Per quanto concerne i prestatori indipendenti di servizi cittadini dell'UE-2 e i lavoratori distaccati (a prescindere dalla loro cittadinanza) di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-2, cfr. il n. 7 delle presenti istruzioni. Lo svolgimento di un servizio nel settore alberghiero/della ristorazione e di lavori di pulizia domestica deve essere notificato a partire dal primo giorno. Negli altri settori menzionati in tale paragrafo nonché nei servizi connessi all'agricoltura, l'accesso al mercato resta sottoposto a permesso. Occorre effettuare un controllo preliminare delle condizioni relative al mercato del lavoro (controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro ed esigenze in materia di qualifica professionale).

²⁵ Cfr. art. 6 cpv. 2 lett. e ODist. Per *commerciante ambulante tenuto a notificarsi a partire dal primo giorno* s'intende chiunque offre ai consumatori l'ordinazione di o propone merci o servizi, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto di vendita mobile, all'aperto, in un locale o da un veicolo secondo art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1).

Esempi: **viaggiatori al minuto, esercenti di punti di vendita ambulanti, venditori ambulanti di passaggio, artigiani ambulanti.**

Deroghe: gli altri commercianti ambulanti quali **proprietari di baracconi da fiera e di circhi** (descritti alla lett. c della predetta legge) sottostanno all'obbligo di notificarsi non appena l'attività supera gli 8 giorni per anno civile.



informativo/direttiva seco/UFM). Lo stesso vale in caso di assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero (art. 12 cpv. 1 LStr).

Nel contesto della **prostituzione**, occorre rilevare che secondo la DTF 128 IV 170 le persone responsabili dell'infrastruttura di un salone di massaggio che decidono quali straniere possono lavorare nello stabilimento in qualità di prostitute sono considerate come dirigenti e datori di lavoro ai sensi della LStr. Ciò vale anche qualora queste persone non impartiscano alle prostitute alcuna direttiva per quel che concerne gli orari di lavoro, il numero di clienti, il tipo di prestazioni, ecc. In tali casi, la prostituzione è considerata come un'assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero sottostante da subito all'obbligo di notifica.

Per le cittadine UE-25/AELS, di conseguenza, l'assunzione di un'attività in un salone va notificata sin dal primo giorno (assunzione d'impiego). Se l'attività dura oltre 90 giorni effettivi occorre un permesso di soggiorno.

Per le cittadine UE-2 che esercitano la loro attività in uno stabilimento occorre un permesso di soggiorno sin dal primo giorno d'attività. La procedura di notifica non è ammessa. Il proprietario dello stabilimento deve pertanto sollecitare un permesso di soggiorno per la propria impiegata. L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro esercita il proprio potere di apprezzamento abituale.

L'ammissione di una prestatrice di servizi indipendente è possibile unicamente se la prostituzione è esercitata all'infuori dello stabilimento. Se tale è il caso, la prostituta deve notificare la propria attività sin dal primo giorno, a prescindere dalla durata dell'attività in Svizzera. Occorre inoltre indicare alle autorità, prima dell'inizio dell'attività, il luogo e il motivo del soggiorno.

2.3.3.2 Prestazioni di servizi sottostanti all'obbligo del permesso

L'ALC non prevede di riprendere integralmente la libera circolazione dei servizi come applicata nel contesto delle quattro libertà del mercato interno dell'UE. L'ALC prevede solo una liberalizzazione parziale delle prestazioni di servizi transfrontalieri a titolo personale²⁶. Tale liberalizzazione non concerne:

- **le prestazioni di servizi da parte di agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito con sede in uno Stato dell'UE/AELS²⁷;**

²⁶ FF 1999 pagg. 5116 e 5270 seg.

²⁷ D'altronde, chiunque intenda esercitare in Svizzera un'attività di collocatore deve possedere un'autorizzazione di collocamento o fornitura di personale a prestito.



- i **servizi finanziari** il cui esercizio esige un'autorizzazione preliminare sul territorio svizzero e il cui prestatore sottostà alla sorveglianza delle autorità (p.es. operazioni bancarie).

Le prestazioni di servizi in questi due ambiti continuano a essere rette dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in Svizzera (art. 22 par. 3 Allegato I ALC). La fornitura di personale a prestito a partire dall'estero è così esclusa conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11)²⁸.

La fornitura di queste prestazioni di servizi continua a sottostare all'obbligo del permesso, il cui rilascio è retto dalle disposizioni della LStr e dell'OASA (cfr. n. II.6.3.5). Non è pertanto applicabile la procedura di notifica. In questi settori è sempre necessaria una domanda preliminare del permesso. **Non vi è un diritto al rilascio del permesso.**

2.3.3.3 Procedura di notifica per lavoratori dipendenti distaccati e per prestatori indipendenti di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile²⁹ nonché per i cittadini UE-25/AELS che esercitano un'attività lucrativa di breve durata fino a tre mesi per anno civile

Per ottemperare all'obbligo di notificarsi basta compilare in maniera esauriente e corretta il modulo di notifica per:

- lavoratori dipendenti distaccati (va osservato il foglio informativo/direttiva seco/UFM);
- prestatori indipendenti di servizi; o
- lavoratori dipendenti dell'UE-25/AELS con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero.

Legalmente, il datore di lavoro è tenuto a notificare i lavoratori distaccati (art. 6 cpv. 1 LDist).

Le persone sottostanti all'obbligo di notifica possono notificarsi presso le competenti autorità cantonali secondo due modalità:

a) Notifica in rete (procedura normale)

I datori di lavoro che inviano regolarmente lavoratori in Svizzera in qualità di lavoratori dipendenti distaccati come pure i prestatori di servizi

²⁸ Si veda parimenti l'allegato 5: direttive comuni del 1° luglio 2008 concernenti l'impatto dell'ALC e dell'Accordo AELS sulle prescrizioni in materia di collocamento e di personale a prestito.

²⁹ Conformemente ai Protocolli all'ALC, per i prestatori indipendenti di servizi cittadini dell'UE-2 e i lavoratori distaccati di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-2, la procedura di notifica si applica soltanto alla fornitura di servizi nei settori cosiddetti generali (n. II.2.3.2 e cap. II.7).



indipendenti regolarmente attivi nel nostro Paese sono tenuti a ricorrere alla notifica in rete (via Internet) gratuita. Dopo la prima notifica, questo sistema consente di espletare le ulteriori procedure di notifica in maniera semplice e celere. A tal fine basta essere registrati quali «clienti» sul sito del seco o dell'UFM e attenersi alle istruzioni ivi figuranti.

La notifica in rete concerne anche i datori di lavoro svizzeri che assumono ripetutamente manodopera UE-25/AELS per impieghi fino a tre mesi in Svizzera.

b) Notifica di una prestazione di servizi o di un'attività lucrativa di breve durata (procedura eccezionale per scritto)

Se per motivi particolari non può essere effettuata in rete (via Internet), la notifica può avvenire per posta o per fax. Non è possibile effettuare la notifica per posta elettronica (e-mail). A tal fine sono disponibili tre moduli diversi (vedi moduli all'allegato 2):

- modulo di notifica per lavoratori dipendenti distaccati; in ogni caso va osservato il foglio informativo/direttiva seco/UFM e occorre allegare alla notifica una conferma firmata del datore di lavoro;
- modulo di notifica per prestatori indipendenti di servizi;
- modulo di notifica per lavoratori dipendenti dell'UE-25/AELS che effettuano un'attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro svizzero.

Occorre compilare debitamente il modulo che fa al caso e inoltrarlo presso l'autorità preposta al mercato del lavoro del luogo di lavoro o d'impiego (cfr. foglio informativo/direttiva seco/UFM).

L'autorità preposta al mercato del lavoro verifica il modulo e, dietro domanda esplicita del datore di lavoro, emana una conferma della notifica sottostante a tassa (25 franchi per notifica).

Si raccomanda questa procedura unicamente in casi eccezionali, ad esempio se il datore di lavoro non ha accesso a Internet. La notifica in rete via Internet rappresenta la procedura ordinaria anche in caso di una prestazione di servizi unica o di un unico impiego da parte di un datore di lavoro.

2.3.3.4 Termine di notifica

In caso di **obbligo di notifica**, la notifica deve sempre avvenire prima dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera.



I lavoratori dipendenti distaccati e i lavoratori indipendenti devono notificarsi mediante il modulo ufficiale (solitamente in rete) almeno otto giorni prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera, domenica e giorni festivi compresi (cfr. art. 6 cpv. 3 LDist³⁰ e art. 9 cpv. 1 OLCP). Esempio: se la notifica ha luogo il 21 luglio 2009, i lavori non possono iniziare prima del 29 luglio 2009.

Se in casi urgenti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali, ecc.) non è possibile osservare il termine di otto giorni civili, il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist). Il numero I.2.3.3.6 (Deroghe al rispetto del termine di otto giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego) precisa i casi in cui è possibile far valere una situazione d'urgenza.

In caso di **assunzione d'impiego non superiore a tre mesi per anno civile in Svizzera**, la notifica deve avvenire **al più tardi il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa**.

2.3.3.5 Conferma della notifica in caso di notifica in **rete**

Le autorità cantonali competenti evadono le pratiche di notifica effettuate in rete e inoltrano una risposta elettronica (e-mail) al mittente. La risposta può consistere in una conferma di ricezione della notifica o in un suo rifiuto.

In caso di effettiva ottemperanza all'obbligo di notifica, sarà inoltrata agli autori della notifica in principio una **conferma di ricezione**. In questo caso il rispetto del termine di notifica non è rilevante.

Se la notifica viene effettuata nel rispetto del termine degli otto giorni e completa di tutte le informazioni necessarie, l'autorità cantonale competente inoltrerà una conferma. La conferma di ricezione riporta il seguente testo standard:

«Questa conferma serve come giustificativo dell'avvenuta notifica secondo le indicazioni summenzionate ma non costituisce un'approvazione di eventuali deroghe ai termini di notifica imposti per legge. Si prega di prestare attenzione agli eventuali avvisi riportati sulla conferma di ricezione. Le infrazioni all'obbligo di notifica sono soggette a sanzioni. Sono fatte salve gli oneri in materia di polizia economica, sanitaria e del commercio».

Le persone soggette all'obbligo di notifica ricevono una **conferma di ricezione della notifica anche in caso di inoltro alle autorità cantonali competenti in violazione del termine di notifica o solo**

³⁰ Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist; RS 823.20)



dopo l'inizio dell'impiego. Il testo conterrà tuttavia la seguente indicazione (inserita nel campo di testo libero):

«**ATTENZIONE:** la Sua domanda è stata presentata in violazione del termine di notifica di otto giorni. Si metta subito in contatto con l'autorità cantonale competente (facendo menzione della notifica già inoltrata) e posticipi la data di inizio dell'impiego. In caso contrario potrà essere soggetto a sanzioni relative all'infrazione all'obbligo di notifica».

Per aggiungere eventuali informazioni, si prega di utilizzare il campo di testo libero.

In caso di ricorso al caso urgente (2.3.3.6), la comunicazione dell'avvenuta approvazione o rifiuto sarà inserita nel campo di testo libero.

In caso di **notifica incompleta o errata** da parte del datore di lavoro o di prestatori di servizio indipendenti, o in caso di attività soggette ad **autorizzazione, l'accettazione della notifica viene rifiutata.** In caso di notifica parzialmente incompleta, l'autorità cantonale competente farà i dovuti accertamenti. In caso di mancata comunicazione dei dati necessari da parte del richiedente all'autorità o in caso di mancata o errata indicazione dell'indirizzo di contatto, si incorre in un rifiuto della notifica.

2.3.3.6 Deroghe al rispetto del termine di otto giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego (Procedura d'urgenza)

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare **eccezionalmente** prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati, ma **al più presto il giorno della notifica.** Il verificarsi di un'urgenza deve essere obbligatoriamente comunicato al momento della notifica dell'impiego (n. 7 del modulo di notifica nello spazio «Osservazioni»). Il ricorso al caso urgente deve essere motivato nella notifica stessa.

La validità del ricorso al caso urgente viene riconosciuta dalle autorità cantonali in caso **siano soddisfatte complessivamente le seguenti condizioni:**

- la prestazione lavorativa prevede **la riparazione di un danno occorso in maniera imprevedibile e ha l'obiettivo di evitare ulteriori danni;**
- la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili (domeniche e festività incluse) dopo l'insorgere del danno.

In particolare, la necessità di avviare l'attività lavorativa eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6



capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati può essere riconosciuta nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

- è necessario ripristinare macchine da lavoro, apparecchi, impianti di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento di un'impresa, a seguito di gravi guasti o danni;
- è necessario riparare o sistemare guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza maggiore;
- è necessario riparare o evitare guasti causati all'approvvigionamento elettrico, idrico e al riscaldamento, e guasti al trasporto pubblico o privato;
- è necessario svolgere attività improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza di persone e animali, e per scongiurare il rischio di danni all'ambiente;
- occorre posticipare il termine di consegna di un lavoro dovuto a fattori meteorologici in determinati rami di attività³¹ (p.es. cambio repentino delle condizioni meteorologiche come un brusco calo della temperatura dopo un periodo di caldo prolungato). I lavori previsti dall'impiego sono eseguibili solo in condizioni meteorologiche favorevoli e, nonostante i provvedimenti presi, non sarebbe sostenibile il loro trasferimento per ragioni tecniche ed economiche (p.es. il riempimento di fughe di vario tipo in caso di freddo intenso³²).
- Un mandato per l'esecuzione di lavori a breve scadenza, una pianificazione lacunosa o la mancata notifica tempestiva dell'impiego non sono considerati casi urgenti, anche se sussiste il rischio che si verifichino i suddetti danni o guasti.

2.3.3.7 Notifica di diversi mandati e impieghi

In linea di principio occorre notificare separatamente ogni mandato e luogo d'impiego.

È tuttavia ammessa un'unica notifica se:

³¹ Posticipi del termine di consegna di un lavoro dovuti a fattori meteorologici sono possibili nei seguenti settori: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave, estrazione di sabbia e di ghiaia, posa di binari e di condotte aeree, sistemazioni esterne (giardini), silvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola, estrazione di argilla e industria laterizia, pesca professionale, trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e dai cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione.

³² Per ulteriori precisazioni, consultare i n. da B1 a B4 della circolare del gennaio 2005 concernente l'indennità per intemperie IPI 01.05 della Segreteria di stato dell'economia SECO (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/KS_SWE_2005_F_gesamt.pdf).



- più soggiorni nel medesimo luogo d'impiego sono necessari per eseguire un mandato per lo stesso mandante. Occorre indicare le date dei diversi impieghi;
- il lavoro è effettuato senza interruzioni nel medesimo luogo d'impiego.

In via eccezionale è ammessa un'unica notifica se:

- più soggiorni in diversi luoghi d'impiego sono necessari per eseguire più mandati relativi a lavori di manutenzione e servizio dopo vendita per lo stesso mandante. Vanno indicati i giorni lavorativi per i singoli mandati e il primo luogo d'impiego. Questa clausola comprende segnatamente i lavori di montaggio di linee elettriche e di condotte o i lavori di montaggio connessi alla costruzione di strade o ferrovie (p.es. montaggio di dispositivi di sicurezza su un tratto autostradale).

2.3.3.8 Modifiche ulteriori delle notifiche

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno notificati senza indugio all'ufficio cantonale competente, al più tardi prima dell'inizio dell'impiego; in caso di riduzione o prolungamento dell'impiego la notifica deve essere effettuata prima che inizi il nuovo periodo di durata dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata via Internet (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato all'ufficio competente per e-mail (in nessun caso si deve eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito riferimento alla notifica già effettuata, nei seguenti casi:

- **posticipo** della data di inizio dell'impiego;
- **differente durata dell'impiego** (riduzione o prolungamento dell'impiego);
- interruzione dei lavori.

È necessario effettuare una **nuova notifica in rete** per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di **altri collaboratori** (p.es. in caso di malattia);
- notifica di **collaboratori supplementari**;
- **ripresa dei lavori** dopo un'interruzione, **seguito dei lavori** (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata **al più tardi prima dell'inizio dell'impiego** e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. **Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni** secondo l'articolo 6 capoverso 3 della



legge sui lavoratori distaccati; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la **ripresa dei lavori deve avvenire comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori** per lo stesso progetto.

Per le **interruzioni dei lavori** si applicano le stesse condizioni. Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una **modifica ulteriore del luogo di impiego comporta un nuovo decorrere del termine di otto giorni**.

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

Le modifiche alle notifiche (ritiro dell'iscrizione per intemperie, termine anticipato della prestazione di servizi, ecc.) che comportano **accrediti per giornate non lavorate** (pagamento dei 90 giorni di attività lavorativa non soggette ad autorizzazione) devono essere comunicate all'autorità cantonale competente al più tardi **entro le 12.00**, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece per gli **accrediti retroattivi** per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego, previa la possibilità di prova.

2.3.3.9 Sanzioni

L'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera³³ disciplina le sanzioni che possono essere pronunciate nei confronti dei lavoratori distaccati cittadini dell'UE-27/AELS che non osservano le disposizioni relative all'obbligo di notifica conformemente a tale legge e alla sua ordinanza d'applicazione³⁴.

Per i prestatori di servizi indipendenti cittadini dell'UE-27/AELS sottostanti all'obbligo di notifica e i lavoratori cittadini dell'UE-25/AELS che svolgono un'attività di breve durata presso un datore di lavoro svizzero, le eventuali violazioni degli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1^{bis} OLCP sono sanzionate conformemente all'articolo 32a OLCP.

³³ Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; RS **823.20**).

³⁴ Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS **823.201**).



2.3.4 Disposizioni speciali per frontalieri

Art. 7, 13, 28 e 32 Allegato I ALC e art. 4 cpv. 3 e 3^{bis} OLCP

I frontalieri giusta l'ALC e i suoi Protocolli³⁵, che sono cittadini UE-27/AELS e assumono un impiego in Svizzera, ottengono un permesso per frontalieri se la durata della loro attività economica è superiore a tre mesi. Possono beneficiare della procedura di notifica solo nel quadro dei tre mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile (n. II.2.3.3), ma mai in concomitanza (deroga: cfr. n. II.2.3.3.1) con il titolo specifico rilasciato al frontaliere (n. II.4.4.2.4).

Ai cittadini UE-2 è inoltre applicabile il controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro in occasione della prima assunzione d'impiego, cap. II.5).

Per poter disporre di un recapito per la corrispondenza in Svizzera, il nome del datore di lavoro deve figurare nel libretto per stranieri. Nel caso di frontalieri esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel libretto per stranieri deve figurare l'indirizzo della sede dell'impresa o il suo indirizzo professionale in Svizzera. Nel libretto per frontalieri va inoltre indicato il domicilio all'estero.

Ogni cambiamento di datore di lavoro, di sede dell'impresa o dell'indirizzo professionale come pure dell'indirizzo all'estero va notificato all'autorità competente per il rilascio del libretto nel luogo di lavoro. Tali cambiamenti devono essere notificati o mediante il modulo «Annuncio di modifica per frontalieri» direttamente all'UFM, PeR, Servizio DSDE, Team Stranieri, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern oppure presso il Comune di lavoro o di residenza se pertinenti disposizioni cantonali prevedono che tutte le domande e le notifiche concernenti il diritto in materia di stranieri vadano presentate al Comune.

I frontalieri che risiedono in Svizzera durante la settimana sono tenuti a notificarsi presso l'autorità comunale competente nel luogo di residenza. Per la procedura di notifica sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai cittadini svizzeri che durante la settimana soggiornano fuori del luogo di domicilio. Non è richiesto un ulteriore permesso in materia di diritto degli stranieri oltre al permesso per frontalieri UE/AELS (diversamente da quanto indicato al n. I.3.1.8).

³⁵ Cfr. art. 28 e 32 allegato I ALC.



2.3.5 Libretti per stranieri e tipi di permesso

Art. 4-6 OLCP

I cittadini UE-27/AELS e i loro familiari nonché i prestatori di servizi che, in virtù dell'ALC e dei suoi Protocolli, adempiono le condizioni di riconoscimento d'acquisizione del loro diritto di soggiorno ottengono un libretto per stranieri. L'articolo 71 OASA è applicabile per analogia.

Esistono i seguenti libretti per stranieri (cfr. anche i facsimile, [allegato 2](#)):

- **Libretto L** (viola) Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS:
 - durata di validità inferiore a un anno (massimo 364 giorni);
 - in caso di attività lucrativa, è determinante la durata del rapporto di lavoro (*contratto inferiore a un anno*); la validità del permesso coincide con la durata del contratto;
 - regolamentazione speciale per persone in cerca di un impiego (n. II.8.2.5);
 - per i prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati (cap. II.6 e II.7);
 - per le persone non esercitanti attività lucrativa, il permesso è rilasciato per la durata, inferiore a un anno, del soggiorno previsto (cure, visita, ecc.).

- **Libretto B** (grigio) Permesso di dimora UE/AELS
 - durata di validità di cinque anni in caso di rapporto di lavoro di un anno o più;
 - disposizioni speciali per lavoratori indipendenti (n. II.4.3 e II.5.6);
 - per i prestatori di servizi (n. II.6.2, II.6.3.5 e cap. II.7), le persone non



esercitanti attività lucrativa (n. 8.2.4) e gli allievi e studenti (n. II.8.2.2).

- **Libretto C** (verde) Permesso di domicilio UE/AELS
 - durata di validità indeterminata;
 - termine di controllo di cinque anni (nuovo) (n. II.10.1).

- **Libretto G** (marrone) Permesso per frontalieri UE/AELS
 - per la durata del contratto di lavoro (se questo è inferiore a un anno);
 - durata di validità di cinque anni se il contratto di lavoro è stipulato per oltre un anno o è di durata indeterminata.

Se lo straniero desidera proseguire il soggiorno o l'attività lucrativa in Svizzera, il libretto per stranieri deve essere presentato per proroga all'autorità competente almeno due settimane prima della scadenza (n. I.3.1.7).

I permessi di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi in tutta la Svizzera (n. II.4.4.1). In caso di cambiamento di luogo di residenza occorre riportare il nuovo indirizzo nel libretto per stranieri nonché registrarlo nel SIMIC. È così garantita l'affidabilità del libretto per stranieri e del SIMIC (n. I.3.1.7).

Il libretto per stranieri UE/AELS costituisce così parimenti un'attestazione del luogo di residenza di evidente utilità nei contatti con autorità e privati (p.es. ufficio della circolazione, posta, banche).

L'emolumento per il rilascio, la proroga e la modifica dei libretti non deve eccedere quello previsto per documenti analoghi destinati ai cittadini svizzeri (art. 30 OLCP, art. 2 ALC e art. 2 par. 3 e allegato I ALC: principio della parità di trattamento).

L'emolumento massimo di 65 franchi previsto per il rilascio di un libretto per stranieri corrisponde a quello per il rilascio di una carta d'identità svizzera (cfr. anche cap. II.14).



2.3.6 Estratti del casellario giudiziale

Art. 5 Allegato I ALC

Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LStr, prima del rilascio di un permesso di dimora è regolarmente richiesto un estratto del casellario giudiziale. In virtù delle direttive menzionate all'articolo 5 allegato I dell'ALC, per i cittadini UE/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi distaccati, nel corso della procedura di ammissione si può richiedere un tale estratto solo in singoli casi debitamente motivati. Non è inoltre possibile informarsi sistematicamente presso le autorità del Paese di provenienza dell'interessato (art. 5 direttiva 64/221 CEE³⁶).

Le autorità in Svizzera devono essere a conoscenza di fatti concreti che giustifichino la richiesta di un estratto del casellario giudiziale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Tale è il caso, ad esempio, allorquando l'interessato figura nel sistema SIMIC/Ripol.

L'altro Stato contraente è allora tenuto a fornire una risposta entro due mesi (art. 5 par. 2 direttiva 64/221 CEE).

³⁶ Questa direttiva, come pure le altre citate dall'ALC, possono essere ordinate presso l'UFM o consultate su Internet all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=1964&nu_doc=221&lg=it



3 Diritto al rilascio di un permesso di dimora

3.1 Principio

Con l'entrata in vigore dell'ALC e dei suoi Protocolli, le persone il cui statuto è retto dall'Accordo e dai suoi Protocolli (n. II.1.3.1 e II.1.3.2) hanno diritto al rilascio d'un permesso, se adempiono le condizioni applicabili.

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS che intendono esercitare in Svizzera una prima attività lucrativa non sottostanno più ai contingenti speciali annuali (n. II.1.2 e II.4.1). A partire dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8. Per contro, ai cittadini UE-2 continuano a essere applicabili contingenti preferenziali nonché le disposizioni relative al mercato del lavoro (cap. II.5).

Siccome le disposizioni transitorie sono scadute il 31 maggio 2007 per i frontalieri UE-17/AELS e il 30 aprile 2011 per i frontalieri UE-8, queste persone non sottostanno più alle disposizioni speciali relative alle zone di frontiera (n. II.2.3.3.9). I frontalieri cittadini UE-2 continuano invece a sottostare alle limitazioni in materia di zone di frontiera e alle disposizioni relative al mercato del lavoro (n. II.5.9).

Per le persone che non svolgono un'attività lucrativa non vigono speciali disposizioni transitorie (n. II.8.1).

Il rilascio di permessi di dimora a cittadini UE-27/AELS che *non* possono prevalersi dell'ALC è invece lasciato, come sinora, alla libera decisione della competente autorità cantonale (art. 96 LStr). All'infuori dell'ALC e dei suoi Protocolli, sussiste un diritto garantito per legge solo per quel che concerne l'ammissione del coniuge e il ricongiungimento familiare, nel contesto del GATS e in virtù delle disposizioni in materia d'asilo (cfr. n. II.1.5).

3.2 Esame giudiziario del rilascio di un permesso di dimora

Grazie ai diritti garantiti per legge, le persone che possono far valere un diritto figurante nell'ALC e nei suoi Protocolli sono autorizzate a interporre un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale; LTF, RS 173.110). Queste persone hanno pertanto diritto anche all'esame giudiziario da parte di un tribunale amministrativo cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).



In caso di rifiuto del permesso in presenza di un diritto al rilascio, i cittadini UE-27/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi distaccati hanno la possibilità di adire un tribunale amministrativo cantonale e il Tribunale federale.

Conferendo un tale diritto di ricorso è tenuto debitamente conto delle esigenze di cui all'articolo 11 paragrafo 3 ALC (protezione giuridica).

3.3 Possibilità di verifica del divieto d'ingresso

La possibilità di esame giudiziario menzionata al n. II.3.2 concerne anche il divieto d'ingresso disposto dall'UFM nei confronti di una persona che può far valere un diritto in applicazione dell'ALC (cittadini UE-27/AELS e familiari, prestatori di servizi).

Contro tali persone potrà pertanto essere pronunciato e mantenuto un divieto d'ingresso solo se non possono far valere un diritto previsto nell'ALC e nel suo Protocollo. Tale è il caso, ad esempio, per le persone il comportamento rende necessari provvedimenti volti a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici (n. II.12.1, art. 3 par. 1 della direttiva 64/221 CEE).

Le disposizioni vigenti (art. 113 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 67 LStr) consentono il riesame giudiziario, in seguito a impugnazione diretta presso il Tribunale amministrativo federale (detto in seguito TAF), istituito il 1° gennaio 2007, di un divieto d'ingresso ordinato dall'UFM. In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dall'UFM (art. 31 LTAF) ai sensi dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 1721.021).

Se invece è riconosciuto un diritto al permesso di soggiorno ai sensi dell'ALC, il divieto d'ingresso ordinato dall'UFM dev'essere abrogato.

Una situazione analoga si presenta per le persone che beneficiano di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (art. 7 e 42 LStr e art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, RS 0.101). Anche in questo caso il divieto d'ingresso disposto dall'UFM è revocato regolarmente se le autorità cantonali rilasciano a queste persone un permesso di dimora.

È fatta salva la competenza dell'UFM di negare, in determinati casi, l'approvazione al rilascio del permesso di dimora (cfr. n. I.1.1 e art. 85 OASA; DTF 127 II 49; cosiddetto diritto di veto nonché n. I.1.3).



3.4 Deroche al diritto garantito per legge

3.4.1 Ammissione di prestatori di servizi indipendentemente dagli accordi speciali sulla prestazione di servizi e in caso di prestazioni che superano i 90 giorni lavorativi

Art. 15 OLCP

L'ALC non prevede un diritto garantito per legge per le prestazioni di servizi transfrontalieri che superano i 90 giorni lavorativi per anno civile, a meno che esista uno speciale accordo sulla prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE, ad esempio in materia di appalti pubblici o di trasporti terrestri o aerei (n. II.6.1 e II.7.1). Trattandosi di prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi, spetta – come sinora - alle autorità cantonali decidere liberamente circa l'ammissione (art. 96 LStr, n. II.6.3.5 e II.7.3.4).

3.4.2 Ammissione non sottostante a contingente o per motivi importanti

Art. 12 e 20 OLCP

Dato che i cittadini UE-25/AELS esercitanti attività lucrativa non soggiacciono più ai contingenti preferenziali, non occorre più prevedere nei loro confronti deroghe ai contingenti.

Le pertinenti disposizioni previste a tal fine restano invece vigenti nei confronti dei cittadini UE-2. Per analogia al capitolo 3 OASA, le deroghe ai contingenti massimi restano applicabili a queste persone. Non sussiste tuttavia nessun diritto garantito per legge alla deroga ai contingenti. Le autorità cantonali e l'UFM decidono pertanto liberamente se liberare o no dai contingenti una persona esercitante attività lucrativa (n. II.5.4).

Tale misura è applicabile anche in caso di ammissione senza attività lucrativa avvenuta per motivi importanti nonostante non fossero adempiute le condizioni previste dall'ALC e dal suo Protocollo (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e 31 OASA; n. II.8.2.7).



4 Condizioni d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera

4.1 Introduzione

Art. 6 e 12 Allegato I ALC e art. 4 e 9 OLCP

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS non soggiacciono più ai contingenti annuali previsti - per i primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'ALC - per il rilascio e il rinnovo di permessi iniziali di soggiorno di breve durata UE/AELS e il rilascio di permessi iniziali di dimora UE/AELS.

Queste modifiche interessano parimenti i cittadini di Norvegia e Islanda – ambedue Stati membri dell'AELS – nonché i cittadini di Cipro e Malta. A partire dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8.

Per quanto concerne le condizioni d'ammissione al mercato del lavoro per i cittadini UE-2 in particolare, si veda il cap. II.5.

4.2 Permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS e permessi di dimora UE/AELS

Con la libera circolazione totale delle persone, in vigore dal 1° giugno 2007, spetta di principio allo straniero notificare il proprio arrivo in Svizzera e fare il necessario per ottenere il titolo di soggiorno corrispondente, presentando i documenti necessari ai servizi amministrativi che il Cantone del luogo di soggiorno gli avrà designato.

In caso di **assunzione d'impiego** in Svizzera all'infuori del quadro previsto dalla procedura di notifica, il lavoratore straniero ottiene un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) o un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) a seconda della durata dei rapporti di lavoro. L'attività può iniziare dal momento in cui le autorità cantonali competenti hanno ricevuto la domanda. L'entrata in Svizzera è regolata conformemente al capitolo 2.2. delle presenti istruzioni.

Per i cittadini UE-25/AELS (per i cittadini UE-8, cfr. n. II.5.6.1) le Parti contraenti possono esigere dal lavoratore dipendente solo una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro (art. 6 par. 3 lett. b Allegato I ALC).

Da tali documenti deve essere possibile desumere, oltre alle generalità del datore di lavoro e del lavoratore dipendente, anche la durata del rapporto di lavoro e un orario di lavoro corrispondente ad almeno 12 ore



lavorative settimanali³⁷. In tal modo è possibile determinare se il richiedente corrisponde alla definizione di lavoratore dipendente e se occorre rilasciargli un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS al fine di regolare il suo soggiorno in Svizzera (cap. II.8).

Se dalla dichiarazione di assunzione o dall'attestato di lavoro emerge che il rapporto di lavoro previsto è inferiore a un anno (ossia fino a 364 giorni), sarà rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS. Se invece la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro indica rapporti di lavoro di un anno o superiori a un anno (ovvero superiori a 364 giorni), occorre rilasciare un permesso di dimora UE/AELS. Il permesso di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS sono rilasciati a condizione che non vi sia violazione dell'ordine pubblico (n. II.12.1.1).

4.3 Attività lucrativa indipendente

Art. 12 Allegato I ALC

4.3.1 Principio

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-25/AELS che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora iniziale UE/AELS della durata di cinque anni, purché dimostrino tale attività al momento di presentare la domanda. Queste persone non possono più essere assoggettate al periodo d'installazione previsto dalla disciplina transitoria dell'ALC e del suo Protocollo I, vigente fino al 31 maggio 2007. I lavoratori indipendenti bulgari e rumeni (UE-2) soggiacciono alle disposizioni transitorie previste dal Protocollo II all'ALC (cfr. n. II.4.3.3).

In caso di seri dubbi circa l'esercizio reale e intenso dell'attività lucrativa svolta in Svizzera in qualità di indipendente e la realizzazione effettiva di un introito regolare che consenta di sopperire ai propri bisogni, le competenti autorità cantonali mantengono la possibilità di esigere - in ogni momento della durata di validità del permesso - nuovi mezzi di prova e di revocare il permesso se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.

³⁷ Decisione della CGCE, causa 139/85 Kempf e Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurigo 1995, pag. 278.



4.3.2 Dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente

La creazione di un'impresa o azienda in Svizzera con attività commerciale effettiva atta a garantire durevolmente il sostentamento può fungere da prova sufficiente. A tal fine basta presentare i registri contabili (contabilità, commesse, ecc.), che attestano la sua effettiva esistenza.

Di norma, l'inizio di un'attività lucrativa indipendente presuppone la fondazione legale di un'azienda di commercio o di fabbricazione, di un'azienda d'altro tipo gestita secondo criteri commerciali oppure di una società con personalità giuridica, con pertinente iscrizione nel registro di commercio.

Per le libere professioni (avvocato, medico, ecc.), gli artisti figurativi (n. I.4.2.2), i musicisti e altre persone attive nel mondo della cultura, tale condizione non è applicabile.

Sono tuttavia fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei diplomi³⁸, come pure le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valide anche per i cittadini svizzeri (leggi sul lavoro, autorizzazione per l'esercizio della professione, ecc.; cfr. anche n. II.6.3.2).

I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla fondazione di un'impresa o azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (n. II.12.2.3.2). Non si può invece esigere un salario minimo. Le persone esercitanti attività indipendente perdono il loro diritto di residenza se non sono più in grado di sopperire ai propri bisogni e cadono così a carico dell'assistenza³⁹ (n. II.12.2.3.2).

Per stabilire se si tratta di un'attività dipendente o indipendente, occorre tenere conto delle circostanze del singolo caso. Determinante in tal senso, durante l'intero periodo di contingente, è in prima linea la prassi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), non la giurisprudenza svizzera. Va detto tuttavia che quest'ultima coincide perlopiù con la prassi della CGCE. Il fattore determinante è che l'attività sia svolta per proprio conto e a proprio rischio. La persona che esercita l'attività non deve essere vincolata a direttive di terzi. Non deve inoltre sussistere né un rapporto di subordinazione né un'affiliazione a un'organizzazione lavorativa di un'azienda⁴⁰. In caso di dubbio si raccomanda di contattare le competenti casse di compensazione AVS.

³⁸ Ulteriori informazioni all'indirizzo: <http://www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/i/index.htm>

³⁹ Marcel Dietrich, op. cit., pag. 503

⁴⁰ Cfr. DTF 123 V 161, consid. 1 pag. 163 e ulteriori indicazioni, nonché FF 1999 5352 seg.



4.3.3 Attività indipendente dei cittadini UE-2

Art. 10 par. 2b e 31 dell'Allegato I all'ALC

I cittadini bulgari e rumeni che entrano in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa indipendente ottengono un permesso iniziale di dimora UE/AELS della durata di sei mesi (periodo di installazione), che li abilita a svolgere un'attività lucrativa indipendente. In casi debitamente motivati, questo periodo può essere prorogato di due mesi. I motivi addotti devono essere dimostrabili e oggettivi (p.es. ritardi nella fornitura di macchine). Durante questo periodo, l'interessato deve dimostrare di svolgere un'attività lucrativa indipendente effettiva e durevole realizzando le necessarie premesse aziendali. Il computo definitivo sui contingenti e il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS avvengono solo dopo la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente (n. II.4.3.2). Fino al 31° maggio 2011, l'accesso a un'attività lucrativa indipendente per i cittadini dell'UE-2 soggiace ai contingenti massimi **fissati nel Protocollo II all'ALC** (cfr. anche n. II.5.6).

Il passaggio a un'attività lucrativa dipendente sottostà a permesso (cfr. n. II.4.4.2.3). È dato un diritto alla mobilità geografica ma non alla mobilità professionale (art. 34 Allegato 1 ALC). In caso di passaggio ad un'attività dipendente è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS in funzione della durata dei rapporti di lavoro. Il permesso è rilasciato purché sia disponibile un'unità di contingente (cfr. n. II.4.4.2.3).

Se allo scadere dei sei mesi (otto al massimo) lo straniero fornisce la prova dell'attività indipendente gli è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido cinque anni.

4.4 Mobilità geografica e professionale

4.4.1 Mobilità geografica

Art. 2 par. 4, 6 par. 4, 8, 14, 30 e 34 Allegato I ALC

I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l'intero territorio della Svizzera (mobilità geografica). I cittadini UE-27/AELS e i loro familiari non necessitano di un nuovo permesso se decidono di trasferire il centro dei loro interessi in un altro Cantone. Il nuovo indirizzo va tuttavia riportato sul permesso UE/AELS (n. II.2.3.1). Al momento della notifica nel nuovo luogo di domicilio occorre presentare il libretto per stranieri per l'apposizione del nuovo indirizzo. Ciò vale parimenti in caso di trasferimento del domicilio all'interno del medesimo Cantone o Comune. I cittadini UE/AELS ottengono dalle autorità competenti nel nuovo luogo di domicilio un nuovo libretto per stranieri sottostante a emolumento (n. II.14.2).



Dal 1° giugno 2007, le zone di frontiera sono abolite nei confronti dei cittadini UE-17/AELS. I permessi per frontalieri sono rilasciati loro purché soggiornino sul territorio dell'UE o dell'AELS e lavorino in Svizzera (assunzione d'impiego o attività indipendente). I frontalieri (n. II.4.4.2.4) sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro domicilio all'estero. Durante la settimana possono risiedere su tutto il territorio della Svizzera.

Le zone di frontiera restano applicabili ai frontalieri cittadini UE-2 (compresi i lavoratori indipendenti). Queste persone sono pertanto tenute a rientrare almeno settimanalmente al domicilio entro la zona di frontiera straniera. Durante la settimana possono soggiornare in Svizzera, anche all'infuori delle zone di frontiera, purché esercitino un'attività lucrativa entro le zone di frontiera svizzere (p.es. luogo di lavoro a Zurigo e soggiorno, fuori dagli orari di lavoro, ad Affoltern am Albis).

4.4.2 Mobilità professionale

4.4.2.1 Per lavoratori dipendenti titolari di un permesso di dimora UE/AELS

Art. 8 e 14 Allegato I ALC

Il permesso di dimora UE/AELS autorizza le persone esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nonché a passare a un'attività indipendente (mobilità professionale). Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica vevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull'esercizio di un'attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).

Questa mobilità professionale si applica sia ai cittadini UE-25/AELS che ai cittadini UE-2, purché siano titolari di un permesso di dimora UE/AELS.

4.4.2.2 Per lavoratori dipendenti titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

Art. 8 e 14 Allegato I ALC

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS permette ai cittadini UE-27/AELS di cambiare impiego e professione nel contesto di un'attività lucrativa dipendente. Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica vevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull'esercizio di un'attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).

Il passaggio a un'attività indipendente sottostà a notifica e presuppone il rilascio di un nuovo permesso di dimora (permesso B UE/AELS vevole cinque anni). Tale disciplina si applica sia ai cittadini UE-25/AELS che ai cittadini UE-2.



Per i cittadini bulgari e rumeni (UE-2) titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, il passaggio a un'attività indipendente sottostà ad autorizzazione e necessita il rilascio di un nuovo permesso di dimora UE/AELS per lavoratori indipendenti sottostante a contingente (art. 30 Allegato I all'ALC i.r. con l'art. 10 par. 3 ALC e n. II.4.3).

4.4.2.3 Per lavoratori indipendenti

Art. 8, 14, 30 e 34 Allegato I ALC

I cittadini UE-25/AELS che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa indipendente, conservano il permesso di dimora UE/AELS se passano a un'attività dipendente.

Per i cittadini UE-2, il passaggio da un'attività indipendente a un'attività dipendente presuppone il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS fintantoché le disposizioni transitorie restano applicabili nei loro confronti. Il permesso sarà rilasciato a condizione che sia disponibile un'unità del pertinente contingente. Occorre inoltre controllare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).

4.4.2.4 Per frontalieri UE-25/AELS⁴¹

Art. 7 e 13 Allegato I ALC, art. 4 cpv. 3 OLCP

Dal 1° giugno 2007, ai frontalieri cittadini UE-17/AELS non sono più applicabili le zone di frontiera svizzere o straniere. Dal 1° marzo 2011 lo stesso vale per i cittadini dell'UE-8. Dal momento che soggiornano sul territorio di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, queste persone sono autorizzate ad esercitare - a tale titolo - un'attività lucrativa dipendente o indipendente sull'intero territorio svizzero. Non può essere formulata esigenza alcuna relativa a un loro soggiorno precedente in una zona di frontiera.

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente è retto per analogia dai n. II.4.3, II.4.4.2.2 e II.4.4.2.3 e II.5.6. I frontalieri cittadini UE-25/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale.

Per quanto concerne i principi applicabili alla notifica degli indirizzi e del loro cambiamento, rinviamo al n. II.2.3.3.9. Per i cittadini UE-2, rinviamo al n. II.5.9.

4.5 Proroga e rinnovo del permesso di soggiorno di

⁴¹ La nozione di frontaliere dal punto di vista del diritto fiscale non coincide con quella dal punto di vista del diritto in materia di stranieri: dal punto di vista del diritto fiscale, è considerato frontaliere colui che soggiorna per 60 giorni al massimo per anno civile nello Stato limitrofo (imposta alla fonte). Se il soggiorno nello Stato limitrofo oltrepassa i 60 giorni per anno civile, l'interessato sottostà all'imposizione totale di quel Paese.



breve durata in vista di un'attività lucrativa per cittadini UE-25/AELS

4.5.1 Proroga del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per i cittadini UE-25/AELS

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS non soggiacciono più ai contingenti. Dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8. I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciati a queste persone in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente possono così nonostante essere prorogati fino a una durata complessiva massima di 12 mesi (364 giorni al massimo). In tal senso è determinante la durata dei rapporti di lavoro.

La domanda di proroga deve essere accompagnata da una conferma di assunzione del datore di lavoro o da un certificato di lavoro, da cui si desuma che l'assunzione è prevista per una durata inferiore a un anno. La durata *totale* dei due contratti di lavoro (vecchio e nuovo) non deve superare 364 giorni.

Il cambiamento di Cantone, d'impiego o di professione non richiede un'autorizzazione. L'unica deroga è data dall'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (n. II.4.4.2.2 e II.4.4.2.3). Al momento della proroga non è effettuato il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, né della priorità.

4.5.2 Rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per i cittadini UE-25/AELS

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS può essere prorogato solo fino a una durata complessiva di 12 mesi (364 giorni al massimo).

Vi è *rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS* qualora la conferma d'assunzione del datore di lavoro o il certificato di lavoro implica un soggiorno complessivo di oltre 12 mesi (oltre 364 giorni). In tal senso è determinante la durata complessiva dei rapporti di lavoro.

Dal 1° giugno 2007, i cittadini UE-17/AELS non soggiacciono più ai contingenti. Dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8. I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciati a queste persone per svolgere un'attività lucrativa dipendente possono di conseguenza essere rinnovati.

La domanda di rinnovo deve essere accompagnata da una conferma d'assunzione del datore di lavoro o da un certificato di lavoro. La durata



del rapporto di lavoro è determinante per la durata di validità del nuovo titolo di soggiorno.

Se in base alla conferma d'assunzione o al certificato di lavoro è stabilito che vi sarà un nuovo rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata ma comunque uguale o superiore a un anno, occorre invece un permesso di dimora UE/AELS (n. II.4.2).

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS possono succedersi senza interruzione. Non è necessario che il titolare lasci la Svizzera tra i due permessi. Il rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS non sottostà di principio ad alcuna limitazione giusta l'ALC e il diritto comunitario. Sono fatte salve le disposizioni del diritto del lavoro nel contesto dei contratti di lavoro a catena.

Siccome i cittadini UE-17/AELS e UE-8 non soggiacciono più ai contingenti – rispettivamente dal 1° giugno 2007 e dal 1° maggio 2011 -, queste persone non possono più beneficiare nemmeno delle disposizioni transitorie relative alla trasformazione del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS dopo un soggiorno di almeno 30 mesi in Svizzera.

La proroga, il rinnovo e la trasformazione dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciati ai cittadini UE-2 sono oggetto di una disciplina speciale (cfr. n. II.5.4).

4.6 Proroga del permesso di dimora UE/AELS per i cittadini UE-27/AELS

Art. 6 par. 1 Allegato I ALC

Dopo cinque anni, il permesso di dimora UE/AELS rilasciato a un lavoratore dipendente UE-27/AELS è prorogato senza altre formalità, purché siano sempre adempiute le condizioni per il rilascio del permesso. È sufficiente una semplice conferma d'impiego o un certificato di lavoro da parte del datore di lavoro.

La prima proroga del permesso di dimora UE/AELS può essere limitata a un anno se prima di tale proroga il titolare è stato involontariamente disoccupato per oltre 12 mesi consecutivi (art. 6 par. 1 Allegato I ALC). Se in seguito la persona è sempre involontariamente disoccupata, il diritto di residenza accordatole dall'Accordo si estingue (n. II.12.2.2).

Il diritto si estingue parimenti nel caso in cui la persona è disoccupata per sua scelta. In tal caso si considera che tale persona rinunci allo «statuto di lavoratore» dipendente e non usi più il suo diritto di libera



circolazione⁴². Se tale persona sollecita le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e la cassa disoccupazione constatata che è disoccupata per propria scelta, la predetta cassa notifica la persona interessata all'autorità competente in materia di stranieri. Quest'ultima esamina se la persona interessata adempie o no le condizioni per un soggiorno senza attività lucrativa (n. II.8.1).

Di norma, dopo cinque anni il permesso di dimora UE/AELS non è più prorogato, bensì è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS in virtù degli accordi di domicilio o per considerazioni di reciprocità (cfr. n. I.3.4.3.2). In presenza di un diritto legale garantito dal diritto internazionale al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, lo stesso può essere negato solo se sussiste un motivo di espulsione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c LStr (cfr. n. II.9.2 e II.12.2.2).

4.7 Statuti speciali

4.7.1 Cittadini UE-25/AELS che seguono una formazione (allievi, studenti ecc.)

Gli allievi e studenti cittadini UE-25/AELS titolari di un permesso di dimora per studi possono esercitare un'attività lucrativa secondaria di durata inferiore o pari a 15 ore settimanali.

L'attività secondaria soggiace tuttavia all'obbligo di notifica presso le autorità cantonali competenti per il rilascio del permesso. L'orario di lavoro durante il semestre non deve superare le 15 ore settimanali. Durante le vacanze di semestre può essere autorizzata un'attività lucrativa a tempo pieno purché sia stata notificata.

Lo stesso vale per i dottorandi (o postdottorandi) cittadini UE-25/AELS esercitanti un'attività marginale (limitata a 15 ore settimanali) fuori dell'ambito oggetto della tesi.

Sa l'attività lucrativa reale ed effettiva in qualità di dottorando (o postdottorando) supera le 15 ore settimanali, occorre rilasciare un permesso di soggiorno per ogni persona attiva giusta le disposizioni di cui al capitolo II.4 delle istruzioni OLCP. Lo stesso vale per gli studenti in medicina di università straniera che desiderano assolvere in Svizzera un anno di studi prima del diploma (quinto o sesto anno). Queste persone beneficiano della mobilità professionale.

La disciplina applicabile prima del 1° giugno 2007 non è più vigente nei confronti degli allievi e studenti cittadini UE-25/AELS.

⁴² Marcel Dietrich, op. cit., pag. 294; cfr. anche n. II.12.2.



Per i cittadini UE-2 vigono disposizioni speciali (n. II.5.4.5).

4.7.2 Tirocinanti UE-25/AELS

La Svizzera ha concluso accordi sullo scambio di tirocinanti con i seguenti Stati dell'UE-27/AELS:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Anche con l'Italia è stato firmato un pertinente accordo, che non è però applicato.

Con questi accordi, gli Stati contraenti si impegnano ad ammettere un determinato numero di giovani lavoratori per anno civile in vista di un soggiorno di perfezionamento di 18 mesi al massimo. Non sono applicate le disposizioni nazionali relative alla priorità dei lavoratori indigeni. Sono applicabili speciali contingenti annui stabiliti nei pertinenti accordi (cfr. anche n. I.4.4.9).

Nella prassi, gli accordi in materia di tirocinanti conclusi con gli Stati dell'UE-25/AELS non sono più applicati. I tirocinanti cittadini dell'UE-25/AELS hanno infatti perso il loro statuto giuridico vantaggioso.

Per i cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania) rinviamo al n. II.5.7.

Per quanto concerne i tirocinanti residenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del protocollo all'ALC, rinviamo al n. II.5.7.3.

4.7.3 Giovani alla pari UE-27

4.7.3.1 Principio

Ai cittadini UE-27/AELS possono essere rilasciati permessi per soggiorni alla pari. Con l'entrata in vigore dei Protocolli I e II all'ALC, i cittadini dei 10 nuovi Stati membri dell'UE e della Bulgaria e Romania possono beneficiare dello statuto di giovani alla pari in Svizzera.

Il soggiorno alla pari rientra sia nell'ambito dello statuto di lavoratore sia in quello di studente. Al fine di promuovere simili scambi, i giovani alla pari beneficiano di un rilascio agevolato in qualità di lavoratori anche se non soddisfano le condizioni di retribuzione e di lavoro accordate ai lavoratori tradizionali.

Applicando per analogia l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari e secondo la prassi costante seguita da tutti gli



Stati dell'UE, il soggiorno alla pari può essere soltanto di natura temporanea (rilascio del permesso L UE/AELS). Considerato il loro statuto particolare, i giovani alla pari godono della mobilità geografica ma non di quella professionale (cfr. più sotto).

4.7.3.2 Disciplina del soggiorno

Per quanto concerne le condizioni d'ammissione (contratto di lavoro, lingua materna, remunerazione, ecc.) dei giovani alla pari, conviene rimandare al n. I.4.4.11. In particolare, i giovani alla pari non soggiacciono al principio della priorità (art. 21 LStr). Inoltre, secondo la disposizione «stand still» dell'Accordo (art. 13 ALC), le esigenze previste dall'articolo 48 OASA, che impongono nuove restrizioni (collocamento obbligatorio da parte di un'organizzazione riconosciuta, età minima, durata), non sono applicabili ai cittadini UE/AELS. Nei loro confronti conviene mantenere le vecchie disposizioni, più favorevoli:

- età minima di 17 anni ed età massima di 30 anni;
- durata iniziale di un anno, prorogabile di un anno al massimo.

I cittadini UE-15/AELS, di Cipro e di Malta hanno diritto a un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS per giovani alla pari. Dal 1° giugno 2007, essi non soggiacciono più ai contingenti. Dal 1° maggio 2011 lo stesso vale per i cittadini UE-8.

Per contro, i giovani alla pari cittadini UE-2 sottostanno:

- al controllo delle condizioni di lavoro (controllo del rispetto delle convenzioni in uso) e
- ai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata stabiliti nei Protocolli all'ALC.

I giovani alla pari possono prorogare o rinnovare il loro permesso di soggiorno di breve durata soltanto per un soggiorno della durata complessiva di 24 mesi. Terminato il soggiorno alla pari, qualsiasi cambiamento d'impiego o di professione sottostà a permesso. Qualora dimostrassero di essere impiegati presso un datore di lavoro, i cittadini UE-27/AELS hanno diritto a un nuovo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS. Per i cittadini UE-2, conviene effettuare un controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro). Il permesso è indi rilasciato fatti salvi i contingenti disponibili.



5 Condizioni d'ammissione specifiche ai cittadini UE-2 in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera

5.1 Introduzione

Vedasi parimenti gli allegati 10 e 12 alle presenti istruzioni.

5.1.1 Memento: Cittadini degli Stati dell'UE-8, di Cipro e di Malta

Dal 1° maggio 2004, i 10 Stati seguenti sono membri dell'UE: Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Cipro e Malta. Nel contesto di negoziati complementari con l'UE, il 26 ottobre 2004 è stato firmato a Bruxelles un protocollo (Protocollo I all'ALC) relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Tale Protocollo ha esteso il campo d'applicazione dell'ALC al territorio dei 10 nuovi Stati membri dell'UE. Esso è parte integrante dell'ALC.

Il predetto Protocollo prevedeva per i nuovi Stati membri dell'UE **ad eccezione di Malta e Cipro** una disciplina transitoria specifica in materia d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa. Vertente essenzialmente su contingenti separati per permessi di dimora e permessi di breve durata, sull'osservanza della priorità dei lavoratori indigeni nonché sul controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, tale disciplina era di natura transitoria ed è terminata il 30 aprile 2011. Per contro, Cipro e Malta sottostanno già dal 1° aprile 2006 al medesimo trattamento giuridico previsto dall'ALC (accordo di base) per i cittadini UE-15/AELS. A decorrere da tale data, tale disciplina è pertanto applicabile ai cittadini UE-17/AELS.

5.1.2 Cittadini UE-2

Dal 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono membri dell'UE. Nel contesto di negoziati con l'UE, il 27 maggio 2008 è stato firmato a Bruxelles un secondo protocollo (Protocollo II all'ALC) relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Tale Protocollo estende il campo d'applicazione dell'ALC al territorio dei due nuovi Stati membri dell'UE. Esso è parte integrante dell'ALC.

Il Protocollo II prevede per la Bulgaria e la Romania una disciplina transitoria specifica in materia d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa. Vertente essenzialmente su contingenti separati per permessi di dimora e permessi di breve durata, sull'osservanza della



priorità dei lavoratori indigeni nonché sul controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, tale disciplina è applicabile fino al 31 maggio 2016.

5.1.3 Applicazione dell'accordo di base agli Stati UE-2 (senza accesso al mercato del lavoro)

Le disposizioni transitorie speciali figuranti nel Protocollo concernono **esclusivamente l'accesso al mercato del lavoro**. Se sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso, i cittadini della Bulgaria e della Romania hanno diritto a esigere un permesso di breve durata o di dimora UE/AELS. Per quel che concerne l'ammissione senza attività lucrativa e la disciplina del soggiorno, sono applicabili le disposizioni generali dell'ALC. Eccettuate le condizioni d'ammissione al mercato del lavoro, i cittadini della Bulgaria e della Romania beneficiano pertanto del medesimo trattamento giuridico riservato ai cittadini dei 25 vecchi Stati membri dell'UE (non-discriminazione, trattamento nazionale, ricingiungimento familiare, mobilità professionale e geografica ecc.).

Che sia in vista del o senza accesso al mercato del lavoro, Cipro e Malta sottostavano già dal 1° aprile 2006 al medesimo trattamento giuridico previsto dall'ALC (accordo di base) nei confronti dei cittadini UE-15/AELS.

Nel presente capitolo sono trattati solo gli aspetti derogatori alla disciplina applicabile ai cittadini UE-25/AELS. Gli altri principi sono retti dall'ALC (accordo di base).

5.2 Contingenti

Art. 10 par. 3a, 3b, 4a e 4b ALC, art. 10 OLCP

5.2.1 Contingenti UE-2

5.2.1.1 Principio

Secondo il Protocollo II all'ALC, la Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2016 le restrizioni relative al mercato del lavoro vigenti sinora per i permessi di breve durata e di dimora destinati ai cittadini di Bulgaria e Romania. Tali restrizioni comprendono la priorità dei lavoratori indigeni, il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro nonché i contingenti annui progressivi di permessi di breve durata o di dimora. Non sono più richieste qualifiche professionali (buone qualifiche e motivi speciali ai sensi dell'art. 23 LStr). Quest'ultimo punto **non è tuttavia applicabile** né ai permessi di breve durata fino a quattro mesi (cfr. n. II.5.4.2) né ai



prestatori di servizi nei quattro settori economicamente sensibili (cfr. n. II.7.3.3).

5.2.1.2 Contingenti UE-2 di permessi di soggiorno di breve durata

Art. 10 par. 3a ALC

Il contingente di permessi iniziali di soggiorno di breve durata è aumentato di anno in anno. Esso comprende:

- a. i permessi di breve durata per soggiorni di almeno quattro mesi e inferiori a un anno (364 giorni civili al massimo);
- b. i permessi di breve durata per soggiorni di al massimo quattro mesi di persone che non soddisfano le esigenze in materia di qualifica menzionate all'articolo 23 LStr (n. II.5.4.2).

Per i cittadini bulgari e rumeni, sono stabiliti i seguenti contingenti di permessi di breve durata:

Anno di contingente	Numero di permessi di breve durata
1° giugno 2009 - 31 maggio 2010	3620;
1° giugno 2010 - 31 maggio 2011	4987;
1° giugno 2011 - 31 maggio 2012	6355;
1° giugno 2012 - 31 maggio 2013	7722;
1° giugno 2013 - 30 aprile 2014	9090.

5.2.1.3 Contingenti UE-2 di permessi di dimora annuale

Art. 10 par. 3a ALC

Il contingente di permessi iniziali di dimora in vista di soggiorni di un anno o più (a partire da 365 giorni civili) o rilasciati in base a un contratto di lavoro di durata indeterminata è aumentato di anno in anno. Ogni anno sono fissati i contingenti progressivi seguenti:

Anno di contingente	Numero di permessi di dimora
1° giugno 2009 - 31 maggio 2010	362;
1° giugno 2010 - 31 maggio 2011	523;
1° giugno 2011 - 31 maggio 2012	684;
1° giugno 2012 - 31 maggio 2013	885;
1° giugno 2013 - 30 aprile 2014	1046.

5.2.1.4 Ripartizione dei contingenti UE-2



L'esecuzione dell'ALC compete perlopiù ai Cantoni, segnatamente nel caso di decisioni nel contesto dei contingenti.

I contingenti destinati agli Stati UE-2 **non** sono ripartiti tra i Cantoni secondo valori indicativi. A tal fine non sussistono valori di riferimento di sorta.

Come finora, l'UFM fissa tali contingenti per trimestre.

I contingenti **trimestrali** comprendono:

Anno di contingente	Permessi di breve durata:
1° giugno 2009 - 31 maggio 2010	905;
1° giugno 2010 - 31 maggio 2011	1246;
1° giugno 2011 - 31 maggio 2012	1588;
1° giugno 2012 - 31 maggio 2013	1930;
1° giugno 2013 - 30 aprile 2014	2272.

Se il numero di unità non è divisibile in maniera uguale per i quattro trimestri del periodo di contingente, è ripreso l'importo inferiore (quale indicato nella tabella qui sopra) per ottenere il numero d'unità disponibili per ciascuno dei tre primi trimestri del periodo in questione. Il saldo delle unità disponibili secondo il Protocollo II all'ALC è messo a disposizione dei Cantoni al momento della liberazione dell'ultimo contingente trimestrale del periodo in questione.

Anno di contingente:	Permessi di dimora:
1° giugno 2009 - 31 maggio 2010	90;
1° giugno 2010 - 31 maggio 2011	130;
1° giugno 2011 - 31 maggio 2012	171;
1° giugno 2012 - 31 maggio 2013	221;
1° giugno 2013 - 30 aprile 2014	261.

In caso di indivisibilità, il principio di ripartizione trimestrale espresso sopra, in margine ai permessi di soggiorno di breve durata, è applicabile anche ai permessi di dimora.

Tale modo di procedere mira a un'utilizzazione equilibrata delle unità di contingente durante l'intero periodo di contingentamento.

Se le unità di contingente trimestrali sono esaurite prima del periodo di tre mesi, sino al termine di tale periodo non possono più essere rilasciati permessi. In un tal caso, le competenti autorità cantonali devono informare il richiedente. In tali casi, il rilascio dei permessi sollecitati è prorogato.



Per consentire una gestione adeguata dei contingenti, per ogni domanda occorre verificare se sussiste effettivamente un'occupazione durevole (di oltre un anno). I contingenti di permessi di dimora annuali UE/AELS sono destinati a persone che svolgono un'attività lucrativa durevole in Svizzera. Se circostanze concrete consentono di stabilire che nel settore o nella professione in questione non si può partire dall'idea che l'occupazione presso il datore di lavoro sarà durevole (p.es. attività stagionali nel settore turistico, nell'agricoltura, ecc.), occorre contattare il datore di lavoro. Si deve fare il possibile affinché la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro tenga conto delle circostanze economiche effettive della ditta in questione. Se la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro non corrispondono alla realtà può essere dato un caso di false indicazioni giusta l'articolo 62 LStr in combinato disposto con l'articolo 90 LStr. Ciò può giustificare il rifiuto o la revoca del permesso (n. II.12.2.1).

In caso di diversi posti a tempo parziale, gli orari di lavoro vanno sommati. Si deve partire dall'idea che anche le persone attive a tempo parziale devono poter provvedere al loro sostentamento senza ricorrere ai contributi dell'assistenza sociale. In linea di principio può essere rilasciato un permesso iniziale di dimora o di breve durata UE/AELS solo se la persona interessata è in grado di garantire il proprio sostentamento senza ricorrere all'assistenza sociale (cfr. n. II.4.6 e II.8.2.3). Se l'interessato sollecita l'assistenza sociale, occorre verificare se egli risponde effettivamente alla definizione di lavoratore dipendente o se non vi è abuso di diritto.

Mediante una funzione speciale nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), i Cantoni possono consultare in ogni momento lo stato dell'utilizzazione globale dei contingenti. Ciascun Cantone può verificare quante unità gli spettano in base alla statistica occupazionale e quante unità hanno già utilizzato gli altri Cantoni.

5.2.2 Casi non computati sui contingenti

Art. 10 OLCP

Per evitare lo spreco di unità di contingente, i permessi rilasciati ai cittadini UE-2 non sono computati sui contingenti se:

- a) dopo che la sua domanda di permesso è stata accolta, il richiedente non entra in Svizzera e rinuncia all'assunzione d'impiego nel nostro Paese;
- b) la persona in questione lascia il nostro Paese nel corso dei 90 giorni che seguono l'inizio dell'attività lucrativa;



- c) al termine del periodo d'installazione il cittadino bulgaro o rumeno non adempie le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (cfr. n. 4.3.3).

In questi casi, dietro esplicita domanda, un'unità di contingente è accreditata nel SIMIC sul contingente del Cantone incaricato di rilasciare il permesso (cfr. tuttavia il n. II.4.4.2.3).

5.3 Proroga, rinnovo e trasformazione del permesso in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa per i cittadini UE-2

Per la **proroga di permessi di dimora UE/AELS** rilasciati a cittadini UE-2, rinviamo al numero II.4.6.

5.3.1 Proroga del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

Art. 27 par. 1 Allegato I ALC

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciati a cittadini UE-2 per svolgere un'attività lucrativa dipendente possono essere prorogati fino a una durata globale del soggiorno di 12 mesi (364 giorni al massimo) senza computo sui contingenti. Il criterio determinante è la durata del rapporto di lavoro. Solo la proroga di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS la cui durata di validità iniziale era di quattro mesi e non sottostava a contingente⁴³ deve essere computata sui contingenti (cfr. n. II.5.4).

La domanda di proroga deve essere accompagnata da una conferma d'assunzione o da un certificato di lavoro da cui si possa desumere un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno. La durata *complessiva* del vecchio e del nuovo rapporto di lavoro non deve superare 364 giorni.

Il cambiamento di Cantone, impiego o professione non necessita di un permesso, tranne in caso di passaggio a un'attività lucrativa indipendente (n. II.4.4.2.2 e II.4.4.2.3). Al momento della proroga non si procede né a un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro né a un controllo della priorità dei lavoratori indigeni.

⁴³ Per i cittadini UE-2, i permessi di soggiorno di breve durata di una durata iniziale inferiore a quattro mesi possono essere computati sui contingenti a determinate condizioni (cfr. cap. II.5 e n. II.5.3.2). Possono parimenti essere prorogati fino a complessivamente 12 mesi senza un nuovo computo sui contingenti.



5.3.2 Rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

Art. 27 par. 1 Allegato I ALC

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS può essere prorogato solo fino a una durata complessiva del soggiorno di 12 mesi (364 giorni al massimo).

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS è rinnovato se, in virtù della conferma d'assunzione o del certificato di lavoro presentato, emerge che verrà svolta un'attività lucrativa in Svizzera della durata complessiva di oltre 12 mesi (oltre 364 giorni). Il criterio determinante è la durata complessiva dei rapporti di lavoro.

Il rinnovo del permesso sottostà a contingente. Tale rinnovo è pertanto possibile solo se i contingenti di permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS non sono ancora esauriti.

Se in base alla conferma d'assunzione o al certificato di lavoro è stabilito che vi sarà un nuovo rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata ma comunque uguale o superiore a un anno, occorre invece un permesso di dimora UE/AELS sottoposto a contingente (n. II.5.2). Se sono adempiute le condizioni per la trasformazione del permesso, quest'ultimo non è computato sul contingente (n. II.5.3.3).

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS possono succedersi senza interruzione. Non è necessario che il titolare lasci la Svizzera tra i due permessi. Il rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS non sottostà di principio ad alcuna limitazione giusta l'ALC e il diritto comunitario. Sono fatte salve le disposizioni del diritto del lavoro nel contesto dei contratti di lavoro a catena.

I cittadini UE-2 che, all'entrata in vigore del Protocollo II all'ACL, soggiornano già in Svizzera e sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata sottostanno a una disciplina speciale (cfr. n. II.5.10).

5.3.3 Trasformazione del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

Art. 27 par. 3 lett. a Allegato I ALC

I cittadini UE-2 hanno diritto alla trasformazione del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS, purché prima o dopo l'entrata in vigore dell'ALC e del Protocollo addizionale II abbiano dimorato in Svizzera, con o senza interruzioni, per almeno 30 mesi in quanto titolari di un permesso di durata inferiore a un anno esercitando un'attività lucrativa. Siccome il termine quadro di



quattro anni applicato sinora è stato abolito, i 30 mesi possono situarsi in un'epoca indeterminata. Condizione per la trasformazione è la prova di un'attività lucrativa durevole o l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.

In caso di attività lucrativa dipendente basta una conferma d'assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro.

Il passaggio a un'attività lucrativa indipendente soggiace all'obbligo di notifica. È rilasciato un permesso di dimora UE/AELS se, al momento della domanda, l'interessato dimostra di esercitare effettivamente un'attività indipendente. Sono applicabili per analogia le spiegazioni di cui al n. II.4.3.

Sono parimenti presi in considerazione i soggiorni in qualità di dimorante temporaneo o di stagionale, effettuati prima dell'entrata in vigore dei rispettivi Protocolli all'ALC, sulla base delle disposizioni della LStr e dell'OASA, così come i soggiorni effettuati nel contesto di un accordo sullo scambio di tirocinanti in virtù dell'articolo 42 OASA. Infatti, il testo dell'Accordo non fa distinzione tra le diverse categorie di soggiorno.

In caso di trasformazione, i permessi non sono computati sui contingenti (cfr. n. II.5.4.7). Non si applicano inoltre le disposizioni relative alla priorità dei lavoratori indigeni e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro.

5.4 Deroche ai contingenti

Art. 12 e 29 OLCP

5.4.1 Principio

Le deroghe ai contingenti previste dall'OASA (art. 19 segg. OASA) si applicano per analogia ai cittadini degli Stati UE-2 (art. 12 cpv. 1 OLCP). Tale principio è stabilito nella clausola «standstill» dell'ALC (art. 13 ALC). Non sussiste tuttavia un diritto all'esenzione dai contingenti.

Le autorità decidono sulle deroghe ai contingenti nell'ambito del loro potere d'apprezzamento. La prassi e la giurisprudenza vigenti finora restano applicabili per analogia (cfr. n. I.4.2.2).

5.4.2 Permessi di breve durata di quattro mesi al massimo

Art. 10 par. 2a e 2b ALC

I cittadini degli Stati UE-2, che assumono un impiego in Svizzera nel contesto di un soggiorno di quattro mesi al massimo, ottengono, secondo la prassi vigente finora, un permesso non computato sui contingenti massimi (in merito alla disciplina delle condizioni di soggiorno, cfr.



n. II.2.2.3). La priorità dei lavoratori indigeni, il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro nonché le esigenze in materia di qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 23 LStr sono mantenuti (n. I.4.3.4). Ciò significa che solo i lavoratori qualificati che rispondono a una domanda del mercato svizzero del lavoro possono beneficiare di un permesso di breve durata di quattro mesi al massimo senza computo sui contingenti.

I permessi di breve durata concessi ai lavoratori di tutti i settori che non rispondono alle esigenze in materia di qualifiche professionali di cui all'articolo 23 LStr (p.es. operai agricoli) sono invece obbligatoriamente computati sui contingenti dei permessi di breve durata.

Contrariamente ai cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE-25, i cittadini degli Stati UE-2 **sottostanno all'obbligo del permesso in caso di attività lucrativa di una durata massima di tre mesi**. Tale principio è applicabile, oltre che alle persone che assumono un impiego in Svizzera, ai prestatori di servizi distaccati nei quattro settori economicamente sensibili (cfr. n. II.7.3.3).

I dimoranti temporanei che soggiornano per una durata di quattro mesi al massimo sottostanno al regime del permesso anche se il loro soggiorno è inferiore a tre mesi. In tali casi, l'autorità competente provvede a che siano osservate la priorità dei lavoratori indigeni, le condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione e nella professione nonché le **esigenze in materia di qualifica professionale**, per analogia all'**articolo 23 LStr**. Il permesso può essere concesso nel quadro di una decisione di massima emanata dall'autorità preposta al mercato del lavoro.

Se sono adempite le esigenze in materia di qualifica ai sensi dell'articolo 23 LStr, i permessi di breve durata possono essere rilasciati senza computo sui contingenti. Possono essere rilasciati **permessi di breve durata** anche a lavoratori **poco qualificati**; tali permessi devono tuttavia essere **computati sui contingenti dei permessi di breve durata** destinati ai cittadini degli Stati UE-2 (cfr. sopra).

5.4.3 Cittadini UE-2 diventati invalidi e ammissione nel contesto di un caso di rigore personale

Beneficiano della deroga ai contingenti le persone provenienti dall'UE-2 per le quali è riconosciuto un caso personale particolarmente rigoroso (art. 31 OASA). Per le persone divenute invalide occorre tuttavia osservare che esse possono appellarsi a un diritto di rimanere (n. II.11.1.1).

5.4.4 Artisti



Possono inoltre essere rilasciati permessi non computati sui contingenti ad artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (cfr. n. I.4.2.2.2). Il loro soggiorno è tuttavia limitato a otto mesi in un arco di tempo di 12 mesi o a 240 giorni. Le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro) sono applicabili.

Il cambiamento d'impiego o di professione sottostà all'obbligo del permesso e alle disposizioni in materia di contingenti. Occorre inoltre effettuare un controllo delle condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).

Non sono applicabili le disposizioni speciali dell'OASA relative alle ballerine di cabaret (cfr. n. I.4.4.2).

5.4.5 Cittadini UE-2 che seguono una formazione (allievi, studenti, perfezionamento ecc.)

Per allievi e studenti cittadini UE-2, in linea di principio è applicabile come sinora la disciplina sancita agli articoli 38-40 OASA nonché la relativa prassi (cfr. n. I.4.4.4 segg. e I.433.5 nonché n. II.8.2.2). I nuovi obblighi imposti dall'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri e della sua ordinanza d'applicazione non sono applicabili ai cittadini UE-2 (cfr. clausola «stand still» dell'art. 13 ALC). Ciò è ad esempio il caso per il termine d'attesa imposto dall'articolo 38 capoverso 1 OASA.

L'assunzione di un'attività secondaria può essere autorizzata qualora l'istituto d'insegnamento confermi che la formazione non ne risulterà ritardata. L'orario di lavoro durante il semestre non deve superare le 15 ore settimanali. Se l'istituto d'insegnamento fornisce il proprio consenso, durante le vacanze di semestre può essere autorizzata un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per favorire la mobilità degli studenti incoraggiata dalle università, gli studenti in medicina di università straniera che desiderano assolvere in Svizzera un anno di studi prima del diploma (quinto o sesto anno), possono in particolare essere ammessi in qualità di studenti in virtù dell'articolo 42 OASA. Ciò a condizione che sia dimostrata la loro immatricolazione presso un'università svizzera o straniera e che le autorità universitarie del Paese d'origine riconoscano il soggiorno di perfezionamento nel contesto del curriculum di studio. Le domande vanno presentate presso le competenti autorità cantonali, unitamente ai documenti necessari per confermare i due presupposti precitati.



Un permesso di dimora in qualità di studente non computato sui contingenti sarà concesso nella misura in cui è esercitata un'attività accessoria di una durata inferiore o uguale a 15 ore settimanali.

Per i titolari di un permesso di dimora in qualità di studente l'accesso al mercato del lavoro al termine della loro formazione sottostà ai contingenti. Occorre inoltre controllare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).

I medici assistenti e i medici che svolgono un praticantato sottostanno invece ai contingenti previsti dalle disposizioni transitorie dell'ALC e del suo Protocollo. Occorre inoltre controllare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro). Un permesso per lavoratori va loro rilasciato nella misura in cui la retribuzione basta a garantire il loro sostentamento (cfr. n. II.5.2 e II.5.5).

Applicando per analogia l'articolo 40 OASA (cfr. n. I.4.4.6.3 e I.4.4.6.4), i cittadini UE-2, che sono ammessi presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera in qualità di dottorandi o postdottorandi e vi esercitano un'attività lucrativa reale ed effettiva di una durata *superiore* a 15 ore settimanali, non sottostanno ai contingenti⁴⁴ **neppure** in caso di cambiamento di posto o professione (art. 12 cpv. 3 OLCP). Hanno diritto a un permesso di dimora in qualità di *lavoratori* nella misura in cui la retribuzione basta a garantire il loro sostentamento e beneficiano della mobilità professionale. Per contro, il dottorando (o postdottorando) che esercita un'attività accessoria puramente marginale fuori dell'ambito oggetto della tesi deve essere considerato uno studente (attività limitata a 15 ore alla settimana).

5.4.6 Altre persone escluse dai contingenti

Applicando per analogia il capitolo 3 OASA sono tuttora possibili anche altre deroghe ai contingenti. In tal senso sono determinanti il numero I.4.4 e il capitolo I.7.

Anche i frontalieri cittadini UE-2 sono esentati dai contingenti (art. 10 par. 7 ALC). Per queste persone vanno osservate le disposizioni relative alle zone di frontiera (n. II.5.9). Occorre controllare anche le disposizioni relative all'accesso al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, cfr. cap. II.5).

5.4.7 Trasformazione dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS

⁴⁴ Né alle condizioni relative al mercato del lavoro per i cittadini UE-8 conformemente alla clausola dello standstill dell'ALC e del suo Protocollo.



I permessi di dimora UE/AELS rilasciati nel contesto del diritto alla trasformazione dei permessi di soggiorno di breve durata garantito dall'Accordo e dai suoi Protocolli (art. 27 par. 3 lett. a Allegato I ALC e n. II.5.3.3) sono parimenti esclusi dal contingente (art. 12 cpv. 2 OLCP)⁴⁵. Tale deroga corrisponde per analogia alla disciplina applicata fino al 2002 alla trasformazione dei permessi stagionali.

5.4.8 Deroghe ai contingenti giusta il capitolo 3 OASA non applicabili ai cittadini UE-2

Le seguenti deroghe alla limitazione dell'effettivo (previste dall'art. 12 cpv. 1 OLCP in combinato disposto con il cap. 3 OASA) non sono più applicabili ai cittadini UE-2:

- articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA: giusta l'articolo 10 paragrafo 1 ALC, i permessi fino a quattro mesi non sottostanno a limitazione quantitativa per i cittadini UE-2. Per i soggiorni fino a quattro mesi o 120 giorni lavorativi per anno civile è rilasciato un permesso di breve durata UE/AELS non computato sui contingenti.

Per i soggiorni fino a tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi nel contesto di una prestazione di servizi non è necessario un permesso. Sussiste tuttavia un obbligo di notifica. Un permesso continua a essere necessario in alcuni settori specifici (cfr. n. II.2.3.3.2 e II.7.3.3).

Occorre invece un permesso se è previsto un soggiorno di oltre tre mesi o se dopo tre mesi o 90 giorni lavorativi il soggiorno deve essere prorogato. In questi casi, il soggiorno è regolato mediante un permesso di breve durata⁴⁶. Per un soggiorno complessivo di oltre quattro mesi è necessaria un'unità di contingente (cfr. n. II.5);

- articolo 52 OASA: attualmente non vi sono richiedenti l'asilo cittadini UE-2;
- articolo 51 OASA: il permesso di dimora UE/AELS non si estingue più in caso di assenza per svolgere servizio militare (art. 6 par. 5 Allegato I ALC).

5.4.9 Competenza dell'UFM

Art. 29 OLCP

⁴⁵ In contrasto con il testo dell'Accordo (clausola dello standstill).

⁴⁶ Per i prestatori indipendenti di servizi e per i lavoratori dipendenti distaccati non è dato un diritto alla proroga (n. II.6.3.5).



- La competenza dell'UFM per quel che concerne le decisioni in materia di deroga alla limitazione quantitativa è retta dall'articolo 29 OLCP e dagli articoli 85 e 86 OASA. Vanno pertanto sottoposte all'UFM per approvazione le domande di deroga ai contingenti riguardanti i casi personali particolarmente rigorosi (art. 12 cpv. 1 OLCP in combinato disposto con l'art. 31 OASA).

5.5 Decisione cantonale di massima relativa al mercato del lavoro

L'esame delle condizioni relative al mercato del lavoro è eseguito mediante una **decisione di massima relativa al mercato del lavoro** emanata dalla competente autorità cantonale (art. 27 OLCP). Nella maggior parte dei Cantoni, tale procedura incombe all'autorità preposta al mercato del lavoro. In vista di tale decisione sono esaminati il rispetto delle condizioni di retribuzione e di lavoro, la priorità dei lavoratori indigeni e, per i permessi di breve durata inferiori a quattro mesi nonché per i prestatori di servizi distaccati nei quattro settori economicamente sensibili, le esigenze in materia di qualifica professionale ai sensi dell'**articolo 23 LStr**.

5.5.1 Controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro

Art. 10 par. 2a ALC

La procedura di controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro corrisponde a quella vigente durante la prima fase d'applicazione dell'ALC (1° giugno 2002 – 31 maggio 2004) per i cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE e tuttora applicabile ai cittadini di Stati terzi.

Qualora decidano di rilasciare un permesso, i Cantoni devono continuare a verificare sistematicamente se i lavoratori provenienti dagli Stati UE-2 beneficiano delle medesime condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione e nella professione previste per gli indigeni. A tal fine ci si deve basare anzitutto sulle disposizioni legali e sulle condizioni di retribuzione e di lavoro offerte per un lavoro paragonabile nella medesima impresa e nella medesima professione. Tenuto conto della loro esperienza e delle loro conoscenze può essere utile consultare le commissioni tripartite e le commissioni paritetiche interessate.

Affinché le autorità possano valutare le condizioni di lavoro, occorre fornire loro un documento sulle principali condizioni d'assunzione sotto forma di **contratto di lavoro scritto**. Tale documento precisa la funzione e il luogo di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, il salario, le prestazioni sociali e le deduzioni (non basta una conferma d'assunzione!).



Secondo l'articolo 22 OASA, le autorità preposte al mercato del lavoro sono tenute a esigere un contratto di lavoro scritto, firmato almeno dal datore di lavoro (offerta di contratto vincolante quale condizione per il rilascio del permesso), che esaminano prima di rilasciare il permesso. Per quel che concerne il controllo delle condizioni di retribuzione, vanno applicate le medesime disposizioni vigenti per i Paesi terzi.

5.5.2 Controllo della priorità dei lavoratori indigeni

Art. 10 par. 2a e 2b ALC

Al momento della decisione di massima relativa al mercato del lavoro è parimenti effettuato il controllo della priorità dei lavoratori indigeni. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver profuso **sforzi in vista del reclutamento sul mercato del lavoro indigeno** e di non avervi trovato lavoratori (svizzeri o stranieri integrati nel mercato del lavoro svizzero) rispondenti al profilo richiesto. **Non è necessario dimostrare di aver esteso la ricerca agli Stati membri dell'UE-25** in quanto i cittadini di tali Stati non beneficiano di priorità alcuna rispetto ai cittadini degli Stati UE-2. I lavoratori cittadini degli Stati membri dell'UE-25 devono tuttavia beneficiare di pari trattamento rispetto ai cittadini svizzeri per quel che concerne l'accesso al mercato del lavoro.

I datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA, i posti vacanti che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE (Bulgaria e Romania). I datori di lavoro devono parimenti attestare gli sforzi profusi in vista del reclutamento a mezzo di bandi di concorso pubblicati nella stampa quotidiana e/o specializzata e nei media elettronici o per il tramite di un'agenzia di collocamento privata. Nel contesto dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare gli sforzi profusi per la ricerca. Un rifiuto generale delle domande basato su un apprezzamento globale della situazione dell'economia e del mercato del lavoro (p.es. indicazione generale del numero di persone in cerca di lavoro nel Comune o nel settore) e senza riferimento a un caso preciso non è ricevibile a motivo del diritto previsto dall'ALC.

Di conseguenza, in materia di rispetto della priorità dei lavoratori indigeni sono applicabili le medesime disposizioni riservate ai cittadini di Stati terzi.

5.6 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Art. 12,13 e 14 Allegato I ALC

I lavoratori indipendenti degli Stati UE-8 beneficiano del medesimo trattamento riservato ai cittadini UE-17/AELS. Dal 1 giugno 2007 non sottostanno più ai contingenti previsti dal Protocollo I all'ALC (n. II.4.3) né



alle **disposizioni relative al periodo di installazione di sei mesi**. La priorità dei lavoratori indigeni e il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro non sono più applicabili a questi lavoratori. Inoltre, non sottostanno più alle zone di frontiera (n. II.5.9).

I cittadini bulgari e rumeni (UE-2) desiderosi di stabilirsi in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente soggiacciono fino al 31 maggio 2011 alle disposizioni transitorie previste dal Protocollo II all'ALC (periodo di installazione). Non sarà più il caso a partire dal 1° giugno 2011.

5.7 Permessi per tirocinanti

5.7.1 Accordi sui tirocinanti

La Svizzera ha concluso accordi sullo scambio di tirocinanti (per i vecchi Stati membri dell'UE e per gli Stati dell'AELS, cfr. n. II.4.8.2) con i seguenti nuovi Stati membri dell'UE:

Bulgaria e Romania

Per i cittadini de ces deux Paesi, il ricorso agli accordi sui tirocinanti - durante il periodo transitorio definito dal protocollo all'ALC - resta più favorevole. Infatti, i cittadini di questi due Stati continuano a sottostare alla priorità dei lavoratori indigeni.

Siccome la priorità dei lavoratori indigeni non è contemplata dagli accordi sullo scambio di tirocinanti, tali accordi attribuiscono ai beneficiari uno statuto giuridico più vantaggioso di quello previsto dal Protocollo II. Di conseguenza, i predetti accordi sono mantenuti durante il periodo transitorio.



5.7.2 Disciplina del soggiorno per tirocinanti

I tirocinanti cittadini di uno dei due Paesi suindicati possono decidere liberamente se sollecitare, presso il competente ufficio estero, l'ammissione nel contesto dello scambio di tirocinanti anziché chiedere il rilascio di un normale permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS. Per l'ammissione dei tirocinanti restano vigenti le disposizioni dell'OASA che concretano le regolamentazioni stabilite dagli accordi sullo scambio di tirocinanti (art. 22, 42, 55, 57 e 72 OASA).

In qualità di cittadini UE/AELS, questi giovani ottengono tuttavia uno speciale permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS valido al massimo 18 mesi e computato sui contingenti per tirocinanti.

Viste le disposizioni degli accordi sullo scambio di tirocinanti, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS summenzionato non abilita tuttavia al cambiamento di professione. Il cambiamento di impiego è possibile solo previo consenso dell'UFM. Il ricongiungimento familiare è possibile in base al principio della reciprocità.

Una volta terminato il soggiorno di perfezionamento, i tirocinanti entrati in Svizzera dopo l'entrata in vigore dei rispettivi Protocolli all'ALC hanno diritto al rilascio di un normale permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS, sottostante a contingente, su presentazione di un contratto di lavoro (cfr. n. II.5.6.1). Occorre esaminare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).

5.7.3 Tirocinanti residenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del protocollo all'ALC

I tirocinanti cittadini degli Stati UE-2 dimoranti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC e titolari di un permesso di durata superiore a un anno ottengono un permesso di dimora UE/AELS non computato sui contingenti e non sottostante al controllo delle condizioni inerenti al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro), purché presentino un contratto di lavoro di durata superiore a un anno o di durata indeterminata (art. 10 par. 5 Allegato I ALC).

I tirocinanti cittadini degli Stati UE-2 dimoranti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC e titolari di un permesso di durata inferiore a un anno ottengono un permesso di breve durata UE/AELS dietro presentazione di un contratto di lavoro di breve durata; l'esaurimento delle unità di contingente non può essere fatto valere quale argomento per il rifiuto del permesso (cfr. parimenti n. II.5.10).



5.8 Giovani alla pari UE-2

Rinviamo al n. II.4.7.3.

5.9 Frontalieri UE-2

Art. 7, 13, 28, 32 e 34 Allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP

I cittadini degli Stati UE-2 domiciliati entro una zona di frontiera esterna alla Svizzera (detta sinora zona di frontiera) e che lavorano entro la zona di frontiera svizzera possono presentare una domanda di permesso per frontalieri G UE/AELS. Non è necessario che i frontalieri abbiano già risieduto in precedenza entro una zona di frontiera ma il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole solo entro l'intera zona di frontiera della Svizzera. Sono determinanti gli Accordi bilaterali in materia di frontalieri conclusi con i Paesi limitrofi (n. I.4.4.13 e I.4.8.3).

Contrariamente ai cittadini degli Stati UE-25, i frontalieri cittadini UE-2 sottostanno alle restrizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro; vedasi parimenti il n. II.5.5). Le disposizioni relative al periodo di installazione e alla priorità dei lavoratori indigeni non sono più applicabili ai frontalieri UE-8 che intendono svolgere un'attività lucrativa indipendente in Svizzera. Queste disposizioni restano invece applicabili ai frontalieri bulgari e rumeni.

Un cittadino UE-2 domiciliato nella zona di frontiera francese può lavorare anche nella zona di frontiera del Cantone Ticino, così come un frontaliere ungherese domiciliato nella zona di frontiera tedesca può svolgere la sua attività a Ginevra.

Il titolare di un permesso per frontalieri UE/AELS che trasferisce la sua attività lucrativa nella zona di frontiera di un altro Cantone è tenuto a notificarsi presso le autorità locali competenti per il rilascio dei permessi (cfr. n. II.2.3.1).

Per poter svolgere un'attività temporanea all'infuori delle zone di frontiera della Svizzera, il frontaliere può ottenere in via eccezionale una pertinente autorizzazione, sotto forma di consenso, da parte del Cantone in cui intende svolgere tale attività (applicazione per analogia dell'art. 39 cpv. 1 LStr). Deve tuttavia trattarsi di una deroga in vista di un impiego o di un progetto temporaneo che non era possibile prevedere in precedenza e per la cui realizzazione sono indispensabili le competenze del frontaliere in questione. Prima dell'impiego, questi deve tuttavia già essere stato attivo regolarmente e durevolmente in una ditta con sede nella zona di frontiera.



Di regola sono consentite deroghe in prima linea per imprevisti o urgenti lavori di montaggio, riparazione o manutenzione. Sono inoltre ammesse le attività temporanee svolte presso filiali, i soggiorni nel contesto di corsi di formazione e perfezionamento nonché gli impieghi del personale di ditte di trasporto. Per impieghi ripetuti e molto brevi può essere concesso un consenso di principio onde semplificare la procedura (p.es. servizio alla clientela e servizio dopo-vendita in regioni estese; cfr. anche n. I.4.4.13).

Per l'esercizio di un'attività indipendente si applicano per analogia i numeri II.4.3, II.4.3.3, II.4.4.2.2, II.4.4.2.3 e 5.7.

Se il cittadino UE-2 conserva il proprio domicilio nella zona di frontiera straniera rientrando a domicilio almeno settimanalmente, e se l'attività lucrativa è svolta all'infuori della zona di frontiera, l'assunzione d'impiego può, in via eccezionale, essere regolata *per corrispondenza* dalla competente autorità cantonale, con computo sul pertinente contingente. Il regolamento nel SIMIC deve avvenire mediante l'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora. Il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS non è invece ammissibile in quanto presuppone una dimora effettiva in Svizzera (cfr. art. 61 cpv. 2 LStr, n. I.3.3.3.). Tale disciplina eccezionale concerne professioni particolari quali ad esempio i calciatori professionisti, gli autisti o i rappresentanti.

5.10 Disposizioni speciali nei confronti dei cittadini dell'UE-2 dimoranti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC

Art. 2 lett. b n. 5a del Protocollo I all'ALC, art. 2 lett. b n. 5b del Protocollo II all'ALC e art. 36 OLCF

I cittadini della Bulgaria e della Romania (UE-2) dimoranti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del Protocollo II beneficiano di un trattamento privilegiato.

Queste persone hanno infatti diritto al trattamento nazionale e possono appellarsi a tutti i diritti conferiti dall'ALC giusta l'articolo 2 lettera b numero 5b del Protocollo II all'ALC. Indipendentemente dal loro statuto di dimora, hanno pertanto diritto di farsi raggiungere dai familiari e godono della mobilità geografica e professionale prevista dall'ALC.

5.10.1 Soggiorno precedente dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata superiore a un anno o di un permesso di dimora annuale



I cittadini della Bulgaria e della Romania (UE-2) che all'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC erano ammessi in vista di esercitare un'attività lucrativa ed erano titolari di un permesso di breve durata superiore a un anno (p.es. art. 19 cpv. 1 e 58 cpv. 1 OASA) o di un permesso di dimora (art. 20 cpv. 1 OASA) hanno diritto, allo scadere del loro permesso, al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS.

Unica condizione: un contratto di lavoro di durata indeterminata o concluso per almeno un anno. Non sono applicabili le disposizioni relative ai rispettivi contingenti, alla priorità dei lavoratori indigeni e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro.

I soggiorni effettuati nel quadro degli accordi sullo scambio di tirocinanti, ai sensi dell'articolo 42 OASA, sono parimenti presi in considerazione in quanto l'ALC non distingue tra le diverse categorie di soggiorno.

5.10.2 Soggiorno precedente dei titolari di un permesso di durata inferiore a un anno

a) Rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

I cittadini della Bulgaria e della Romania (UE-2) che all'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC erano titolari di un permesso di soggiorno di una durata inferiore a un anno rilasciato in virtù delle disposizioni dell'OASA ed erano ammessi in vista di esercitare un'attività lucrativa hanno diritto, allo scadere del loro permesso, al rilascio di un permesso di breve durata UE/AELS sottostante a contingente, dietro presentazione della prova di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno. Non sono applicabili le disposizioni relative alla priorità dei lavoratori indigeni e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro.

I soggiorni inferiori a un anno effettuati nel quadro degli accordi sullo scambio di tirocinanti ai sensi dell'articolo 42 OASA possono parimenti essere presi in considerazione in quanto l'ALC non distingue tra le diverse categorie di soggiorno.

L'esaurimento delle rispettive unità di contingente non può essere fatto valere quale motivo di rifiuto della domanda. Di conseguenza, a queste persone è rilasciato un permesso di breve durata UE/AELS anche se i pertinenti contingenti sono esauriti.

b) Rilascio di un permesso di dimora UE/AELS

I titolari di un permesso di durata inferiore a un anno hanno inoltre diritto, come gli altri cittadini UE/AELS, al rilascio di un permesso di dimora



UE/AELS computato sui rispettivi contingenti. A tal fine occorre presentare un contratto di lavoro di durata indeterminata o di un anno o più. Non sono applicabili le disposizioni relative alla priorità dei lavoratori indigeni e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro.



6 Prestazione di servizi transfrontalieri UE-25/AELS

6.1 Principio

Art. 5 ALC, art. 17, 18, 20 e 22 Allegato I ALC, art. 13-15 OLCP

L'ALC non prevede di riprendere integralmente la piena libertà per quel che concerne la prestazione di servizi, quale era formulata in precedenza nel contesto della libertà sul mercato interno dell'UE. L'ALC comporta solo una liberalizzazione parziale della prestazione transfrontaliera di servizi legata alle persone⁴⁷. La libertà in materia di prestazione di servizi riveste, nel contesto del diritto comunitario, un valore sussidiario unitamente al diritto alla libera circolazione. La Direttiva 96/71 relativa ai lavoratori distaccati nel contesto di una prestazione di servizi resta determinante, sempre che l'ALC e l'OLCP non prevedano diversamente. La direttiva precitata è applicata segnatamente nel contesto delle misure d'accompagnamento previste dalla legge⁴⁸ e dall'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera⁴⁹ (notifica, contratto normale e collettivo di lavoro).

I prestatori di servizi hanno diritto alla mobilità geografica e professionale soltanto nel contesto della fornitura di prestazioni di servizi. Lo stesso vale per il ricongiungimento familiare (n. II.10.2).

6.2 Prestazione di servizi nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizi

Art. 13 OLCP

6.2.1 In generale

Nei settori per i quali già esiste o è previsto uno speciale accordo sulla prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE/AELS, la prestazione di servizi fornita sulla scorta dei pertinenti accordi non può essere ostacolata dalle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone (p.es. Accordo sugli appalti pubblici, il trasporto aereo e i trasporti terrestri)⁵⁰.

⁴⁷ FF 1999 5115 e 5270

⁴⁸ Legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20)

⁴⁹ Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS 823.201)

⁵⁰ Art. 5 par. 1 in combinato disposto con l'art. 10 par. 2 ALC, trasporti terrestri:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_740_72.html e trasporto aereo:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_748_127_192_68.html



Le persone che effettuano una prestazione di servizi in applicazione di tali accordi hanno diritto, in virtù dell'ALC, di entrare nel nostro Paese ed ottenere un permesso per la durata della prestazione.

6.2.2 Contenuto del permesso

Per i cittadini UE-17/AELS e UE-8, questi permessi non sottostanno più ai contingenti, abrogati rispettivamente il 1° giugno 2007 e il 1° maggio 2011. Per i cittadini UE-2, questi permessi devono essere computati sui rispettivi contingenti previsti dal Protocollo II all'ALC, il cui esaurimento non può tuttavia essere invocato per negare il rilascio (art. 5 par. 4 ALC). Questi permessi vanno pertanto rilasciati anche se i contingenti sono esauriti. La durata del permesso coincide con la durata della prestazione.

Il diritto alla mobilità geografica e professionale sussiste soltanto nel contesto della prestazione di servizi autorizzata.

I prestatori di servizi non necessitano di un permesso per i soggiorni fino a tre mesi per anno civile. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi (n. II.2.3.3.1).

6.3 Prestazione di servizi fuori degli speciali accordi sulla prestazione di servizi

Art. 14 OLCP

6.3.1 Beneficiari

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Sono compresi i lavori nel contesto di mandati o contratti d'appalto a favore di destinatari (appaltatori principali o altri mandatari), senza trasferimento del domicilio del prestatore o della sede della società in un altro Stato contraente.

Beneficiano di tale diritto:

- a. i cittadini UE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti;
- b. i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi.



I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorché il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) – nel contesto di un rapporto di subordinazione – da effettuare a favore di uno o più destinatari (persona fisica o giuridica).

Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, ma cittadino di uno Stato terzo, il diritto sopra descritto sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS da almeno 12 mesi⁵¹. Si evita così l'invio in Svizzera di cittadini di Stati terzi assunti a questo solo scopo.

6.3.2 Contenuto del permesso

Le persone che effettuano prestazioni di servizi ai sensi del n. II.6.3.1 non necessitano più di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, a condizione che la prestazione non superi i 90 giorni lavorativi per anno civile. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi (n. II.2.3.3.1). Se la prestazione supera tale periodo, queste persone necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS, al cui rilascio non hanno tuttavia un diritto garantito per legge (cfr. n. II.5.4.8).

Se, per svolgere in Svizzera la prevista attività lucrativa, i cittadini svizzeri necessitano di una pertinente autorizzazione della polizia del commercio o della polizia sanitaria oppure di un'altra autorizzazione d'esercizio secondo il diritto cantonale o federale (p.es. per l'attività di detective privato), anche i prestatori stranieri di servizi (lavoratori distaccati indipendenti o dipendenti) sottostanno per principio all'obbligo di tale autorizzazione. Tale obbligo deve tuttavia essere basato su motivi imperativi dettati dall'interesse generale (p.es. salvaguardia della sanità, prevenzione dagli inganni, ecc.; art. 22 par. 4 Allegato I ALC); tale interesse pubblico non deve tuttavia già essere tutelato dalle pertinenti disposizioni che il prestatore straniero è tenuto ad osservare anche nel suo Stato d'origine (Decisione CGCE del 3 ottobre 2000 Rs C 58/98, Corsten, n. marg. 35 e altri riferimenti).

Se il detective privato possiede ad esempio un'autorizzazione tedesca e se le condizioni di attribuzione di questa autorizzazione ad esercitare la professione sono paragonabili alle disposizioni cantonali vigenti, l'interessato può effettuare una prestazione di servizi in Svizzera in qualità di detective privato sulla scorta dell'autorizzazione tedesca, purché conosca le disposizioni legali svizzere e vi si attenga. Se invece si stabilisce in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, il detective privato tedesco sottostà all'autorizzazione cantonale se per l'attività da lui

⁵¹ Art. 17 lett. b ii Allegato I dell'ALC.



svolta anche i cittadini svizzeri sottostanno all'obbligo di una pertinente autorizzazione.

Un diritto alla mobilità geografica sussiste unicamente nel contesto della prestazione di servizi autorizzata.

Per evitare le rotazioni, la stessa ditta può distaccare suoi dipendenti in Svizzera al massimo per 90 giorni lavorativi per anno civile⁵². Ogni lavoratore, dal canto suo, può effettuare una prestazione di servizi di 90 giorni lavorativi complessivi al massimo per anno civile nel quadro dell'ALC.

6.3.3 Obbligo del visto per cittadini di Stati terzi

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo autorizzati ad effettuare una prestazione transfrontaliera di servizi (n. II.6.3.1) sono dispensati dal visto d'ingresso a determinate condizioni (n. II.2.2.2), anche se provengono da uno Stato i cui cittadini sottostanno all'obbligo del visto.

6.3.4 Prestazione di servizi non contemplata dall'ALC

Art. 22 Allegato I ALC

a) Personale a prestito proveniente dall'estero

La liberalizzazione parziale prevista nell'ALC non si applica alle agenzie di lavoro temporaneo e interinale (art. 22 par. 3 Allegato I ALC). Resta pertanto esclusa la fornitura di personale a prestito proveniente dall'estero giusta l'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC; RS 823.11). L'articolo 22 paragrafo 3 Allegato I ALC si applica tuttavia solo alle ditte attive nel collocamento e nella fornitura di personale a prestito dell'UE o dell'AELS, che intendono collocare personale o fornire personale a prestito in Svizzera.

b) Nuove domande d'ammissione di cittadini UE/AELS in qualità di lavoratori dipendenti di ditte attive nel collocamento e nella fornitura di personale a prestito⁵³

Secondo l'articolo 21 LC, il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione. In base all'Accordo, i lavoratori dipendenti cittadini UE/AELS godono di un diritto garantito per legge a esercitare un'attività lucrativa purché sia disponibile un pertinente contingente e non vi sia una

⁵² Art.17 e 21 Allegato I dell'ALC.

⁵³ Cfr. allegato 5: istruzioni comuni del 1° luglio 2008 concernenti l'impatto dell'ALC con l'UE e dell'Accordo AELS sulle prescrizioni in materia di collocamento e di personale a prestito.



violazione dell'ordine o della sicurezza pubblici. Anche i cittadini UE/AELS che entrano in Svizzera per la prima volta possono pertanto essere collocati da una ditta svizzera attiva nel settore del personale a prestito. Sinora potevano essere collocate unicamente persone straniere già ammesse a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

6.3.5 Prestazione di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

Art. 17 lett. b e art. 20 Allegato I ALC

Vedasi parimenti l'allegato 14 delle presenti istruzioni

Se superano i 90 giorni lavorativi per anno civile, i soggiorni temporanei in vista di prestazioni di servizi non coperte da un accordo speciale non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC. Nessuno può pertanto prevalersi di un diritto al soggiorno in virtù del predetto Accordo.

Può essere svolta unicamente la prestazione di servizi autorizzata dalle competenti autorità cantonali. Nel libretto per stranieri sarà apposta una pertinente menzione. La procedura è retta a livello cantonale. I prestatori di servizi ammessi sul territorio svizzero hanno diritto al ricongiungimento familiare, giusta le disposizioni dell'ALC, per la durata della prestazione di servizi autorizzata.

Questa disciplina è applicabile anche ai cittadini degli Stati UE-2 (cfr. n. II.7.3.4).

In pratica sono applicabili le regole seguenti⁵⁴ :

6.3.5.1 Permessi rilasciati alle condizioni stabilite dalla LStr e dall'OASA

a) Condizioni per il rilascio dei permessi

Nel quadro del loro potere discrezionale, le autorità cantonali competenti possono autorizzare l'ammissione e il soggiorno in conformità alla legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e all'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 823.21). È effettuato un *controllo relativo al mercato del lavoro*, il che significa che vanno rispettate le condizioni relative al mercato del lavoro (art. 20, 22 e 23 OASA; controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, contingenti).

⁵⁴ Vedasi parimenti la circolare UFM/seco del 29 giugno 2007 relativa alle condizioni di remunerazione determinanti di cui all'articolo 22 OASA per i lavoratori provenienti dai Paesi membri dell'UE distaccati in Svizzera per oltre 90 giorni e per i lavoratori provenienti da Stati terzi; n. I.4.9.1.



b) Permessi per un determinato progetto destinati al Cantone dell'attività

I permessi per prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi sono rilasciati di principio esclusivamente per il Cantone dell'attività e per la durata dei progetti notificati (permessi per un determinato progetto). I progetti devono essere notificati preliminarmente (luogo, data esatta). Se la domanda concerne più progetti correlati fra loro dal profilo specialistico, il permesso è rilasciato di principio dal Cantone in cui viene effettuata la prima attività (cfr. n. 1.4.8.4.3.3), anche se singoli progetti si svolgono al di fuori del Cantone. Se il Cantone in cui ha luogo la prima attività autorizza attività che esulano dal suo territorio, l'autorità che rilascia il permesso informa per scritto le competenti autorità cantonali degli altri Cantoni sul cui territorio si svolgeranno delle attività (se del caso dopo aver sentito le autorità preposte al mercato del lavoro di tali Cantoni).

c) Documenti necessari

I Cantoni interessati ottengono copia dei documenti seguenti:

- permesso del Cantone in cui si svolge la prima attività;
- elenco dei progetti/attività autorizzati;
- elenco dei beneficiari di un permesso (nome, anno di nascita, numero d'assicurazione sociale).

d) CCL di obbligatorietà generale / spese di perfezionamento

Se l'impiego ha luogo in un settore economico in cui vige un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale, occorre trasmettere alla competente commissione paritetica copia dei documenti onde verificare il contributo alle spese di perfezionamento professionale giusta l'articolo 2 capoverso 2^{bis} della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.

e) Date delle attività ignote

Se, in casi eccezionali debitamente motivati, al momento di rilasciare il permesso non è nota la data esatta dell'inizio di ciascuna attività, il prestatore straniero di servizi è tenuto a notificare ogni singola attività per lettera o fax otto giorni prima dell'inizio all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone in cui ha luogo la prima attività (con copia del permesso, indicazione del luogo e della data dell'impiego e elenco delle persone distaccate). Tale disciplina è applicata solo in casi eccezionali motivati. Il richiedente deve rendere verosimile che al momento di rilasciare il permesso la data esatta dei vari impieghi non era ancora nota.



6.3.5.2 Permesso di breve durata o di dimora sottostante a contingente

Il permesso è computato sui contingenti previsti dall'OASA in quanto esula dal campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. È rilasciato un permesso di dimora o di breve durata UE/AELS per la durata della prestazione autorizzata (art. 22 par. 2 Allegato I ALC, art. 15 OLCP, art. 96 LStr e n. II.2.2.2).

6.3.5.3 Permesso eccezionale giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA (cosiddetto di 120 giorni)

In principio, il richiedente va rinviato alla procedura di notifica.

Le autorità verificano di caso in caso se si giustifica una deroga alla procedura di notifica.

Solo in casi eccezionali motivati (p.es. autisti ecc.) può essere rilasciato un permesso giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA (permesso di 120 giorni). Questa possibilità non deve indurre a eludere la procedura di notifica. Il permesso non dev'essere rilasciato al termine della procedura di notifica.

Dopo la procedura di notifica possono essere autorizzati ulteriori 30 giorni senza computo sui contingenti, tuttavia solo per determinati progetti e previa indicazione esatta delle singole attività (cfr. n. II.6.3.5.1.c). Le condizioni summenzionate per il rilascio del permesso (cfr. n. II.6.3.5.1.a, b, d ed e) sono applicabili anche in questi casi.



7 Prestazioni transfrontaliere di servizi fornite da cittadini degli Stati UE-2

7.1 Oggetto e campo d'applicazione in virtù del Protocollo II all'ALC

Art. 2 lett. b) n. 2b Protocollo II all'ALC, art. 5 ALC e art. 17, 18, 20 e 22 Allegato I ALC, art. 13-15 OLCF

Vedasi parimenti gli allegati 11, 13 e 14 delle presenti istruzioni.

Come l'ALC, neppure il Protocollo II all'ALC prevede una ripresa integrale della libera circolazione dei servizi quale esiste nel mercato interno dell'UE.

Rammentiamo che il principio della libera prestazione di servizi giusta l'ALC consente a un operatore economico con domicilio o sede in uno Stato membro dell'UE-27 di offrire i propri servizi a titolo temporaneo in Svizzera e reciprocamente, senza dovervi trasferire il domicilio o la sede. In virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 ALC, fatti salvi altri accordi specifici relativi alla prestazione di servizi, un prestatore di servizi indipendente o una società che distacca i propri lavoratori, gode del **diritto di fornire un servizio** per una prestazione di **durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile**.

Il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi è retto dalla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera⁵⁵ e dalla pertinente ordinanza d'applicazione (ODist) in vigore dal 1° giugno 2004. I datori di lavoro con domicilio o sede in uno Stato dell'UE devono garantire ai lavoratori distaccati le condizioni di retribuzione e di lavoro vigenti in Svizzera.

In virtù del Protocollo II all'ALCP, più precisamente dell'articolo 2 lettera b numero 2b, la Svizzera può mantenere i propri strumenti giuridici atti a regolare l'immigrazione in determinati settori economici (attività dei servizi connessi all'orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione) nei confronti dei cittadini degli Stati UE-2; la dimora continua a sottostare a permesso. Negli altri settori economici, i prestatori di servizi originari dell'UE-2 o distaccati da un'impresa con sede in uno di questi Stati membri non sottostanno ad alcun termine transitorio. Essi beneficiano immediatamente della liberalizzazione dei servizi in virtù dell'ALC e godono pertanto dei medesimi diritti dei cittadini dell'UE-25. Come i cittadini UE-25/AELS,

⁵⁵ Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni di lavoro e di retribuzione minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, RS **823.20**)



sottostanno all'obbligo di notificarsi per le prestazioni di durata inferiore a 90 giorni lavorativi.

7.2 **Memento: Cipro e Malta (<=>disciplina identica a quella prevista per l'UE-15/AELS)**

I cittadini di Cipro e Malta non sono stati sottoposti ai termini transitori definiti nel Protocollo I all'ALC. I cittadini di Cipro e Malta che forniscono una prestazione di servizi in Svizzera in qualità di prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti di altra nazionalità distaccati in Svizzera da un'impresa con sede a Cipro o a Malta hanno beneficiato da subito delle disposizioni relative alla prestazione di servizi giusta l'ALC, esattamente come i cittadini di Stati membri dell'UE-15.

Se la durata della prestazione di servizi è inferiore a 90 giorni, queste persone sottostanno all'obbligo di notificarsi indipendentemente dal settore d'attività. Per prestazioni di durata superiore a 90 giorni lavorativi vige l'obbligo del permesso (cfr. n. II.2.3 e II.6.3.5).

Nei settori retti da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi e qualora la durata della prestazione superi quattro mesi, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini UE-2 sottostanno a contingente. L'esaurimento dei rispettivi contingenti non può tuttavia essere fatto valere quale motivo di rifiuto del permesso. I permessi devono essere computati sui **contingenti del Protocollo II all'ALC** (cfr. n. II.6.2).

7.3 **Prestazioni di servizi fornite indipendentemente da un pertinente accordo specifico**

7.3.1 **In generale**

Nei settori che non sono retti da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE, l'ALC accorda un diritto alla fornitura di una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Conformemente al Protocollo all'ALC, a seconda dei casi sono applicabili tre diversi regolamenti del soggiorno:

- a) **procedura di notifica** per la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei *settori detti generali* (n. II.7.3.2);
- b) prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei settori dell'**edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza: sottostanti a permesso** (n. II.7.3.3);



c) prestazioni di servizi di durata **superiore a 90 giorni** lavorativi indipendentemente dal settore d'attività : **sottostanti a permesso** (<=> disciplina identica a quella prevista per i cittadini dell'UE-25/AELS, n. II.7.3.4).

7.3.2 Procedura di notifica per prestazioni della durata massima di 90 giorni lavorativi nei *settori detti generali*

Analogamente a quanto previsto per i cittadini UE-25/AELS, anche i prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati da un'impresa con sede in uno degli Stati UE-2 possono, di principio, soggiornare in Svizzera senza permesso per un periodo di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile. Sono tuttavia tenuti a notificarsi se svolgono un'attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre otto giorni per anno civile (regola detta degli otto giorni, moduli di notifica specifici, cfr. cap. II.2).

Le attività nei settori della **ristorazione e alberghiero, della pulizia domestica e del commercio ambulante**⁵⁶ sottostanno a notifica sin dal primo giorno (art. 9 cpv. 1 OLCP e art. 6 cpv. 2 lett. e ODist⁵⁷).

I lavoratori distaccati e gli indipendenti devono notificare il loro arrivo per mezzo di moduli di notifica ufficiali, al massimo una settimana prima dell'inizio previsto dei lavori in Svizzera (art. 6 cpv. 3 ODist⁵⁸ e art. 9 cpv. 1 OLCP).

7.3.3 Prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza

Art. 2 lett. b n. 2b Protocollo II ALC

In virtù del Protocollo II all'ALC, la dimora dei cittadini UE-2 attivi nei settori economici seguenti sottostà a una disciplina specifica:

- edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia);

⁵⁶ Cfr. art. 6 cpv. 2 lett. e ODist. Per commerciante ambulante, sottostante all'obbligo di notifica sin dal primo giorno, s'intende ogni persona fisica che offre ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci o servizi, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto vendita mobile all'aperto, in un locale o da un veicolo giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1). Esempi: **viaggiatori al minuto, esercenti di punti di vendita ambulanti, venditori ambulanti di passaggio, artigiani ambulanti**. Deroghe: gli altri commercianti ambulanti quali proprietari di baracconi da fiera e di circhi sottostanno all'obbligo di notifica non appena l'attività supera gli otto giorni per anno civile.

⁵⁷ RS 142.201 e RS 823.201

⁵⁸ RS 823.20



- attività dei servizi connessi all'orticoltura⁵⁹;
- pulizia industriale⁶⁰;
- sorveglianza e sicurezza.

I prestatori di servizi attivi nei predetti settori **sottostanno all'obbligo del permesso sin dal primo giorno d'attività durante l'intero periodo transitorio**. Essi ottengono un **permesso di breve durata UE/AELS**. Durante l'intero periodo transitorio, le autorità cantonali competenti emanano una **decisione di massima relativa al mercato del lavoro** (art. 27 OLCP); procedono al controllo **delle condizioni di retribuzione e di lavoro nonché delle condizioni di qualifica professionale, per analogia con l'articolo 23 LStr**. Occorre infatti un'interpretazione analoga dell'articolo 23 LStr nel senso che deve trattarsi di **lavoratori qualificati** la cui presenza si giustifica per **motivi speciali**⁶¹. In questo settore la Svizzera mantiene pertanto il regime del rilascio dei permessi giusta l'OASA.

L'**assicurazione di rilascio del permesso** di dimora **non è più obbligatoria ma è raccomandata** (n. II.2.2.3); su domanda, può essere rilasciata dalle autorità competenti, prima dell'ingresso in Svizzera. La durata di validità del permesso corrisponde alla durata della prestazione di servizi.

7.3.4 Prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi indipendentemente dal settore d'attività (<=>disciplina identica a quella prevista per l'UE-25/AELS, n. II.6.3.5)

I soggiorni temporanei in vista di fornire prestazioni di servizi che non sono rette da un accordo specifico e la cui durata supera i 90 giorni lavorativi per anno civile non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC. Nessuno può pertanto prevalersi di un diritto di dimora in virtù di tale Accordo. Le autorità competenti possono autorizzare l'ammissione e la dimora in virtù della legge federale sugli Stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), nel quadro del loro potere d'apprezzamento.

In applicazione dell'OASA, questi soggiorni sottostanno alle condizioni relative al mercato del lavoro (controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro et priorité des travailleurs indigènes)..

Le Conseil fédéral a, avec la révision de l'OASA du 1^{er} janvier 2011, introduit des contingents séparés pour les prestataires de services au-delà de 90 jours. Le contingent pour les prestataires de services des

⁵⁹ Per una definizione circostanziata cfr. l'allegato 8.

⁶⁰ Per una definizione circostanziata cfr. l'allegato 9.

⁶¹ Cfr. n. II.4.3.4



Etats de l'UE/AELE s'élève à 3'000 unités pour les autorisations de courte durée (L) et à 500 unités pour les autorisations de séjour (B) (cf. art. 19a et 20a ALCP). L'instauration de contingents distincts pour la prise d'emploi par des ressortissants d'Etats tiers d'une part, et pour les prestataires de services au-delà de 90 jours d'autre part, conduit à une meilleure transparence entre les différentes catégories d'autorisations et aboutit à une distinction des compétences.

L'autorisation vaut seulement pour la prestation de services autorisée. La mobilité géographique est en revanche assurée (autorisation pour toute la Suisse). Dans le cas des prestataires de services, il n'y a pas de procédure d'approbation par les autorités fédérales.

7.4 Prestazioni di servizi rette da pertinenti accordi specifici

7.4.1 In generale

Nei settori retti da un accordo specifico tra la Svizzera e l'UE relativo alla prestazione di servizi (p.es. Accordi bilaterali del 1999 con l'UE sugli appalti pubblici, sui trasporti terrestri e sul trasporto aereo), la libera prestazione di servizi non dev'essere ostacolata da disposizioni inerenti alla libera circolazione delle persone giusta l'ALC. In tali settori è accordato un diritto d'ingresso e di dimora indipendentemente dalla durata della prestazione.

Conformemente ai Protocolli all'ALC, a seconda dei casi sono applicabili tre diversi regolamenti del soggiorno:

- a) **procedura di notifica** per la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei *settori detti generali* (n. II.7.4.2);
- b) prestazioni di servizi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza, indipendentemente dalla durata: **sottostanti a permesso** (n. II.7.4.3);
- c) **prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni** lavorativi nei *settori detti generali* : **sottostanti a permesso** (<=>disciplina identica a quella prevista per i cittadini UE-25/AELS, n. II.7.4.4).

7.4.2 Procedura di notifica per prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi nei settori generali

Analogamente a quanto previsto dall'ALC, possono essere fornite prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni lavorativi senza permesso di soggiorno. I prestatori sono tenuti a notificarsi per



mezzo di un apposito modulo (cfr. cap. II.2), se soggiornano in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile.

Per analogia alla disciplina applicabile ai cittadini dell'UE-25/AELS, le attività **nel settore della ristorazione e alberghiero nonché nel settore della pulizia domestica sottostanno a notifica sin dal primo giorno (art. 9 cpv. 1 OLCP)**. In questi settori, la notifica è obbligatoria indipendentemente dalla durata della prestazione. La medesima disciplina è applicabile ai **commercianti ambulanti** giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera e ODist⁶².

Tutti i prestatori di servizi (indipendenti o distaccati) devono notificare il loro arrivo per mezzo di un modulo ufficiale al massimo una settimana prima dell'inizio previsto dei lavori in Svizzera (art. 6 cpv. 3 ODist e art. 9 cpv. 1 OLCP).

7.4.3 Prestazioni di servizi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia e della sicurezza, indipendentemente dalla durata

I Protocolli all'ALC prevedono una disciplina speciale per i settori seguenti:

- l'edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia);
- le attività dei servizi connessi all'orticoltura⁶³;
- la pulizia industriale;
- la sorveglianza e sicurezza.

Durante il periodo transitorio, la fornitura di una prestazione di servizi in uno di questi settori in applicazione di un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi **sottostà all'obbligo del permesso** sin dal primo giorno, **indipendentemente dalla durata della prestazione di servizi**. Prima di rilasciare il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro procedono al **controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro**.

Se tali condizioni sono adempiute, i prestatori di servizi ottengono un permesso di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata della prestazione. Se tale durata supera quattro mesi, il rilascio del permesso di breve durata UE/AELS dev'essere **computato sui contingenti fissati nel Protocollo II all'ALC**. L'esaurimento dei rispettivi contingenti non può essere fatto valere quale motivo di rifiuto del permesso in vista della fornitura di una prestazione di servizi giusta l'articolo 5 paragrafo 4 ALC.

⁶² Per una definizione della nozione di commerciante itinerante sottostante all'obbligo di notifica sin dal primo giorno, cfr. la nota 56. Deroghe: i proprietari di baracconi da fiera e di circhi sottostanno all'obbligo di notifica non appena l'attività supera gli 8 giorni per anno civile.

⁶³ Per una definizione circostanziata cfr. l'allegato 8.



7.4.4 Prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi nei settori detti generali

(<=>disciplina identica a quella prevista per i cittadini UE-25/AELS)

Se per la fornitura di una prestazione di servizi - nel quadro di un pertinente accordo specifico - è previsto un soggiorno superiore a 90 giorni lavorativi, il prestatore di servizi **sottostà all'obbligo del permesso** indipendentemente dal settore d'attività. Non occorre l'esame delle condizioni relative al mercato del lavoro in quanto l'ALC conferisce un diritto alla fornitura di questo tipo di prestazioni di servizi indipendentemente dalla durata. La durata del permesso corrisponde a quella della prestazione di servizi.

Per soggiorni superiori a quattro mesi, il rilascio del permesso di breve durata UE/AELS o del permesso di dimora UE/AELS dev'essere **computato sui contingenti fissati nel Protocollo II** all'ALC. L'esaurimento dei contingenti non può essere fatto valere quale motivo di rifiuto del permesso in vista della fornitura della prestazione di servizi giusta l'articolo 4 paragrafo 5 ALC.

Per quel che concerne le prestazioni di servizi nei settori dell'edilizia, delle attività dei servizi connessi all'orticoltura, della pulizia industriale e della sorveglianza e sicurezza, rinviamo al n. II.6.3.1. Le condizioni per il rilascio di un permesso ivi menzionate sono parimenti applicabili alle prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni lavorativi. In altre parole, le prestazioni di servizi fornite in questi settori sottostanno a permesso indipendentemente dalla durata.

7.5 Prestazioni di servizi fornite da imprese con sede nell'UE-25/AELS

I cittadini degli Stati UE-2 possono come sinora essere distaccati da imprese con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS.

Con l'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC, i cittadini degli Stati UE-2 distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS non sono più tenuti ad essere integrati in maniera durevole da almeno 12 mesi nel mercato del lavoro di uno Stato dell'UE-25/AELS (cfr. n. II.6.3.1)

Conformemente all'ALC, la procedura di notifica è applicabile alla fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi da parte di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS, indipendentemente dal settore economico.

7.6 Prestazioni di servizi non comprese nell'ALC



Vedasi il cap. II.6: prestazioni transfrontaliere di servizi per l'UE-25/AELS,
n. II.6.3.4.



8 Soggiorno senza attività lucrativa

Art. 2 e 24 Allegato I ALC, art. 16–20 OLCP

8.1 Principio

L'ALC riprende le disposizioni dell'UE in materia di libera circolazione concernenti le persone non esercitanti attività lucrativa⁶⁴. La stessa disciplina è applicabile ai cittadini di Bulgaria e Romania (UE-2). Per queste persone non vi sono disposizioni transitorie, contrariamente a quanto vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa. Le pertinenti disposizioni dell'Accordo sono applicabili sin dall'entrata in vigore dell'ALC in base al diritto comunitario.

8.2 Condizioni per il rilascio del permesso

8.2.1 Redditi e altre persone non esercitanti attività lucrativa

La disciplina relativa alla libera circolazione delle persone non esercitanti attività lucrativa comprende le seguenti categorie: pensionati, allievi e studenti e altre persone non esercitanti attività lucrativa (redditi). Si aggiungono inoltre i destinatari di prestazioni di servizi giusta l'articolo 23 Allegato I dell'ALC (soggiorni per cure mediche, ecc.).

Tali persone hanno diritto a risiedere in un altro Stato contraente, unitamente ai loro familiari (cap. II.10, purché dispongano, per sé stessi e i familiari, di mezzi finanziari sufficienti al loro sostentamento e beneficino di un'assicurazione completa contro malattia e infortunio.

Ad eccezione degli allievi e studenti, queste persone devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti così da non rischiare di cadere a carico dell'assistenza (art. 24 par. 1 Allegato I ALC). Le direttive della CSIAS sono determinanti in materia di calcolo dell'aiuto sociale⁶⁵.

I soggiorni senza attività lucrativa non sottostanno a contingente. Non sono pertanto applicabili le limitazioni poste quali premesse per il rilascio dei permessi giusta gli articoli 23-25 OASA.

⁶⁴ FF 1992 IV 161

⁶⁵ Possono essere ottenute presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.



8.2.2 Persone in formazione (studenti, perfezionamento ecc.)

Contrariamente alle altre persone non esercitanti attività lucrativa, le persone in formazione devono unicamente affermare in maniera credibile di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di poter quindi sopperire ai loro bisogni. Devono inoltre dimostrare di essere state ammesse presso un istituto scolastico riconosciuto in Svizzera per frequentare a titolo principale una formazione generale o una formazione professionale specifica (art. 24 par. 4 Allegato I ALC).

L'accesso alle scuole superiori e agli istituti d'insegnamento nonché l'assegnazione di borse di studio non sono retti dall'ALC (ultimo periodo dell'art. 24 par. 4 Allegato I ALC). Se i cittadini UE/AELS sottostanno a condizioni speciali d'ammissione o a tasse più elevate, queste continuano ad essere applicate anche dopo l'entrata in vigore dell'ALC. Gli allievi e studenti dell'UE/AELS hanno gli stessi diritti di cui godono i loro coetanei svizzeri solo se sono entrati in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare o se in precedenza sono stati attivi nel nostro Paese in qualità di lavoratori dipendenti⁶⁶. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri che dimorano in uno Stato membro dell'UE/AELS (UE-27).

Gli allievi e studenti sottostanno alle disposizioni dei numeri II.4.8.1, II.4.8.2, II.5.5.5 e II.5.6 per quel che concerne lo svolgimento di un tirocinio o l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria.

L'assunzione d'impiego a titolo principale in seguito all'ammissione in Svizzera in qualità di persona in formazione è autorizzata purché i cittadini UE-27/AELS presentino una conferma d'impiego o un certificato di lavoro, sia disponibile un pertinente contingente e le persone interessate non violino l'ordine o la sicurezza pubblici. Per i cittadini UE-2, vanno altresì controllate le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, n. II.5.2.2 e II.5.4). Ai dottorandi e ai postdottorandi è applicabile una disciplina speciale (n. II.4.8.1 e II.5.5.5).

8.2.3 Mezzi finanziari sufficienti

Art. 16 OLCP

In linea di principio, i mezzi finanziari sono sufficienti se coincidono con un importo a partire dal quale un cittadino svizzero non ha diritto a ricorrere all'assistenza sociale. Sono determinanti in materia le Direttive della CSIAS⁶⁷ (art. 16 cpv. 1 OLCP). Ciò garantisce l'applicazione di norme uniformi per l'intera Svizzera, necessaria in quanto i permessi di dimora UE/AELS (UE-27) valgono per l'intero territorio della Svizzera.

⁶⁶ FF 1992 IV 161 (gli Accordi bilaterali non vanno oltre l'Accordo SEE)

⁶⁷ Ottenibili presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.



Questo principio non è applicabile ai pensionati che entrano per la prima volta in Svizzera e che beneficiano unicamente della rendita di un istituto di assicurazioni sociali straniero⁶⁸. Occorre verificare che i mezzi finanziari siano superiori all'importo che, in Svizzera, autorizza a percepire prestazioni complementari giusta le disposizioni della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 2 segg. LPC, RS 831.30 e art. 16 cpv. 2 OLCP). Le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa in Svizzera e non hanno mai versato contributi alle assicurazioni sociali svizzere non hanno, di norma, accesso alle prestazioni complementari. Se il pensionato richiede le prestazioni assistenziali o fa valere il diritto alle prestazioni complementari, il permesso può essere revocato o non rinnovato (art. 24 par. 8 Allegato I ALC).

In base alle disposizioni di legge, può sussistere un diritto alle prestazioni complementari, anche se i mezzi finanziari superano l'importo che, secondo le Direttive CSIAS, dà diritto alle prestazioni assistenziali. L'importo determinante va calcolato caso per caso. Si osservino in merito i pertinenti fogli informativi e le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (allegato 3).

8.2.4 Durata di validità

La durata di validità dei permessi di dimora iniziali per persone non esercitanti attività lucrativa è normalmente di cinque anni. In via eccezionale e se lo ritengono necessario, le autorità possono, in singoli casi, limitare il permesso a due anni (art. 17 OLCP). Se le autorità constatano che non sussistono più mezzi finanziari sufficienti o un'assicurazione malattia sufficiente, il permesso può essere revocato o ne può essere negata la proroga (art. 24 par. 1 Allegato I ALC e n. II.1.2.2).

Per gli allievi e studenti, la durata di validità è, per contro, pari soltanto a un anno. Il permesso è tuttavia prorogato fino al termine regolare della formazione purché siano adempiute le pertinenti condizioni (art. 24 par. 5 Allegato I ALC).

⁶⁸ Cfr. decisione del TF del 24 marzo 2009 nella causa 2C_577/2008.



8.2.5 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

Art. 2 Allegato I ALC e art. 18 OLCP

8.2.5.1 Principio

Secondo l'ALC, tutti i cittadini UE/AELS (UE-27) hanno diritto a recarsi in un altro Stato contraente per un periodo adeguato al fine di cercarvi un impiego. Secondo la giurisprudenza della CGCE determinante in materia (sentenza nella causa Anthonissen Rs C-292/89), è considerato come adeguato un periodo fino a sei mesi (art. 2 par. 1 Allegato I ALC).

I cittadini UE-27/AELS possono pertanto entrare in Svizzera in vista della ricerca di un impiego. Non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (soggiorno non sottostante a permesso, n. I.3.1.1). Se la ricerca di un impiego si estende oltre tale periodo, i cittadini UE/AELS necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la ricerca di un impiego della durata di tre mesi per anno civile non computato sui contingenti (durata complessiva del soggiorno: sei mesi). Se dopo tale periodo il cittadino UE/AELS non ha trovato un impiego, il suo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS può, dietro domanda, essere prorogato fino a un anno. Non sussiste tuttavia un diritto in tal senso. Per ottenere la proroga, il cittadino UE/AELS deve dimostrare gli sforzi profusi per la ricerca e deve sussistere una prospettiva reale di impiego entro il periodo stabilito (art. 18 OLCP)⁶⁹.

8.2.5.2 Cittadini UE-27/AELS già attivi in Svizzera in quanto titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

I cittadini UE/AELS che hanno già svolto un'attività lucrativa in Svizzera in quanto titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS possono, al termine del rapporto di lavoro, rimanere nel nostro Paese per un massimo di sei mesi alla ricerca di un altro impiego. Ciò vale per le persone che, tenuto conto della loro attività in Svizzera, non godono di un diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Esse hanno tuttavia diritto al medesimo sostegno amministrativo di cui godono i cittadini svizzeri (art. 2 par. 1 Allegato I ALC). Va loro rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la ricerca di un impiego. Se trovano un impiego, è applicabile la procedura di cui ai n. II.4.5, II.4.7 e II.5.4.

Se allo scadere dei sei mesi non hanno trovato un impiego, il loro permesso di breve durata UE/AELS per la ricerca di un impiego può essere prorogato fino a un anno, purché siano dimostrati sforzi concreti profusi per la ricerca di un impiego e sussistano buone probabilità di trovare un impiego entro il termine stabilito (art. 18 OLCP)⁷⁰. Non è dato

⁶⁹ Causa Anthonissen, C-292/89, sentenza CGCE del 26.2.1991

⁷⁰ Causa Anthonissen, C-292/89, sentenza CGCE del 26.2.1991.



né un diritto alla proroga del permesso di breve durata UE/AELS né un diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale (n. II.8.2.5.3).

Per quanto concerne le persone che, in virtù della loro attività lucrativa in Svizzera, hanno diritto ai sussidi di disoccupazione, questi ultimi devono essere presi in considerazione nel computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa (art. 24 par. 3 Allegato I ALC). Ciò presuppone un'attività lucrativa di almeno 12 mesi e il rilascio di un permesso di breve durata UE/AELS per la ricerca di un impiego. Questo permesso è rilasciato per una durata corrispondente alla durata prevedibile delle prestazioni d'indennizzo e al massimo fino all'esaurimento del diritto a tali prestazioni⁷¹. Queste persone devono beneficiare dello stesso sostegno amministrativo nella ricerca di un impiego di cui beneficiano i cittadini svizzeri.

Secondo il diritto in materia di coordinamento nel settore delle assicurazioni sociali è possibile esportare le prestazioni di un'assicurazione estera contro la disoccupazione in caso di soggiorno fino a tre mesi. Ciò presuppone che l'interessato sia iscritto presso un ufficio regionale di collocamento (URC) in Svizzera e sia in possesso di un permesso di breve durata per la ricerca di un impiego. Le prestazioni dell'assicurazione straniera sono versate dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

8.2.5.3 Esclusione generale di prestazioni assistenziali

Secondo l'articolo 2 paragrafo 1 e l'articolo 24 paragrafo 2 Allegato I dell'ALC, i cittadini dell'UE-27/AELS in cerca di un impiego non hanno diritto a percepire prestazioni assistenziali. Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per il sostentamento, il fatto di sollecitare una prestazione assistenziale può provocare l'espulsione. I Cantoni non sono tenuti a sostenere finanziariamente queste persone.

È fatto salvo il diritto costituzionale al minimo vitale, garantito dalla Svizzera ad ogni essere umano, indipendentemente dallo statuto di soggiorno (DTF 122 I 367 segg. e art. 12 Cost.). Tale diritto non è vincolato a un titolo di soggiorno durevole. La prestazione può anche limitarsi al semplice finanziamento del rimpatrio.

In casi singoli, i Cantoni sono tuttavia liberi di versare altre prestazioni assistenziali sulla base di disposizioni cantonali. In virtù dell'ALC e del diritto federale non vi è invece un diritto al versamento di prestazioni assistenziali più elevate, né sussiste un obbligo legale in tal senso.

⁷¹ Ciò coincide con la prassi applicata sinora ai titolari di un permesso di dimora.



8.2.6 Destinatari di prestazioni di servizi

Art. 19 OLCP

Per i cittadini UE-27/AELS che entrano in Svizzera per beneficiare di una prestazione di servizi, la durata di validità del permesso di breve durata o di dimora è stabilita in funzione della durata della prestazione in questione. Per i soggiorni di oltre tre mesi, queste persone ottengono un permesso di breve durata UE/AELS che non li autorizza a svolgere un'attività lucrativa ma permette loro di beneficiare della prestazione desiderata.

Si tratta anzitutto di soggiorni per trattamento terapeutico ma anche di soggiorni di cura (cfr. art. 29 LStr). Questi soggiorni presuppongono l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti nonché di una congrua copertura assicurativa contro le malattie. Le persone venute in Svizzera per beneficiarvi di una prestazione di servizi non hanno diritto a percepire prestazioni assistenziali.

8.2.7 Rilascio di un permesso per motivi gravi

Art. 20 OLCP

In applicazione dell'articolo 31 OASA, i cittadini UE-27/AELS (senza attività lucrativa) possono ottenere un permesso di dimora UE/AELS per motivi gravi, anche se non adempiono le condizioni dell'ALC. Trattandosi di una decisione presa liberamente dalle autorità cantonali e sottostante ad approvazione dell'UFM, non sussiste in tal senso un diritto garantito per legge (art. 96 LStr). Va tenuto conto altresì della prassi adottata sinora (n. I.5.5). Trattandosi di cittadini UE/AELS, è rilasciato un libretto per stranieri UE/AELS (cfr. anche n. II.2.3.3.9).

Dato che l'ammissione di persone non esercitanti attività lucrativa presuppone unicamente mezzi finanziari sufficienti e la conclusione di un'assicurazione malattia, i casi concreti di rilascio di un permesso giusta l'articolo 20 OLCP e l'articolo 31 OASA saranno assai rari. Essi si potranno verificare segnatamente in seguito all'insufficienza dei mezzi finanziari o al ricongiungimento familiare in deroga alle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, dovuto a casi personali particolarmente rigorosi (p.es. fratelli, zii o nipoti).



9 Rilascio del permesso di domicilio

9.1 Principio

L'ALC e il suo Protocollo non contengono disposizioni sul rilascio del permesso di domicilio UE/AELS. Essi disciplinano i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS e i permessi di dimora UE/AELS. Per il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS si applicano le disposizioni della LStr nonché i pertinenti accordi di domicilio (n. II.1.4 e I.3.4).

Di principio, i soggiorni temporanei nel contesto di un permesso di soggiorno di breve durata non sono presi in considerazione per il computo del termine di residenza in vista del rilascio del permesso di domicilio.

Tuttavia, se in base all'articolo 27 paragrafo 3 lettera a Allegato I ALC il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciato a un cittadino UE-2 è trasformato in permesso di dimora UE/AELS, è computato un soggiorno anteriore di 30 mesi (n. II.5.3.3). Trattasi di un'applicazione per analogia della trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale giusta il vecchio articolo 28 capoverso 1 lettera b della vecchia OLS.

Se i cittadini UE-27/AELS titolari di un permesso di breve durata o per tirocinanti ottengono un permesso di dimora annuale UE/AELS, l'UFM può esentare anticipatamente queste persone dal controllo federale computando tutti i soggiorni precedenti con attività lucrativa, anche se tra i diversi permessi di breve durata il soggiorno in Svizzera è stato interrotto. Il criterio determinante per il computo del termine è dato dalla fine dell'ultimo permesso di breve durata UE/AELS o del permesso per tirocinanti.

A causa dell'entrata in vigore della libera circolazione totale delle persone per i cittadini UE-17/AELS e UE-8, rispettivamente al 1° giugno 2007 e al 1° maggio 2011, il rilascio di un permesso di dimora a queste persone non è più contingentato (cap. II.4). Siccome le disposizioni transitorie dell'Accordo di libera circolazione delle persone non sono più applicabili a queste categorie di stranieri, è soppresso il diritto per i lavoratori dipendenti UE-25/AELS alla trasformazione del permesso L UE/AELS dopo 30 mesi di attività lucrativa in Svizzera. Per evitare che, a partire rispettivamente dal 1° giugno 2007 e dal 1° maggio 2011, queste persone siano oggetto di un trattamento meno vantaggioso di quello di cui avrebbero goduto prima dell'entrata in vigore della libera circolazione totale delle persone e di quello riservato a un cittadino UE-2 nella medesima situazione, l'UFM continuerà a tener conto, nel computo del termine per il rilascio del permesso C UE/AELS, del fatto che il soggiorno di breve durata per attività lucrativa assume un carattere durevole in seguito all'ottenimento del permesso B UE/AELS. Tale trattamento è



identico, a prescindere dal fatto che il soggiorno abbia avuto luogo prima o dopo l'entrata in vigore della libera circolazione delle persone.

I soggiorni per formazione o formazione continua (studio, dottorandi/postdottorandi, ecc.) non sono di principio computati per il termine di rilascio del permesso di domicilio. Invece, i dottorandi e postdottorandi originari di uno Stato UE-27/AELS che dispongono di un contratto di lavoro per la loro attività scientifica (attività lucrativa superiore a 15 ore settimanali) devono essere considerati come lavoratori. Essi ottengono un permesso di dimora non contingentato sin dall'inizio dell'attività lucrativa (n. II.4.8.1). Se dopo le loro attività scientifiche, i dottorandi o postdottorandi cittadini UE-27/AELS passano all'economia privata o pubblica o proseguono, al termine del dottorato/postdottorato, in qualità di lavoratori (attività lucrativa superiore a 15 ore settimanali) la loro attività scientifica nel medesimo stabilimento, i soggiorni sono computati per il termine di rilascio del permesso di domicilio (n. II.5.5.5). Per il resto, possiamo rinviare al n. I.3.4.

Il soggiorno precedente può parimenti essere preso in considerazione qualora i cittadini UE/AELS abbiano fatto valere il loro diritto al ritorno giusta gli articoli 29 e 33 Allegato I ALC.

Se il diritto internazionale garantisce un diritto al rilascio del permesso di domicilio, questo può essere rifiutato se sussiste un motivo di espulsione giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera c LStr (DTF 120 Ib 360 segg.).

Per i cittadini di Cipro e Malta, dell'UE-8 e dell'UE-2, non vi è un obbligo internazionale che conferisca il domicilio dopo cinque anni (accordi di domicilio). In linea di principio possono ottenere il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di dieci anni⁷².

Sulla base dei permessi di dimora UE/AELS, la cui durata di validità è di cinque anni, il termine di controllo del permesso C per cittadini UE-27/AELS è di cinque anni (n. II.2.3.5).

Anche se il cittadino UE/AELS ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS, continuano a essere applicabili le disposizioni dell'ALC che gli conferiscono uno statuto più vantaggioso rispetto al permesso di domicilio giusta la LStr (n. II.1.4 e II.9.2).

⁷² Si tenga altresì conto del nuovo art. 3 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) e anche il n. IV.2 e allegato 1 in n° IV.2.1.3: Criteri di valutazione del grado d'integrazione in vista del rilascio anticipato del permesso di domicilio reperibile al seguente sito: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_integration.Par.0005.File.tmp/Anhang1-i.pdf



9.2 Rapporto tra il permesso di dimora UE/AELS e il permesso di domicilio UE/AELS

I diritti garantiti dal permesso di domicilio UE/AELS non coincidono con quelli garantiti dal permesso di dimora UE/AELS.

Contrariamente al permesso di dimora UE/AELS, il permesso di domicilio UE/AELS è di durata indeterminata e non può essere vincolato a condizioni (art. 34 LStr). Per esercitare un'attività lucrativa, i titolari di un permesso di domicilio non sottostanno a restrizioni relative al mercato del lavoro o al diritto in materia di stranieri (libertà economica giusta l'art. 27 Cost.).

Il permesso di dimora UE/AELS è invece vincolato a determinate condizioni e a un determinato scopo del soggiorno (p.es. esercizio di un'attività lucrativa, mezzi finanziari sufficienti per un soggiorno senza attività lucrativa). Dopo cinque anni vi è un diritto alla proroga (n. II.4.7) purché continui a sussistere lo scopo del soggiorno e siano sempre adempite le pertinenti condizioni giusta l'ALC.

Il permesso di domicilio UE/AELS può, a richiesta, essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStr). Il permesso di dimora UE/AELS, invece, perde ogni validità dopo un soggiorno all'estero di sei mesi – salvo in caso di servizio militare (n. II.12.2.4).

Il permesso di domicilio UE/AELS può essere revocato in caso di dipendenza continua e rilevante dall'assistenza pubblica (art. 63 cpv. 1 lett. c LStr). Giusta le disposizioni dell'ALC, invece, i lavoratori dipendenti non perdono il loro diritto di residenza in caso di dipendenza dall'assistenza. Anche in tal caso essi hanno diritto perlomeno al permesso di dimora UE/AELS (n. II.12.2.3.1). Ciò non è tuttavia il caso se l'interessato ha rinunciato volontariamente alla sua qualità di lavoratore o se, alla prima proroga, la durata di validità del permesso di dimora UE/AELS è stata limitata a un anno a causa di disoccupazione e allo scadere di tale periodo l'interessato è sempre disoccupato e dipendente dall'assistenza (art. 6 par. 1 Allegato I ALC; n. II.4.7 e II.12.2.2)



10 Ricongiungimento familiare

10.1 Principio

Art. 3 Allegato I ALC

L'ALC riprende interamente le disposizioni del diritto comunitario in materia di ricongiungimento familiare⁷³. Tali disposizioni si applicano anche ai nuovi cittadini degli Stati UE-8, di Cipro e Malta, e della Bulgaria e Romania (UE-2).

Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone sempre un diritto di residenza originario di un cittadino UE/AELS giusta le disposizioni dell'ALC. Il diritto di residenza dei familiari costituisce un diritto derivato, valido di principio solo fino a che sussiste il diritto originario. È fatto salvo il diritto di rimanere (n. II.1.1).

In una decisione di principio del 16 novembre 2009⁷⁴, il Tribunale federale ha statuito che i cittadini di uno Stato terzo familiari di un cittadino dell'UE/AELS possono far valere un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I ALC, a prescindere dal luogo e dal momento in cui è stato creato il vincolo familiare. Secondo la Corte, tale diritto esiste pertanto senza che i familiari debbano dimostrare un soggiorno precedente sul territorio di un altro Stato membro dell'UE o dell'AELS (abbandono della vecchia prassi sviluppata nelle DTF 130 II 1 e 134 II 10).

La nuova giurisprudenza del TF si fonda su una decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 25 luglio 2008 nella causa *Metock* C-127/08 (abbandono della giurisprudenza instaurata con la causa *Akrich* C-109/01). Come la CGCE, il TF rileva che il testo legale relativo al ricongiungimento familiare non impone in nessun momento - per il riconoscimento di questo diritto - una condizione di soggiorno precedente sul territorio di un'altra parte contraente. Rifiutare ai cittadini di Stato terzo familiari di un cittadino di uno Stato dell'UE/AELS di stabilirsi con lui in Svizzera o di raggiungerlo per il solo motivo che non hanno soggiornato precedentemente sul territorio di uno Stato dell'UE/AELS equivarrebbe a dissuadere il detentore del diritto originario dall'usufruire della libera circolazione.

Se il cittadino UE/AELS residente in Svizzera possiede già un permesso di domicilio, le condizioni d'ammissione dei familiari previste dall'ALC nei confronti del detentore del permesso di dimora (libretto B UE/AELS) si applicano per analogia anche ai figli di 18-21 anni e agli ascendenti a

⁷³ Cfr. segnatamente art. 10-12 del regolamento 1612/68 CEE; direttiva 68/360/CEE; FF **1992** V 252 seg.

⁷⁴ Cfr. decisione 2C_196/2009



carico (rilascio del permesso B UE/AELS), a meno che la LStr preveda disposizioni più favorevoli (p. es. in caso di ricongiungimento familiare di figli minori di 12 anni del titolare del permesso di domicilio, non appena hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'art. 43 cpv. 3 LStr).

Dopo un'ammissione, la disciplina del soggiorno dei cittadini di uno Stato terzo si fonda sulle disposizioni dell'ALC (permesso UE/AELS unitario per l'intera famiglia). Una decisione positiva in materia d'ammissione crea i presupposti necessari per l'applicazione dell'ALC. Con l'entrata in Svizzera, il cittadino UE/AELS richiedente ha fatto valere il proprio diritto alla libera circolazione. In seguito all'ammissione, il cittadino di uno Stato terzo possiede un titolo di soggiorno durevole nello spazio UE/AELS (cfr. anche n. II.10.2 e all. 6).

Per i familiari di cittadini svizzeri originari di uno Stato membro dell'UE/AELS si applicano disposizioni speciali (n. II.10.9). Sinora non è stata emanata nessuna decisione in merito all'eventualità di una modifica dell'articolo 42 capoverso 2 LStr.

10.2 Beneficiari

La cerchia dei familiari suscettibili di beneficiare del ricongiungimento familiare è più estesa di quella prevista nella LStr e nell'OASA (cfr. anche l'art. 42 cpv. 2 LStr).

Possono appellarsi alle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare:

- il coniuge;
- i parenti in linea discendente: figli o nipoti minori di 21 anni o a carico;
- i parenti in linea ascendente: genitori o nonni a carico.

Per allievi e studenti, il ricongiungimento familiare si limita al coniuge e ai figli a carico (art. 3 par. 2 lett. c e 24 par. 4 Allegato I ALC).

I cittadini di Stati terzi possono appellarsi all'articolo 3 Allegato I ALC senza aver soggiornato precedentemente sul territorio di uno Stato dell'UE/AELS (cfr. n. II.10.1).

10.3 Alloggio conveniente

Conformemente all'ALC e al diritto svizzero che disciplina lo statuto di cittadini di Stati terzi, il diritto al ricongiungimento familiare presuppone un alloggio appropriato per l'intera famiglia (art. 3 par. 1 Allegato I ALC,



art. 44 LStr, DTF 119 Ib 87 in combinato disposto con l'art. 43 LStr). Per i cittadini UE/AELS, l'alloggio dev'essere disponibile già al momento della domanda e dell'entrata dei familiari.

Il fatto che non sia disponibile un alloggio familiare o che lo stesso sia preso in affitto solo in vista del ricongiungimento familiare e venga disdetto subito dopo (cfr. anche la sentenza CGCE del 18 maggio 1989, Rs. C-249/86) può costituire un indizio di un matrimonio di compiacenza o di un altro abuso di diritto (n. II.10.6 e II.10.7).

10.4 Accesso all'attività lucrativa

Il coniuge e i figli di cittadini UE/AELS ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare hanno diritto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad accedere al mercato del lavoro. Ciò vale anche allorquando il cittadino UE/AELS che hanno raggiunto in Svizzera non è ammesso ad esercitare attività lucrativa (art. 3 par. 5 Allegato I ALC).

Per i cittadini UE-25/AELS e i cittadini UE-2 titolari di un permesso durevole, tale diritto esiste senza l'obbligo di notifica e senza autorizzazione. Il coniuge e i figli di cittadini UE-2 titolari di un permesso di soggiorno di breve durata hanno diritto a esercitare un'attività lucrativa, tuttavia solo nella misura in cui sono adempiute le condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione e nella professione (art. 21 ALC, cfr. n. II.5.6.1). Queste persone possono pertanto assumere un impiego solo previa autorizzazione.

10.5 Mezzi finanziari

Se il cittadino UE/AELS è un lavoratore dipendente, il diritto al ricongiungimento familiare continua a sussistere anche se, facendosi raggiungere dai familiari, l'interessato cade a carico dell'assistenza in maniera rilevante e continua.

Per i lavoratori dipendenti che possono appellarsi all'ALC, la dipendenza dall'assistenza non costituisce più un motivo d'espulsione. Conformemente al diritto comunitario, i lavoratori dipendenti hanno diritto, in base alla parità di trattamento, a tutte le prestazioni sociali, quindi anche alle prestazioni assistenziali – per sé stessi e per i loro familiari (n. II.12.2.3).

Le persone disoccupate che già beneficiano dell'assistenza sociale non possono tuttavia appellarsi sistematicamente alle disposizioni dell'ALC. Le domande di ricongiungimento familiare di parenti in linea ascendente e di figli maggiori di 21 anni possono essere respinte se concernenti



cittadini UE/AELS che dipendono interamente dall'assistenza sociale in Svizzera. In tali casi, il richiedente, in quanto dipendente dall'assistenza, non ha i mezzi necessari per provvedere personalmente al sostentamento dei familiari (cfr. art. 3 par. 3 lett. c Allegato I ALC).

Anche la domanda di ricongiungimento familiare presentata da persone che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (persone in cerca d'impiego, redditieri, altre persone non esercitanti attività lucrativa, persone che beneficiano di una prestazione di servizi e le persone che hanno rinunciato volontariamente alla loro qualità di lavoratore dipendente [n. II.4.7] o indipendente) possono essere respinte perché mancano mezzi finanziari sufficienti. Il criterio decisivo è che non siano sollecitate o versate prestazioni dell'assistenza sociale (n. II.4.3.2 e II.12.2.3.2).

Per queste persone, le disposizioni dell'ALC e del diritto comunitario presuppongono infatti sempre l'esistenza di mezzi finanziari propri sufficienti.

Le persone che non svolgono attività lucrativa beneficiano pertanto di un diritto di residenza solo se non sono a carico dell'assistenza (n. II.8.2.3). Per le persone ammesse in vista di un'attività lucrativa indipendente, il permesso è rilasciato a condizione che dispongano di un reddito sufficiente alla copertura del minimo esistenziale (n. II.4.3).

10.6 Ricongiungimento del coniuge

Il diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino UE/AELS sancito dall'ALC presuppone unicamente che il matrimonio sussista giuridicamente. I cittadini di Stati terzi familiari di cittadini di uno Stato dell'UE/AELS non devono dimostrare di aver soggiornato precedentemente sul territorio di uno Stato membro dell'UE/AELS. Possono far valere un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I ALC, a prescindere dal luogo e dal momento in cui è stato creato il vincolo familiare (cfr. II.10.1).

10.6.1 Soggiorno dopo la separazione dei coniugi

In caso di separazione dei coniugi senza scioglimento del matrimonio, il diritto di soggiorno non perde la propria validità. Nella decisione del 13 febbraio 1985 nella causa Diatta contro il Land di Berlino (Rs C-267/83)⁷⁵, la CGCE ha affermato che il diritto di soggiorno del coniuge entrato nel contesto del ricongiungimento familiare – indipendentemente

⁷⁵ Cfr. Marcel Dietrich, op. cit., pag. 324 e la direttiva del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Direttiva 2004/38/CE.



dalla sua cittadinanza – non si estingue neppure in caso di separazione durevole dei coniugi, fintantoché il matrimonio non è legalmente sciolto (divorzio o decesso)⁷⁶.

Occorre tuttavia che il matrimonio sia voluto. In assenza di una volontà di matrimonio e se lo stesso è volto esclusivamente a eludere le disposizioni d'ammissione, non è dato un diritto di soggiorno. Ciò vale anche per i coniugi che possono appellarsi all'ALC (cfr. sentenza CGCE del 23 settembre 2003⁷⁷ nella causa Akrich Rs C-109/01 e risoluzione del Consiglio sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi⁷⁸). Nella sua decisione del 19 dicembre 2003, il Tribunale federale lo ha confermato esplicitamente, asserendo che la sua giurisprudenza nei confronti del mantenimento abusivo di matrimoni da tempo alla deriva è in linea di principio applicabile anche alle persone che possono appellarsi alle disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare (DTF del 19 dicembre 2003 nella causa X, 2A.246/2003).

Vi è volontà di eludere le disposizioni in materia d'ammissione qualora il coniuge straniero si prevalga di un matrimonio mantenuto solo (formalmente) allo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di soggiorno (DTF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 e 128 II 97 in materia di revoca della naturalizzazione). Devono sussistere indizi chiari che permettano di concludere che i coniugi non intendono più vivere in unione coniugale (DTF 127 II 49 consid. 5a pag. 56 seg. e n. I.6.4). Un tale indizio può essere dato dal fatto che è stato preso in affitto un alloggio soltanto in vista della procedura di domanda di un permesso, che il contratto di locazione è stato disdetto immediatamente dopo il rilascio del permesso e che, terminata la procedura, la comunità familiare si è sciolta (cfr. n. II.10.3).

Nel caso di cittadini UE/AELS che possono far valere regolarmente un diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni dell'ALC, il rischio che gli interessati tentino di eludere le condizioni d'ammissione può essere considerato minimo. Il caso è invece diverso se i familiari sono cittadini di un Paese terzo (n. II.10.6.2).

10.6.2 Soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio

Il familiare cittadino UE/AELS può, allo scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del coniuge), divenire titolare del diritto di residenza originario, ad esempio esercitando un'attività lucrativa o se dimostra di

⁷⁶ Cfr. Marcel Dietrich, op. cit., pag. 324 e la direttiva del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Direttiva 2004/38/CE.

⁷⁷ Sentenza CGCE Rs C-109/01, Akrich, n. marg. 57 e dispositivo di decisione, n. 2.

⁷⁸ Risoluzione 97/C 382/01 del 4 dicembre 1997, consultabile sotto: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):IT:HTML)



disporre dei mezzi finanziari necessari per un soggiorno senza attività lucrativa (n. II.8.2.3). L'ulteriore residenza di questa persona non potrà pertanto essere messa in questione, neppure se non possiede ancora un diritto di rimanere (n. II.11.1.2). Se si tratta di una prima attività lucrativa, il permesso di dimora UE/AELS non sottostà a contingente (cfr. vecchio art. 12 cpv. 2 OLS in combinato disposto con l'art. 13 ALC [clausola dello «standstill»]).

Questa disciplina non è applicabile ai familiari cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS (cittadini di Stati terzi). In tal caso, il proseguimento del soggiorno in seguito allo scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del coniuge) è retto dalle disposizioni della LStr e delle pertinenti ordinanze d'esecuzione (n. I.6.15). È fatto salvo il diritto di rimanere previsto dall'ALC (n. II.11.1.2), cui possono appellarsi i cittadini di Stati terzi.

10.7 Ricongiungimento dei figli

Il limite d'età sancito dall'articolo 3 Allegato I ALC per il ricongiungimento dei figli è di 21 anni; non vi è invece limite d'età per i figli a carico. Se i figli sono originari di uno Stato terzo, le disposizioni dell'ALC sono applicabili anche se essi non possiedono un permesso di dimora rilasciato da uno Stato dell'UE/AELS (n. II.10.1).

In una decisione di principio del 5 gennaio 2010 (cfr. decisione 2C_269/2009), il TF ha statuito che i figli di primo letto di un cittadino di Stato terzo che dispone di un diritto di soggiorno derivato fondato sull'ALC (ricongiungimento familiare) devono essere considerati - a prescindere dalla nazionalità - come familiari ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I ALC. Pertanto beneficiano del medesimo diritto al ricongiungimento familiare conformemente all'ALC. Sebbene non possa essere opposto loro il criterio del soggiorno precedente sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS (cfr. n. II.10.1), il TF rammenta che tale diritto sussiste nella misura in cui il ricongiungimento non è contrario al bene del figlio, il vincolo familiare è effettivamente vissuto, il coniuge del cittadino dell'UE o dell'AELS vi apporta il proprio sostegno e la famiglia dispone di un alloggio comune conveniente (cfr. n. II 10.3).

Le disposizioni relative al ricongiungimento familiare sono volte a consentire la ricostituzione dell'intera comunità familiare. Solitamente, dunque, le pertinenti domande dovrebbero essere presentate poco dopo l'entrata della persona autorizzata a risiedere nel nostro Paese oppure, qualora il vincolo familiare subentri in un secondo tempo, immediatamente dopo l'insorgere di tale vincolo. Se tale non è il caso, devono sussistere importanti motivi. I figli devono, per quanto possibile,



poter conseguire una formazione in Svizzera. Ciò facilita considerevolmente la loro integrazione sociale e professionale.

Lo stesso obiettivo è perseguito dal Parlamento nella legge federale sugli stranieri (LStr). Giusta l'articolo 47 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare può essere fatto valere entro un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata; deroghe sono possibili per motivi familiari impellenti.

È pertanto lecito aspettarsi che le domande di ricongiungimento familiare siano presentate il più rapidamente possibile, giusta le disposizioni dell'ALC, una volta la persona autorizzata a risiedere in Svizzera sia entrata sul territorio del nostro Paese oppure dopo l'insorgere del vincolo familiare, e ciò indipendentemente dall'età dei figli. Le domande presentate più tardivamente vanno debitamente motivate dalle persone richiedenti nel contesto del loro obbligo di collaborazione (art. 90 LStr). Possono essere fatti valere motivi familiari impellenti quali un cambiamento dei rapporti di affidamento in seguito a decesso, malattia, invalidità, ecc.

In tale contesto occorre segnatamente considerare che all'età di 18 anni i figli sono maggiorenni e possono, di regola, vivere autonomamente, senza dipendere dai genitori.

Come per il ricongiungimento del coniuge, anche per quello dei figli occorre verificare che non vi sia abuso e che lo stesso non sia volto esclusivamente a eludere le disposizioni d'ammissione dell'ALC (cfr. anche n. II.10.6.1).

Si può presupporre una volontà di eludere le disposizioni d'ammissione qualora vi siano chiari indizi che la domanda di ricongiungimento familiare è motivata prevalentemente da interessi economici e non dall'intenzione di ricostituire l'unione familiare in Svizzera (cfr. DTF 126 II 329, consid. 2-4 e DTF 129 II 11, consid. 3). Senso e scopo del ricongiungimento familiare non sono raggiunti qualora i familiari residenti in Svizzera vivano per anni separatamente dai figli e li fanno venire in Svizzera solo quando questi sono in procinto di raggiungere l'età massima oltre la quale non vi è più un diritto al ricongiungimento familiare. Più si aspetta, senza un motivo sufficiente, a sollecitare il ricongiungimento e maggiore è l'età dei figli, più vi è da chiedersi se il motivo della domanda sia veramente la ricostituzione della comunità familiare o non piuttosto il desiderio di ottenere abusivamente il rilascio di un permesso di dimora o domicilio⁷⁹.

Le seguenti circostanze possono, da sole o unitamente ad altri fatti, indurre a ritenere che ci si trova dinanzi a un abuso di diritto:

⁷⁹ Cfr. anche sentenza CGCE Rs C-109/01, Akrich, n. marg. 57 e dispositivo di decisione, n. 2.



- domande concernenti figli di primo letto maggiorenni o in procinto di divenirlo, qualora il genitore proveniente da uno Stato terzo e residente in Svizzera solleciti il ricongiungimento familiare poco dopo la naturalizzazione, senza esservi indotto da validi motivi familiari (p.es. se viene meno la persona alle cui cure era affidato il giovane, oppure in caso di bisogno di assistenza per malattia o invalidità);
- domande concernenti figli che hanno già terminato la scuola dell'obbligo nel Paese d'origine, nonostante dal profilo giuridico la domanda di ricongiungimento familiare avrebbe potuto essere presentata già prima e se le circostanze consentono di dedurre che la domanda è volta anzitutto ad offrire ai figli migliori opportunità professionali ed esistenziali nel nostro Paese;
- domande concernenti figli con i quali la persona richiedente non intrattiene più rapporti stretti a causa di una separazione di molti anni e il cui ricongiungimento costituirebbe un evidente sradicamento da una realtà conosciuta.

Ciò vale di principio anche per le domande presentate in comune da entrambi i genitori. L'ALC non distingue tra il ricongiungimento ordinario di entrambi i genitori e il ricongiungimento differito di un genitore divorziato o separato⁸⁰. Se la domanda è presentata da entrambi i coniugi, secondo la prassi del Tribunale federale la protezione della vita familiare riveste un'importanza maggiore. È infatti verosimile che i richiedenti perseguano effettivamente e in prima linea la ricostituzione della comunità familiare.

Nel caso di cittadini UE/AELS che possono far valere regolarmente un diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni dell'ALC, il rischio che gli interessati tentino di eludere le condizioni d'ammissione può essere considerato minimo. I figli che non provengono da uno Stato dell'UE/AELS possiedono invece unicamente un diritto di soggiorno derivato e non possono pertanto appellarsi personalmente all'ALC. Il loro diritto di soggiorno dipende dal diritto di soggiorno originario di un cittadino UE/AELS fino al momento in cui adempiranno le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (n. II.10.6.2).

10.8 Ricongiungimento di parenti in linea ascendente e di figli maggiori di 21 anni

I figli maggiori di 21 anni e i parenti in linea ascendente possono essere ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare a condizione che siano a carico (art. 3 par. 2 Allegato I ALC; art. 42 cpv. 2 LStr). La persona che beneficia dell'aiuto deve trovarsi in una situazione di bisogno effettiva e dimostrata (art. 3 par. 3 lett. c Allegato I ALC).

⁸⁰ In merito alla prassi attuale, cfr. n. II.6.12.9.3:



Non è necessario che vi sia un obbligo di assistenza in base al diritto civile. Basta che il familiare in questione abbia effettivamente beneficiato di un aiuto prima della sua entrata in Svizzera⁸¹. Le autorità svizzere possono richiedere unicamente un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela e – se necessario – da cui risulti che le persone in questione sono a carico del parente che raggiungono in Svizzera (art. 3 par. 3 Allegato I ALC).

La giurisprudenza della CGCE non precisa l'ammontare delle prestazioni finanziarie. Esse devono comunque rivestire una certa portata, senza tuttavia che la persona che ne beneficia necessiti di una presa a carico completa (cfr. sentenza CGCE del 18 giugno 1989, Rs. C-249/86 e n. II.10.5).

L'aiuto versato non deve mirare ad eludere le disposizioni in materia d'ammissione. Lo scopo della disposizione in questione è piuttosto quello di rendere possibile la vita familiare in Svizzera (n. II.10.7).

Se i familiari di un cittadino dell'UE/AELS sono originari di uno Stato terzo, le disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare possono essere invocate senza che siano in possesso di un permesso di dimora rilasciato da uno Stato membro dell'UE/AELS (n. II.10.1).

In casi particolari, l'ammissione può altresì essere fondata sull'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr in combinato disposto con l'articolo 31 OASA (casi personali particolarmente gravi).

10.9 Regolamento del soggiorno dei cittadini UE-27/AELS familiari di cittadini svizzeri

I familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell'ALC (DTF 129 II 249. consid. 4.1). Ciò vale, oltre che per i cittadini di Stati terzi, anche per i cittadini UE/AELS (p.es. la moglie italiana di un cittadino svizzero e i di lei figli di primo letto).

L'ALC – come pure il diritto comunitario – si applica unicamente a questioni transfrontaliere. Nel loro Paese d'origine, i cittadini dell'UE possono appellarsi all'ALC unicamente se hanno fatto valere i diritti legati alla libera circolazione delle persone (sentenza CGCE del 7 luglio 1992, Rs C-370/90). Per i cittadini svizzeri, tale è il caso qualora rientrino in patria con i familiari stranieri in provenienza da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (DTF 129 II 249, consid. 4.2 e 4.3). Solo in tali casi sussiste

⁸¹

Marcel Dietrich, op. cit., pag. 325.



un diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare dei cittadini svizzeri, che va al di là di quanto sancito dagli articoli 42 e 43 LStr, dall'articolo 8 CEDU o dall'articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale⁸².

I casi di portata nazionale (in opposizione a quelli di portata transfrontaliera citati sopra) sono quelli che riguardano soltanto cittadini svizzeri oppure cittadini di Stati terzi, che vivono o lavorano in Svizzera e sono familiari di un cittadino svizzero⁸³.

Occorre tuttavia perseguire una parità di trattamento dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini UE/AELS per quel che concerne il ricongiungimento familiare (per evitare una discriminazione dei propri cittadini; cfr. anche lettera del DFGP ai membri della CDDGP del 18 febbraio 2003).

L'articolo 42 capoverso 2 LStr estende pertanto la cerchia dei familiari di cittadini svizzeri che possono essere esentati dalle misure limitative dell'OASA, senza tuttavia istituire un nuovo diritto garantito per legge. Il contenuto di tale disposizione coincide con quanto sancito dall'articolo 3 Allegato I ALC e vale indipendentemente dalla nazionalità dei familiari. Entrambi gli articoli vanno pertanto interpretati in maniera identica (principio della parità di trattamento). Il cittadino svizzero può ad esempio farsi raggiungere anche dai genitori e dai figli maggiori di 21 anni se questi sono a carico (cfr. anche n. II.10.8).

Per l'ammissione del coniuge e dei figli nel contesto del ricongiungimento familiare è determinante l'articolo 42 capoverso 1 LStr⁸⁴. Il regolamento del soggiorno dipende dall'esistenza dinanzi alla legge di un matrimonio effettivo o della comunità familiare. Il diritto al soggiorno si estingue in presenza di motivi di espulsione (violazione dell'ordine pubblico) o se il matrimonio è stato concluso al solo scopo di eludere le disposizioni d'ammissione (n. I.6.1, I.6.2, I.6.12, II.10.6 e II.10.7).

Se il familiare di un cittadino svizzero è cittadino di uno Stato terzo, l'articolo 42 capoverso 2 LStr è applicabile unicamente se quest'ultimo ha beneficiato in precedenza di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Questa disposizione è stata adottata nel quadro di un'applicazione per analogia della decisione CGCE nella causa C-109/01, Akrich, n. 49 e segg. e DTF 130 II 1 e segg. (cfr. anche n. II.10.1). Sia la Corte di giustizia dell'UE che il TF hanno riveduto la prassi applicabile ai familiari di cittadini dell'UE/AELS, per cui occorre prevedere l'esame di un'eventuale modifica dell'articolo 42 capoverso 2 LStr al fine di tenere conto del principio di non discriminazione.

⁸² Cfr. n. II.6.2, II.6.12 e II.6.16 nonché DTF 129 II 249, consid. 5.5.

⁸³ Cfr. Marcel Dietrich, op. cit., 234 seg.

⁸⁴ Cfr. DTF 118 Ib 153.



I familiari di un cittadino svizzero originari di uno Stato dell'UE/AELS possono appellarsi alle disposizioni dell'ALC indipendentemente dal ricongiungimento familiare e fondare un diritto di soggiorno originario, ad esempio esercitando un'attività lucrativa o dimostrando di disporre di mezzi finanziari sufficienti per un soggiorno senza attività (n. II.8.2.3).

I familiari di un cittadino svizzero originari di uno Stato dell'UE/AELS ottengono pertanto un permesso di dimora o di domicilio UE/AELS, nonostante la loro ammissione sia avvenuta in virtù delle disposizioni della LStr (art. 42 cpv. 1 LStr).

I familiari di un cittadino svizzero che non sono cittadini di uno Stato dell'UE/AELS non ottengono invece un permesso UE/AELS⁸⁵.

11 Diritto di rimanere e diritto al ritorno

Art. 4, 29 e 33 Allegato I ALC

11.1 Diritto di rimanere

Art. 22 OLCP

Il diritto di rimanere è retto dalla direttiva 75/34 CEE e dal regolamento 1251/70 CEE⁸⁶ (cfr. FF 1999 5267 e FF 1992 V 259 segg.). Tale diritto è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa. In virtù dell'ALC e del suo Protocollo i beneficiari del diritto di rimanere continuano a fruire dei diritti acquisiti in qualità di lavoratori (mantenimento del diritto alla parità di trattamento con gli indigeni⁸⁷), anche se non beneficiano più dello statuto di lavoratori. Il diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca o no un eventuale contributo sociale. Esso si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa nello Stato di residenza non possono avvalersi del diritto di rimanere. **Possono avvalersi del diritto di rimanere soltanto i cittadini UE-27/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa nel quadro dell'ALC e che hanno quindi beneficiato dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo⁸⁸.**

⁸⁵ L'ammissione di parenti provenienti da Stati terzi è retta dalle disposizioni della LDDS e dell'OLS (n. II.6.2 e II.6.12.1 segg.).

⁸⁶ Disponibili sul sito dell'Unione europea:

<http://www.admin.ch/ch/f/eur/007.001.000.000.000.000.html>

⁸⁷ Art. 7 del regolamento 1251/70 CEE e della direttiva 75/34 CEE.

⁸⁸ DTF del 14 ottobre 2004, 2A.256/2004, consid. 5.1. sentenza CCGE del 26 maggio 1993, Tsiotras, Rs C-171/91.



11.1.1 Diritto di rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa

Hanno diritto a rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa i cittadini UE/AELS che **hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione dei lavoratori in Svizzera** e che (non cumulativo):

- a) hanno raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia dopo l'entrata in vigore dell'ALC⁸⁹ o del I Protocollo all'ALC⁹⁰, rispettivamente del Protocollo II all'ALC⁹¹, hanno risieduto in maniera permanente in Svizzera durante gli ultimi tre anni e vi hanno svolto un'attività lucrativa durante gli ultimi 12 mesi;
- b) sono divenuti inabili al lavoro in maniera permanente e hanno risieduto in maniera permanente in Svizzera durante gli ultimi due anni;
- c) sono divenuti inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero;
- d) dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in Svizzera, intraprendono un'attività lucrativa in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano di regola quotidianamente o perlomeno settimanalmente.

I periodi di attività lucrativa effettuati in un altro Stato dell'UE ai sensi della lettera d sono presi in considerazione, per l'acquisizione del diritto di rimanere giusta le lettere a e b, alla stregua delle attività svolte in Svizzera.

Hanno parimenti diritto di rimanere dopo il termine dell'attività lucrativa, ai sensi delle lettere a e b, indipendentemente dalla durata della dimora o dell'attività lucrativa, i cittadini UE/AELS il cui coniuge è cittadino svizzero o ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio.

La dimora permanente in Svizzera non è considerata interrotta se l'interessato si assenta dal nostro Paese per un periodo fino a tre mesi per anno civile oppure per prestare servizio militare.

⁸⁹ Per i cittadini dell'UE-15/AELS.

⁹⁰ Per i cittadini degli Stati UE-8, di Cipro e di Malta.

⁹¹ Per i cittadini bulgari e rumeni (UE-2)



L'interruzione dell'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio, il periodo di disoccupazione involontaria confermato dalle competenti autorità e l'interruzione involontaria di guadagno per il lavoratore indipendente sono considerati come periodi di attività lucrativa.

Il diritto di rimanere si estingue se il cittadino UE/AELS non se ne avvale entro due anni dal suo insorgere. Esso non subisce modifiche se l'avente diritto lascia la Svizzera durante questi due anni.

11.1.2 Diritto di rimanere dei familiari

Art. 4 Allegato I ALC

Da una parte, i familiari⁹² **di un beneficiario del diritto di rimanere o di un beneficiario deceduto** che avevano il loro domicilio presso di lui, sono autorizzati a rimanere in Svizzera.

D'altra parte, in caso di decesso del lavoratore durante la sua vita professionale nell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori, il mantenimento del diritto di dimora dei membri della sua famiglia è vincolato a condizioni particolari.

I familiari del lavoratore deceduto nell'esercizio del diritto alla libera circolazione, che al momento del decesso avevano il loro domicilio presso di lui, sono autorizzati a rimanere in Svizzera purché (non cumulativo):

- a) durante gli ultimi due anni prima del decesso, il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori abbia dimorato in maniera permanente in Svizzera;
- b) il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione sia deceduto in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale;
- c) il coniuge superstite del lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione sia in possesso della cittadinanza svizzera o l'abbia persa in occasione del matrimonio.

Il diritto di rimanere si estingue se i familiari non se ne avvalgono entro due anni dal suo insorgere. Esso non subisce modifiche se gli aventi diritto lasciano la Svizzera durante questi due anni.

11.1.3 Modalità del diritto di rimanere

Art. 4 Allegato I ALC

⁹² Indipendentemente dalla cittadinanza.



I cittadini UE/AELS e i loro familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che possono far valere un diritto di rimanere giusta i numeri II.11.1.1 e II.11.1.2 sono autorizzati a proseguire il loro soggiorno in virtù di tale statuto e ottengono un permesso di dimora UE/AELS in qualità di persone esercitanti o non esercitanti un'attività lucrativa. Essi godono della mobilità geografica e continuano a fruire dei diritti acquisiti nell'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori (parità di trattamento con gli indigeni).

11.2 Diritto al ritorno

Art. 29 e 33 Allegato I ALC

Fintantoché sono previsti contingenti per i cittadini UE-2, sussiste, a determinate condizioni, un diritto al ritorno (cfr. n. II.1.2.2). I cittadini UE-17/AELS non soggiacciono più ai contingenti a partire dal 1° giugno 2007, i cittadini dell'UE-8 a partire dal 1° maggio 2011.



11.2.1 Lavoratori dipendenti

I cittadini UE-2 che svolgono un'attività lucrativa dipendente godono, durante i primi sei anni dopo la partenza, di un diritto privilegiato al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS. Ciò a condizione che abbiano precedentemente dimorato in Svizzera in quanto titolari di un permesso valido almeno un anno per esercitare un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore del Protocollo II all'ALC e siano in grado di dimostrare di poter esercitare un'attività lucrativa dipendente. Devono presentare una conferma d'assunzione o un certificato di lavoro.

Nel contesto dei pertinenti contingenti, questi lavoratori godono della priorità rispetto ai cittadini UE-2 che in precedenza non hanno mai lavorato in Svizzera.

I frontalieri UE-2 che svolgono un'attività lucrativa dipendente hanno diritto al ritorno se, dopo un'attività lucrativa ininterrotta di tre anni, intraprendono entro sei anni una nuova attività lucrativa nella zona di frontiera svizzera. Essi devono presentare una conferma d'assunzione o un certificato di lavoro.

I cittadini UE-2 che soddisfano le condizioni summenzionate non sono assoggettati né al rispetto della priorità dei lavoratori indigeni né al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro.

11.2.2 Giovani

Anche i giovani cittadini UE-2 che, prima del 21° anno d'età, hanno dimorato in Svizzera per almeno cinque anni hanno diritto al ritorno e a svolgere un'attività lucrativa purché facciano valere tale diritto entro quattro anni dalla partenza. Devono presentare una conferma d'assunzione o un certificato di lavoro. Non sono applicabili né le disposizioni sui contingenti né il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro né la priorità dei lavoratori indigeni.



12 Fine della residenza; misure di allontanamento o di respingimento

Art. 23-25 OLCP

12.1 Misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (riserva dell'ordine pubblico)

Art. 5 Allegato I ALC

I diritti garantiti per legge conformemente all'ALC sottostanno alla sola riserva delle misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 5 Allegato I ALC). Sono determinanti in merito le direttive 64/221 CEE, 72/194 CEE e 75/35 CEE, che forniscono una definizione generale di tali nozioni, nonché la pertinente giurisprudenza della Corte europea (art. 16 par. 2 ALC)⁹³. Tali normative sono applicabili anche ai cittadini della Bulgaria e Romania (UE-2).

Se sono adempiute le condizioni previste dalle direttive CE e ulteriormente sviluppate dalla giurisprudenza della CGCE, è possibile disporre misure di allontanamento o di respingimento giusta le disposizioni della LStr anche nei confronti di cittadini UE/AELS e di Stati terzi che invocano l'ALC (n. II.1.3; DTF 129 II 215 consid. 5-6, p. 210 segg. e commenti dell'UFM relativi alla tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica [ordine pubblico; direttiva 64/221/CEE⁹⁴]).

12.1.1 Condizioni generali per le misure di allontanamento o di respingimento

Conformemente alla giurisprudenza della CGCE (cfr. Conclusioni del procuratore generale dell'11 settembre 2003, Rs C-482/01 e 493/01), le limitazioni della libera circolazione per motivi legati all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza sono ammissibili solo se sono adempiuti le quattro condizioni seguenti:

- sussiste una perturbazione dell'ordine pubblico;
- si configura una minaccia effettiva ed abbastanza grave;
- detta minaccia riguarda un interesse fondamentale della collettività;
- la misura nazionale è proporzionata.

⁹³ Cfr. anche la «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica», Com (1999) 372.

⁹⁴ Consultabile sotto:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0026.File.tmp/ordre_public_8_i.pdf



Bisogna inoltre che l'avente diritto abbia tenuto un comportamento repressibile e illecito (violazione di disposizioni legali). La misura prevista non deve essere arbitraria e deve essere volta a sopprimere un rischio concreto e/o a evitare future minacce dell'ordine e della sicurezza pubblici da parte di una determinata persona.

Una condanna penale non giustifica di per sé una limitazione della libera circolazione. Le misure volte a tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica non devono essere invocate a fini economici ed essere utilizzate come pretesto per perseguire scopi di ordine economico (p.es. tutela del mercato del lavoro; art. 2 par. 2 della Direttiva 64/221 CEE)⁹⁵. Le limitazioni non devono neppure essere imposte per sole considerazioni di prevenzione generale (DTF 129 II 215, consid. 6.3).

L'esistenza di condanne penali può tuttavia essere presa in considerazione soltanto se le circostanze che hanno portato a tali condanne indicano un comportamento personale costitutivo di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se è data una tale minaccia, di regola si può presupporre che la persona in questione terrà anche in avvenire un tale contegno, per cui vi è un pericolo di recidiva (cfr. anche n. I.6.2.5.2). Non è pertanto escluso che la sola condotta tenuta in passato (p.es. condanne plurime all'estero) costituisca una tale minaccia per l'ordine pubblico (sentenza CGCE del 27 ottobre 1977 Rs 30/77, Bouchereau, n. marg. 27 seg. e sentenza CGCE dell'11 settembre 2003, Rs C-481/01 e C-493/01, n. marg. 48 segg.).

I motivi sui quali si basano tali misure sono portati a conoscenza dell'interessato, tranne quando ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato vi si oppongono (art. 6 della direttiva 64/221 CEE). L'interessato deve avere la possibilità di impugnare la decisione (art. 8 e 9 della direttiva 64/221 CEE).

Gravi malattie, infermità o tossicodipendenze che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza possono parimenti giustificare la disposizione di misure volte a tutelare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza (direttiva 64/221 CEE, Allegato, lett. B).

Queste condizioni corrispondono ampiamente alla prassi in materia di stranieri vigente nel contesto della disposizione di misure quali l'allontanamento, la revoca del permesso, l'espulsione e il divieto d'entrata⁹⁶.

Nei seguenti casi è pertanto possibile ordinare misure di allontanamento o di respingimento:

⁹⁵ Marcel Dietrich, op. cit., p. 495 segg. con riferimenti alla giurisprudenza.

⁹⁶ Cfr. DTF 122 II 433 segg. con riferimento all'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.



- in presenza di infrazioni o reati gravi, segnatamente se perpetrati contro l'integrità fisica e la vita di terzi oppure se legati al traffico e al consumo di stupefacenti, alla tratta di esseri umani (passatori) o alla facilitazione dell'entrata illegale di cittadini di Stati terzi;
- per proteggere il nostro Paese da minacce concrete, ad esempio per evitare un futuro disturbo dell'ordine e della sicurezza pubblici (protezione dei beni di polizia messi in pericolo da «hooligan» o da dimostranti violenti) anche se le persone in questione non si sono ancora rese colpevoli di tali atti (sentenza CGCE del 4 dicembre 1974 Rs 41/74, Yvonne van Duyn e sentenza CGCE del 4 dicembre 1977 Rs 30/77, Bouchereau).

Nei casi sopra descritti si può dedurre in maniera generale che non sussiste un diritto di residenza giusta le disposizioni dell'ALC (n. II.3.3).

La dipendenza prolungata dall'assistenza pubblica ai sensi dell'articolo 62 lettera e LStr non giustifica invece la disposizione di misure di allontanamento o di respingimento di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 Allegato I ALC (cfr. anche n. II.12.2.3).

12.1.2 Espulsione e divieto d'ingresso per lavoro nero

A partire dal 1° giugno 2007, il soggiorno dei cittadini UE-17/AELS in vista di un'attività lucrativa non soggiace più ai contingenti. Lo stesso vale per i cittadini UE-8 a partire dal 1° maggio 2011. Spetta di principio alla persona straniera notificare il suo ingresso in Svizzera e fare il necessario per ottenere un titolo di soggiorno corrispondente presentando i documenti necessari ai servizi amministrativi che il Cantone di dimora gli avrà designato.

Le violazioni del diritto in materia di stranieri si limitano di principio all'inosservanza delle disposizioni in materia di notifica e di notifica dell'arrivo (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr, art. 32a OLCP). Tali inosservanze non giustificano, di regola, né la disposizione di un divieto d'ingresso né la disposizione di un allontanamento (cfr. sentenza CGCE dell'8 aprile 1976 Rs 48/75 Royer, contrariamente a quanto previsto dal n. I.8.6.2.1). Se il permesso non può essere rilasciato in quanto, ad esempio, non sono adempiute le pertinenti condizioni (documenti necessari non presentati, violazione dell'ordine pubblico ecc.), restano applicabili gli articoli 115 e 118 LStr.

I cittadini UE-2 continuano a soggiacere ai rispettivi contingenti nonché alle condizioni relative al mercato del lavoro (n. II.5.2 e II.5.5). Il fatto di eludere tale procedura di rilascio del permesso costituisce una fattispecie penale corrispondente a un'attività lucrativa illecita ai sensi degli



articoli 115 capoverso 1 lettera c, 116 capoverso 1 lettera b o 117⁹⁷ LStr. Resta in linea di principio possibile ordinare l'allontanamento o il divieto d'ingresso almeno nei casi particolarmente gravi di lavoro nero (cfr. n. II.3.3). Potrebbe per esempio essere il caso di una squadra di montaggio straniera che fornisce in Svizzera importanti prestazioni di servizi nel settore della costruzione senza il necessario permesso e in violazione delle disposizioni minime in materia di salario fissate dai contratti collettivi di lavoro (cfr. anche le sanzioni di cui all'art. 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera⁹⁸).

Se invece, nel contesto di un soggiorno non sottostante a permesso, sono violate unicamente le disposizioni in materia di notifica, può essere pronunciata una punizione in virtù dell'articolo 32a OLCP. La multa è pari al massimo a 5000 franchi.

12.1.3 Allontanamento e divieto d'entrata per mendicITÀ

Le disposizioni del diritto in materia di stranieri non disciplinano lo statuto di mendicante. In Svizzera la mendicITÀ non è considerata un'attività lucrativa⁹⁹. Per un cittadino dell'UE-27/AELS, il fatto di praticare la mendicITÀ lascia peraltro presupporre che non disponga di mezzi finanziari sufficienti e che pertanto non possa essere un destinatario di servizi. Egli non può pertanto far valere un diritto di soggiornare in Svizzera derivante dall'ALC.

Se la mendicITÀ è praticata in maniera attiva e sistematica, in bande organizzate e su larga scala, segnatamente mediante aggressioni fisiche, il ricorso alle minacce e alle vie di fatto nonché alla coercizione per sottrarre denaro alle vittime, organizzando collette il cui provento, anziché essere versato allo scopo dichiarato, finisce nelle tasche degli organizzatori, facendo ricorso a persone in perfetta salute che mendicano facendosi passare per disabili o ricorrendo, magari sfruttandoli, a mendicanti minorenni, vi è modo di ritenere che tali comportamenti costituiscano una minaccia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nella misura in cui, se ripetuti (recidiva dimostrata), denotano l'assenza di qualsiasi volontà o capacità di adeguarsi all'ordinamento stabilito.

In presenza di una legge o regolamento cantonale o comunale che vieti la mendicITÀ, spetta alle competenti autorità identificare e sanzionare il contravvenente e trasmettere il suo incarto alle autorità cantonali di migrazione. In caso di recidiva, tali autorità possono proporre all'UFM, tra le misure amministrative ammissibili, l'emanazione di un avvertimento o di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera. Lo stesso vale per le altre infrazioni. In caso di divieto d'entrata, l'interessato è allontanato.

⁹⁷ Cfr. in proposito la DTF 134 IV 57.

⁹⁸ RS **823.20**

⁹⁹ Cfr. DTF 6C_1/2008 del 9 maggio 2008, consid. 3.



Per analogia con il diritto penale minorile, le presenti raccomandazioni sono applicabili anche ai minori a partire dai 10 anni d'età. È invece esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di bambini e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni (cfr. art. 80 cpv. 4 LStr).

12.2 Soppressione delle condizioni per il diritto di soggiorno

12.2.1 Principio

I permessi rilasciati in virtù dell'ALC e dei suoi Protocolli perdono ogni validità mediante revoca o mancata proroga giusta le regole generali del diritto amministrativo¹⁰⁰ allorquando interviene un cambiamento in virtù del quale non sono più adempiute le condizioni per il rilascio del permesso. Sono fatti salvi i casi speciali previsti dall'ALC (art. 6 par. 6 Allegato I ALC e art. 23 OLCP).

Una revoca è possibile segnatamente anche in caso di abuso di diritto, inganno delle autorità o quando il permesso sia stato conseguito dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale (art. 62 lett. a e 63 lett. a LStr, n. I.6.2.5.2 e I.6.3.3.2).

12.2.2 Eccezioni alla revoca e alla mancata proroga

La revoca del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o del permesso di dimora UE/AELS è esclusa se:

- a) il lavoratore dipendente non svolge più attività lucrativa a causa di un'inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio oppure a causa di una disoccupazione involontaria (art. 6 par. 6 Allegato I ALC);
- b) il lavoratore indipendente o il prestatore di servizi non svolge più attività a causa di un'inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio (art. 12 par. 6 Allegato I ALC);
- c) sussiste un diritto di rimanere (n. II.11.1).

La durata di validità del permesso di dimora UE/AELS può essere ridotta a un anno solo in occasione della prima proroga dopo cinque anni, se il lavoratore dipendente è stato disoccupato involontariamente per almeno 12 mesi prima della proroga (art. 6 par. 1 Allegato I ALC e n. II.4.7). Se allo scadere della proroga il lavoratore è sempre disoccupato, egli può

¹⁰⁰ Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, n. marg. 809 segg.



essere allontanato. Se invece è in grado di dimostrare un'attività lucrativa durevole, ha diritto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS. Se si tratta invece di un'attività lucrativa di breve durata, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata della durata dell'attività.

12.2.3 Conseguenze della dipendenza dall'assistenza sul diritto di soggiorno

12.2.3.1 Per lavoratori dipendenti

La dipendenza dall'assistenza non costituisce un motivo né per il rifiuto del permesso di dimora né per l'espulsione (art. 68 cpv. 1 LStr), purché l'interessato sia un lavoratore dipendente o un suo familiare¹⁰¹ (n. II.12.1.1).

Conformemente alla prassi costante della CGCE, la mancanza di mezzi finanziari sufficienti non costituisce di per sé un motivo sufficiente per ordinare misure volte a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici¹⁰².

Da questo punto di vista, l'ALC e il diritto comunitario vanno al di là della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) la quale ammette esplicitamente misure necessarie per il benessere economico del Paese (art. 8 n. 2 CEDU)¹⁰³.

I lavoratori dipendenti non possono pertanto più essere allontanati o espulsi in applicazione dell'articolo 66 capoverso 1 LStr in combinato disposto con l'articolo 62 lettera e LStr.

12.2.3.2 Per lavoratori indipendenti e persone non esercitanti attività lucrativa

Per le persone ammesse in vista di esercitare un'attività lucrativa indipendente, e per quelle che non svolgono più un'attività o sono in cerca di un impiego, il fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti costituisce una condizione per il rilascio del permesso giusta le disposizioni dell'ALC e del diritto comunitario (n. II.4.3 e II.8.2.3)¹⁰⁴. Ciò vale anche per le persone che hanno rinunciato volontariamente alla loro qualità di lavoratore dipendente (n. II.4.7). Il diritto di soggiorno di queste

¹⁰¹ Marcel Dietrich, op. cit., p. 278 segg.

¹⁰² Cfr. anche «Comunicazione della Commissione del 19 luglio 1999 relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica» (Com 1999 [372]).

¹⁰³ Marc E. Villiger, Handbuch EMRK, Zurigo 1999, n. marg. 550, pag. 349 e DTF 125 II 633 consid. 3b pag. 641.

¹⁰⁴ Art. 2 par. 1 Allegato I ALC.



persone si estingue allorquando sollecitano un contributo dell'assistenza pubblica. Il permesso corrispondente può essere revocato e tali persone possono essere allontanate o espulse giusta l'articolo 68 capoverso 1 LStr.

12.2.4 Perdita di validità del permesso in caso di soggiorno all'estero

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS perdono ogni validità soltanto in seguito a un soggiorno ininterrotto all'estero di sei mesi. Se il soggiorno all'estero è effettuato per prestare servizio militare, il permesso non perde la sua validità, nemmeno se tale soggiorno all'estero si protrae a lungo (art. 6 par. 5 e art. 12 par. 5 Allegato I ALC).

Con la notifica della partenza presso il controllo degli abitanti del Comune, il permesso di dimora UE/AELS perde ogni validità. La notifica della partenza costituisce una dichiarazione esplicita paragonabile a una disdetta, con cui lo straniero afferma di non più risiedere in Svizzera. L'articolo 6 paragrafo 5 Allegato I ALC si riferisce unicamente al caso di una partenza senza pertinente notifica (p.es. per una lunga vacanza) ed è paragonabile alla disciplina relativa al permesso di domicilio (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Data la portata di tale atto, la notifica della partenza può tuttavia essere accolta soltanto se effettuata senza riserve e nell'intenzione di rinunciare effettivamente al permesso di dimora UE/AELS (cfr. anche la DTF non pubblicata del 22 gennaio 2001 nella causa M.A.D.B, 2A.357/2000).

Per il permesso di domicilio UE/AELS continua invece ad essere applicabile l'articolo 61 capoverso 2 LStr (mantenimento del permesso; cfr. n. I.3.3.3 e n. II.9.2).



12.3 Competenza

Il Cantone di residenza è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento, in quanto, giusta l'ALC, i permessi sono valevoli sull'intero territorio della Svizzera.

In seguito a un cambiamento di Cantone, è pertanto il nuovo Cantone di residenza ad ordinare l'esecuzione delle misure di allontanamento o di respingimento. La misura di allontanamento ordinata dalla competente autorità in virtù degli articoli 60-68 LStr è valevole per l'intera Svizzera (art. 24 OLCP).

12.4 Termine di partenza

I cittadini UE/AELS non titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS che vengono allontanati o espulsi dalla Svizzera sono tenuti, giusta le disposizioni pertinenti, a lasciare il nostro Paese entro 15 giorni. Negli altri casi, il termine di partenza è di almeno un mese (art. 7 della Direttiva 64/221 CEE). I termini menzionati sono termini minimi, che i Cantoni sono liberi di prolungare.

Sono fatti salvi i casi urgenti nei quali l'allontanamento o l'espulsione vanno eseguiti immediatamente per la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici.

13 Procedura e competenze

Art. 26 OLCP

Secondo l'articolo 26 OLCP, i permessi concessi in virtù dell'ALC, dei suoi Protocolli e dell'OLCP sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali. L'esecuzione dell'ALC e dei suoi Protocolli, comprese le decisioni in materia di contingenti, è di competenza dei Cantoni (n. II.2.1, cap. II.4. e II.5).

Per quanto riguarda i cittadini attivi UE-25/AELS, il soggiorno continua a sottostare a permesso.

In virtù del Protocollo II all'ALC, per i cittadini degli Stati UE-2 va effettuato un esame relativo alle condizioni del mercato del lavoro nel quadro di una decisione di massima emanata dalle competenti autorità cantonali durante tutto il periodo transitorio (art. 27 OLCP, n. II.5.5). Durante questo periodo si applicano tutte le restrizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, contingenti; cap. II.5).



Per quel che concerne la competenza dell'UFM (procedura di approvazione, deroghe ai contingenti), rinviamo ai n. I.1.3, II.5.4, II.6.3.5, II.7.3.4, II.7.4.4 e II.8.2.7 delle presenti istruzioni.

È fatta salva la competenza fondamentale dell'UFM di negare, in determinati casi concreti, l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS (art. 85 e 86 OASA e DTF 127 II 49; diritto di veto).

Il controllo dei permessi è effettuato tramite il RCS. Per la gestione dei contingenti indicativi non vincolanti è a disposizione un sistema in rete che consente ai Cantoni di seguire l'evoluzione dell'esaurimento dei contingenti (n. II.5.2.4).

14 Emolumenti

Art. 2 ALC, art. 2 par. 3 e art. 9 Allegato I ALC, art. 8 ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr

14.1 Principio

Secondo l'articolo 2 paragrafo 3 Allegato I ALC, i titoli di soggiorno per cittadini di Stati contraenti sono rilasciati e prorogati gratuitamente o dietro pagamento di un importo uguale o inferiore all'emolumento per il rilascio di un documento nazionale di legittimazione. L'emolumento per la carta d'identità è di 65 franchi per gli adulti e di 30 franchi per i ragazzi fino a 18 anni.

14.2 Importo e calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti per il rilascio, il rinnovo, la proroga e la modifica dei permessi di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono retti dall'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (RS 142.209). Sono previsti un emolumento normale di 65 franchi (art. 8 OEmol-LStr).

Non sono più riscossi emolumenti in materia di mercato del lavoro per i cittadini UE-25/AELS. Tali emolumenti presuppongono infatti una verifica dal profilo del mercato del lavoro. Questa verifica non è più ammissibile dal 1° giugno 2004 per i cittadini UE-17, conformemente all'ALC, e dal 1° maggio 2011 per i cittadini UE-8, conformemente al Protocollo I. Le condizioni di retribuzione e di lavoro e la priorità dei lavoratori indigeni non possono infatti più essere controllate per i cittadini UE-25/AELS.



Il computo sui contingenti nel SIMIC non giustifica più di per se il prelievo di una tassa supplementare. I contingenti costituiscono un controllo puramente quantitativo, non più qualitativo.

14.3 Emolumenti in materia di mercato di lavoro

Per quanto riguarda i cittadini degli Stati UE-2, conviene effettuare un esame del rispetto delle condizioni relative al mercato del lavoro durante tutto il periodo transitorio. Una decisione di massima relativa al mercato del lavoro deve essere emanata in conformità all'articolo 27 OLCP (n. II.5.5). Durante tale periodo possono essere riscossi unicamente gli emolumenti cantonali in materia di mercato del lavoro volti a coprire le spese.

15 Disposizioni penali e sanzioni amministrative

I cittadini UE-27/AELS soggiacciono all'obbligo di sollecitare un permesso. Sono pertanto applicabili le sanzioni amministrative e penali previste dalla LStr (art. 115-122 LStr), segnatamente quelle concernenti il lavoro illegale dei cittadini UE-2¹⁰⁵ (cfr. n. I.8.9 e II.12.2.1).

In caso di obbligo di notifica (cfr. n. II.2.3), il mancato rispetto della procedura previsto all'articolo 9 cpv. 1^{bis} OLCP) è punibile in virtù dell'articolo 32a OLCP.

Nel contesto del distacco di lavoratori dipendenti sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist).

Per il resto, rinviamo al n. I.8.9.

¹⁰⁵ Cfr. DTF 134 IV 57.



Allegato 1 Atti legislativi

Disponibili all'indirizzo:

ALC http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_112_681.html

Messaggio
concernente
l'ALC <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/5203.pdf>

Convenzione
AELS http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_632_31.html

Messaggio
concernente
la Convenzione
AELS http://www.admin.ch/ch/i/rs/c142_203.html

OLCP http://www.admin.ch/ch/i/rs/c142_203.html

Protocollo I
all'ALC <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/5253.pdf>

Messaggio
concernente
l'approvazione
del Protocollo I
all'ALC <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/5273.pdf>

Protocollo II
all'ALC <http://www.admin.ch/ch/i/as/2009/2421.pdf>

Messaggio
concernente
il rinnovo dell'ALC
e la sua estensione
alla Bulgaria e
alla Romania <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/1823.pdf>



Allegato 2 Facsimile di libretti per stranieri

Consultabili sul sito dell'UFM all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

Moduli di notifica per attività lucrativa di breve durata in Svizzera

- Modulo di notifica per lavoratori dipendenti distaccati
- Modulo complementare per lavoratori dipendenti distaccati
- Modulo di notifica per prestatori indipendenti di servizi
- Modulo di notifica per lavoratori dipendenti presso datori di lavoro svizzeri
- Modulo complementare per lavoratori dipendenti presso datori di lavoro svizzeri

Consultabili sul sito dell'UFM all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren/meldeformular.html



Allegato 3 Link utili

1. Mercato del lavoro

- Segreteria di Stato dell'economia:

<http://www.seco.admin.ch/index.html?lang=it>

- Diritto del lavoro:

<http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/index.html?lang=it>

2. Riconoscimento dei diplomi

<http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=it&msg-id=19399>

3. Sicurezza sociale

- Assicurazioni sociali:

<http://www.bsv.admin.ch/index.html?lang=it>

<http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00224/index.html?lang=it>

- Prestazioni complementari:

<http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00221/index.html?lang=it>

- Aiuto sociale:

<http://www.skos.ch>



Allegato 4 Accesso al mercato del lavoro per i cittadini UE-2: esempi concreti

Esempi concreti applicabili ai cittadini UE-2 con soluzioni sul sito dell'UFM:

[http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/schweiz -
_eu/personenfreizuegigkeit.Par.0023.File.tmp/Beispiel_i.pdf](http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit.Par.0023.File.tmp/Beispiel_i.pdf)



HHAllegato 5 Collocamento e personale a prestito

Istruzioni comuni del 1° luglio 2008 concernenti l'impatto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e dell'Accordo AELS sulle disposizioni in materia di collocamento e di personale a prestito.

Le istruzioni sono consultabili all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0037.File.tmp/Folgen_Abkommen_080619-i.pdf



Allegato 6 Ricongiungimento familiare

1. Cittadini UE-27/AELS con familiari cittadini di Stati terzi o dell'UE/AELS:

Cittadinanza del familiare	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
UE/AELS	ALC. Anche figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (cfr. art. 3 Allegato I ALC).	ALC (permesso UE/AELS)
Stati terzi	ALC. Anche figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (cfr. art. 3 Allegato I ALC).	ALC (permesso UE/AELS)

In seguito alla decisione 2C_196/2009 del Tribunale federale (ripresa della giurisprudenza Metock della CGUE) l'esistenza di un soggiorno durevole precedente in uno Stato dell'UE/AELS è irrilevante.

2. Cittadini svizzeri con familiari cittadini di Stati terzi:

Ultimo luogo di soggiorno dei familiari cittadini di Stati terzi	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
Soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS	LStr/OASA. Possibile anche per figli maggiori di 21 anni a carico e parenti in linea discendente e ascendente a carico (senza diritto garantito per legge; art. 42 cpv. 2 LStr).	LStr/OASA
Soggiorno in uno Stato terzo o soggiorno temporaneo in uno Stato dell'UE/AELS	LStr/OASA. Figli maggiori di 18 anni e parenti in linea discendente e ascendente in casi di rigore personale, art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e art. 31 OASA.	LStr/OASA

3. Cittadini svizzeri con familiari cittadini dell'UE/AELS

Cittadinanza del familiare:	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
UE/AELS	Art. 42 cpv. 1 LStr	LStr/OASA (ma permesso UE/AELS)

I cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS familiari di cittadini svizzeri possono ottenere un permesso ordinario di soggiorno in base all'ALC se adempiono le condizioni previste.



Allegato 7 Liechtenstein

Circolare del 10 dicembre 2004 relativa al secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati.

Applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS (Convenzione di Vaduz).

Tale direttiva è consultabile all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0021.File.tmp/rundschreiben_3_i.pdf

e

Circolare del 20 dicembre 2007 relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein - quadro normativo vigente in considerazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Tale direttiva è consultabile all'indirizzo:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.Par.0037.File.tmp/Folgen_Abkommen_080619-i.pdf



HHHHHHHHHH Allegato 8 Servizi connessi all'agricoltura

Definizione di settori economici in applicazione del Protocollo all'ALC

Servizi connessi all'agricoltura

(secondo la nomenclatura generale delle attività economiche NOGA)

01.41 Servizi connessi all'agricoltura

01.41A Servizi connessi alla produzione agricola

Questo genere comprende:

– attività agricole per conto terzi:

- preparazione di campi
- trattamento di colture
- introduzione di colture
- protezione fitosanitaria
- irrorazione di colture, compresa l'irrorazione aerea
- potatura di alberi da frutto e di viti
- messa a dimora del riso e sfrondata delle barbabietole
- mietitura e preparazione di raccolti in vista della loro commercializzazione primaria:
pulitura, taglio, cernita, decorticazione, macerazione, refrigerazione e imballaggio alla rinfusa incluso l'imballaggio in ambiente privo di ossigeno
- eliminazione di animali nocivi (conigli compresi) in relazione all'agricoltura
- la gestione di sistemi di irrigazione

Questo genere comprende inoltre:

– la fornitura di macchine agricole e forestali con operatore

Questo genere non comprende:

- abbattimento di alberi per rendere il terreno utilizzabile per la produzione agricola
- la preparazione di fibre vegetali
- movimentazione terra per rendere il terreno utilizzabile per la produzione agricola
- le attività di commercializzazione di commissionari e di cooperative
- noleggio di macchine agricole senza operatore
- la consulenza prestata da agronomi e da esperti in economia agricola
- la concezione e la progettazione di spazi verdi
- l'organizzazione di esposizioni e fiere agricole



01.41B Servizi connessi alla produzione orticola

Questo genere comprende:

- la realizzazione, manutenzione e trasformazione di oggetti di carattere paesaggistico come:

- impianti esterni nell'ambito: della costruzione di unità abitative nel settore privato e pubblico (giardini di case, verde urbano), costruzioni pubbliche e semipubbliche (scuole, case di cura, edifici amministrativi, istituzioni religiose, ecc.), spazi di svago urbani (verde comunale, impianti verdi, parchi, cimiteri, ecc.), verde ornamentale lungo strade del traffico urbano (strade, tracciati ferroviari, corsi d'acqua, aeroporti, ecc.), zone industriali e artigianali
- inverdimento di edifici (tetti, facciate e inverdimento di interni)
- impianti sportivi, di gioco e altre attività del tempo libero (campi sportivi, campi da gioco, prati per sdraiarsi – di rilassamento, campi da golf, ecc.)
- specchi d'acqua corrente, o acqua stagna (vasche con acqua, biotopi umidi alterni, stagni, stagni balneabili, canali, ruscelli, impianti di depurazione con vegetali)
- misure di cura e di risanamento delle piante, trapianto di alberi di grandi dimensioni
- le piantagioni contro l'inquinamento fonico, le intemperie, l'erosione, l'abbagliamento, la realizzazione di protezioni ecologiche, ecc.

- le misure di protezione e salvaguardia dell'ambiente, della natura e del paesaggio (lavori di sistemazione, ripristino, migliorie, realizzazione di installazioni per la raccolta delle acque, di spazi idrofili, di misure di compensazione e di sostituzione con i più diversi biotopi)

Questo genere non comprende:

- la concezione e la progettazione di spazi verdi e di impianti sportivi
- l'organizzazione di esposizioni e fiere agricole



HHHHHHHHHHHHHAllegato 9 Pulizia industriale

Definizione di settori economici in applicazione del Protocollo all'ALC

Pulizia industriale

(secondo la nomenclatura generale delle attività economiche NOGA)

74.70 Attività di pulizia

74.70A Pulizia di camini

Questo genere comprende:

- la pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condotti di ventilazione e di dispositivi di evacuazione dei fumi

74.70B Pulizia all'interno di immobili

Questo genere comprende:

- le pulizie effettuate all'interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, edifici commerciali e abitativi
- la pulizia dei vetri

Questo genere non comprende:

- la pulizia con vapore, la sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici
- la pulizia di tappeti, di moquette, di tessuti e di tendaggi

74.70C Altre attività di pulizia

Questo genere comprende:

- le attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici, navi, treni, ecc.
- la pulizia di treni, autobus, aeromobili, ecc.
- la pulizia specializzata di ospedali, di sale informatiche, di serbatoi, di cisterne, ecc.
- la pulizia di macchinari industriali
- la pulizia di bottiglie

Questo genere non comprende:



- la protezione fitosanitaria nell'agricoltura
- il lavaggio di autoveicoli



Allegato 10 Condizioni d'ammissione per i cittadini UE-2 (cfr. n. II.5)

I. Assunzione d'impiego	
Permesso di dimora (B-UE/AELS) Permesso di soggiorno di breve durata (L-UE/AELS)	
Permesso obbligatorio/decisione di massima delle autorità preposte al mercato del lavoro	Sì
Competenza	Cantoni
Esame	Priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari
Contingenti	Progressivi (allegato)
Emolumenti	Emolumenti cantonali
II. Regolamentazione speciale per i permessi di dimora della durata inferiore a 4 mesi (assunzione d'impiego)	
Permesso di soggiorno di breve durata (L-UE/AELS)	
Permesso obbligatorio/decisione di massima delle autorità preposte al mercato del lavoro	Sì
Competenza	Cantoni
Esame	Priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari, esigenza della qualifica (in analogia con art. 23 LStr)
Contingenti	<u>Un permesso di soggiorno di breve durata</u> può essere rilasciato ai lavoratori qualificati senza essere computato sui contingenti
	<u>Un permesso di soggiorno di breve durata</u> può essere rilasciato ai lavoratori senza qualifica soltanto se viene computato sui contingenti relativi ai permessi di soggiorno di breve durata (Protocollo II)
Permesso di dimora della durata inferiore a 3 mesi	Permesso obbligatorio; nessuna procedura di notifica



III. Lavoratori esercitanti un'attività lucrativa indipendente	
Permesso di dimora (B-UE/AELS)	5 anni
Permesso obbligatorio	Sì
Periodo d'installazione di 6 mesi	Sì
Competenza	Cantoni
Esame	Dopo sei mesi
Contingenti	Sì

IV. Frontalieri	
Permesso per frontalieri (G-UE/AELS)	Per una durata inferiore a un anno o di 5 anni
Permesso obbligatorio/decisione di massima delle autorità preposte al mercato del lavoro	Sì
Esame	Priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari
Competenza	Cantoni
Contingenti	Nessuno
Zone di frontiera	Sì; ma nella zona di frontiera non è più richiesto un soggiorno precedente



Allegato 11 Prestazioni di servizi transfrontaliere UE-2

I. Campo d'applicazione

- Si veda l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
 - prestazioni di servizi transfrontaliere che non superano i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile,
 - prestazioni di servizi transfrontaliere effettuate nel quadro di un accordo speciale relativo alla prestazione di servizi.

II. Prestazioni effettuate indipendentemente da un accordo speciale sui servizi

a) Prestazioni di servizi nei settori cosiddetti generali di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile

- **Procedura di notifica**
- Principio: vanno notificate le prestazioni di servizi che durano più di otto ore per anno civile (eccezioni¹⁰⁶)
- Lavoratori distaccati: notifica otto giorni prima dell'inizio dell'attività
- Prestatori indipendenti: *notifica otto giorni prima dell'inizio dell'attività*¹⁰⁷

b) Prestazioni di servizi nell'edilizia compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, servizi connessi all'agricoltura, sicurezza e pulizia industriale per un massimo di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile

- **Notifica obbligatoria (a partire dal primo giorno)**
- Esame: priorità dei lavoratori indigeni, controllo dei salari, esigenza della qualifica (in analogia con l'art. 23 LStr)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

¹⁰⁶ La regola degli otto giorni non si applica al settore alberghiero/ristorazione e a quello dei commercianti itineranti e alle lavoratrici del settore a luci rosse, notificati a partire dal 1° giorno.

¹⁰⁷ Nuovo.

c) Prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi, indipendentemente dal settore d'attività (<=> regolamentazione identica a quella valida per l'UE-25/AELS)

Le prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi **non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC** → le condizioni d'ammissione sono rette dalla LStr/OASA.

- **Permesso obbligatorio (dal primo giorno)**
- Esame: controllo dei salari
esigenza della qualifica
Contingenti OASA
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) UE/AELS (limitato alla durata della prestazione)

III. Prestazioni effettuate nel quadro di accordi speciali sui servizi

a) Prestazioni di servizi per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile nei settori cosiddetti generali

- **Procedura generale di notifica**
- Principio: vanno notificate le prestazioni di servizi che durano più di otto giorni per anno civile (eccezioni cfr. infra)
- Lavoratori distaccati: notifica otto giorni prima dell'entrata in funzione
- Prestatori indipendenti: *notifica otto giorni prima dell'entrata in funzione (nuovo)*

b) Prestazioni di servizi nell'edilizia compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, servizi connessi all'agricoltura, sicurezza e pulizia industriale indipendentemente dalla durata prevista

- **Permesso obbligatorio (dal primo giorno)**
- Esame: **soltanto il controllo dei salari**
- Durata > 4 mesi: contingenti secondo il Protocollo all'ALC (l'esaurimento dei contingenti non può essere fatto valere come motivo di rifiuto)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) UE/AELS (limitato alla durata della prestazione)



c) Prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi nei settori cosiddetti generali (<=>regolamentazione identica a quella applicabile all'UE-25/AELS)

L'ALC disciplina pure le prestazioni di servizi che superano i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile → sussiste un diritto al rilascio di un permesso che supera i 90 giorni lavorativi.


- **Permesso obbligatorio (a partire dal primo giorno)**
- Esame: nessuna restrizione legata al mercato del lavoro
- Durata > 4 mesi: Protocollo all'ALC
(l'esaurimento dei contingenti non può essere fatto valere come motivo di rifiuto)
- Tipo di permesso: permesso di soggiorno (di breve durata) UE/AELS
(limitato alla durata della prestazione).

IV. **Prestazioni di servizi effettuate da imprese con sede nell'UE-25/AELS**


- I cittadini della Bulgaria e della Romania possono, come sinora, essere distaccati in Svizzera per conto di imprese la cui sede si trova nell'UE -25/AELS.
- In seguito all'entrata in vigore del Protocollo II, i cittadini della Bulgaria e della Romania distaccati per conto di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS non dovranno più soddisfare l'esigenza di un'integrazione duratura per un minimo di 12 mesi sul mercato del lavoro del Paese d'accoglienza.
- Conformemente all'ALC, la procedura di notifica è applicabile a tutti i settori per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile.



Allegato 12 Schema: notifica e permesso in caso di assunzione d'impiego in Svizzera



Allegato 13 Schema: notifica e permesso per prestatori di servizi



Allegato 14 Ammissione e soggiorno dei lavoratori indipendenti e distaccati

(prestazione > 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile)

		Cittadini UE-27 / AELS		Cittadini di Stati terzi	
		Permesso di soggiorno di breve durata	Permesso di dimora	Permesso di soggiorno di breve durata	Permesso di dimora
Condizioni d'ammissione		OASA	OASA	OASA	OASA
Controllo del mercato del lav.		Sì	Sì	Sì	Sì
<i>Codice di registrazione SIMIC</i>					
Senza accordo sui servizi		2012	1420	2012	1420
(con accordo sui servizi e ALC)		2013	1421	2013	1421
Contingente		OASA	OASA	OASA	OASA
Permesso di dimora (limitato)		UE/AELS	UE/AELS	OASA art. 19 cpv.1	LStr art. 33 cpv.2
Procedura d'ammissione		No	No	No	No
Disciplina cantonale		Sì	Sì	Sì	Sì
Mobilità	Professionale	No	No	No	No
	Geografica	Cantone	Cantone	No	No

